

# P R E A M B O L O

## I

### (Il Documento)

L'approccio ad un atto normativo ad alta valenza politico-amministrativa, qual è un Regolamento per i servizi socio-assistenziali di un Comune, non può prescindere dal riferimento - seppur sintetico - all'ampio contesto storico-sociologico in cui la P. A. è chiamata ad agire.

Scelta politica, produzione normativa ed agire sociale rischiano un intreccio confuso e dagli esiti incerti: non è di questo che il Comune ha bisogno. E' necessario, invece, un atto normativo (il Regolamento, appunto) capace di porsi come una sorta di "documento fondamentale" cui tutti gli operatori del settore in ambito locale debbono far riferimento; un documento che contenga, al tempo stesso, principi programmatici e regole precettive; che postuli un'azione amministrativa improntata a quelle regole generali che l'Ordinamento giuridico italiano ha assunto come garanzie di base per il cittadino: i principi di legalità, di trasparenza, di imparzialità, di economicità; che realizzi, tra discrezionalità amministrativa ed obbligatorietà di alcune prestazioni pubbliche, quell'equilibrio indispensabile per il perseguimento degli scopi di interesse generale che la legge, di volta in volta, assegna all'Ente-Comune nell'esercizio delle sue "pubbliche funzioni". Uno strumento, insomma, che ponga regole certe, senza per questo rinunciare ad una certa flessibilità (caratteristica peculiare di un "diritto costruito per l'uomo e non contro di esso").

## II

### (Il "problema" solidarietà)

Il concetto di "Solidarietà", nella sua ampia accezione, rischia di rimanere svuotato di contenuti se non si abbandona l'idea di solidarietà come idealità per approdare ad una concezione di solidarietà come processo sociale generale. Della solidarietà, infatti, si tende a cogliere solo la valenza etica, trascurando il suo essere "matrice" socio-culturale di una certa collettività che voglia legittimare l'azione sociale.

E' antico (se ne erano già occupati nel XIX sec. autori come Durkheim, Marx, M. Weber) il dualismo - se non un vero conflitto - tra "solidarietà auto-fondata", originaria e "solidarietà istituzionale": solo nelle fasi di sufficiente integrazione tra i due fenomeni una società riesce a generalizzare e legalizzare le istanze della solidarietà di base, esprimendola

in forma di diritto positivo. E' il superamento della solidarietà chiusa ("corta"), con dei riferimenti molto delimitati, all'interno di un solo gruppo o rapporto (es. la famiglia), verso forme di solidarietà aperte ("lunghe"), che riguardano relazioni potenzialmente rivolte a tutti e che verificano la propria efficacia sui diversi livelli dell'agire sociale (solidarietà "di movimento" – solidarietà "organizzativa" – solidarietà "politico-istituzionale").

La solidarietà regolata istituzionalmente anima un processo di trasformazione, definito da Parsons "razionalizzazione": generalizzare mediante opportune regole gli scopi ed i mezzi che una società ritiene utili e meritevoli di tutela in un certo momento della propria vita come sistema sociale.

La nostra storia ha visto susseguirsi (confliggere o convivere) diverse matrici di solidarietà:

- ▣ quella "antifascista", operante nella costruzione culturale e giuridica della Costituzione repubblicana;
- ▣ quella "cattolica", divenuta egemone a partire dagli anni '50;
- ▣ quella "antagonista", di ispirazione marxista;
- ▣ quella "movimentista", contrapposta, a partire dagli anni '60, sia a quella cattolico-liberale sia a quella comunista classica;
- ▣ quella "istituzionale", che fa carico all'Ente pubblico dei problemi collettivi quali la salute fisica e psichica, affermatasi negli anni '70 (il periodo di più intenso interventismo statale);
- ▣ quella "volontaristica", in risposta alla burocratizzazione della solidarietà istituzionale;
- ▣ quella "localistica", forma degenerativa di ispirazione "leghista", particolarista, antinazionale, aggressiva contro i vecchi ed i nuovi stranieri.

Oggi molti di questi modelli convivono variamente contrapposti, testimoni della crisi del sistema sociale italiano.

Il passaggio dalle politiche liberali dello Stato ottocentesco alle politiche keynesiane del secondo novecento ha fondato i concetti di "stato-sociale", "stato del benessere", "welfare-state", fino alle impostazioni dei "neo-liberisti" i quali, con la critica alla degenerazione dello Stato-sociale in Stato-assistenziale, postulano un ritorno al libero mercato, al non interventismo pubblico.

Nell'evolversi di tale contesto politico-ideologico, il "problema solidarietà" è stato quasi sempre relegato ai margini delle analisi "che contano". L'attenzione ad esso rivolta, ai diversi livelli legislativi ed amministrativi (statali, regionali, locali), è stata spesso viziata da confusione e contraddittorietà, determinando una produzione normativa frammentaria e settorializzata (che ricorre spesso alle deprecabili tecniche

legislative ad “incastrò” o “per rimando”), rivelatrice di una cronica incapacità di programmare interventi armonici.

La conseguenza più immediata di tutto ciò è facilmente rinvenibile nella scarsa efficacia dell'azione amministrativa in favore dei cittadini (soprattutto delle fasce più deboli) e nelle incredibili difficoltà in cui si imbattono gli operatori degli Enti Locali chiamati a realizzare concretamente gli interventi (essendo gli Enti Locali – ed il Comune soprattutto - gli assegnatari di quasi tutti i compiti attuativi delle politiche socio-assistenziali).

Bisogna comunque osservare che nell'ultimo decennio il legislatore sembra avere invertito la tendenza, avendo intensificato notevolmente la produzione normativa in materia socio-assistenziale tentando di imprimervi una certa organicità.

Ed è confortante cogliere in questo fenomeno una rinnovata attenzione verso il “problema solidarietà”, nel quadro di una visione globale delle politiche sociali, le quali, finalmente, devono poter coniugare efficienza, efficacia sociale, burocrazia e flessibilità.

Bisogna rivalutare l'intervento pubblico nel sistema dei servizi sociali, esaltando la loro funzione di “promozione umana” e creando una efficace interconnessione tra le due branche in cui, tradizionalmente, viene distinta la “Legislazione sociale”: il “sistema previdenziale” o della c. d. “sicurezza sociale”, a base contributiva, che regola le assicurazioni sociali ed il “sistema assistenziale”, sganciato da ogni obbligo di contribuzione.

La vera sfida, oggi, è costruire un sistema assistenziale inteso non più (non solo) come beneficenza, ma come intervento procedimentalizzato per obiettivi: lotta all'esclusione sociale ed ai fattori di vecchia e nuova emarginazione.

### III

#### (La persona e la famiglia)

Centro nevralgico del nuovo disagio è la famiglia, come “soggetto” che sconta il più alto tasso di “nuova povertà” (che spesso si aggiunge alla “vecchia”)<sup>1</sup>.

La Politica Sociale, a vari livelli, è chiamata a dare risposte ai grandi disagi (materiali e/o psicologici), alle nuove povertà: approntare interventi che offrano sostegno su cui sperimentare la capacità di realizzare modelli efficaci di assistenza sociale, che considerino la famiglia e la persona non

---

<sup>1</sup> “Nuova” e “Vecchia povertà” sono individuate dall'analisi sociologica come fenomeni legati, rispettivamente, alla carenza di lavoro e di beni materiali ed alle situazioni di solitudine, di mancata realizzazione di sé, di carente integrazione sociale.

come soggetti passivi, ma come “centro” e “risorsa” di ogni intervento socio assistenziale.

Una nuova visione antropologica (K. Rahner) considera la persona (e la famiglia) come una “domanda aperta”. L’ente pubblico deve fornire risposte. E deve farlo, a livello locale, tramite gli amministratori ed i funzionari pubblici, chiamati a rivestire le funzioni tipiche del “public servant” (e non certo a rappresentare strumenti per occupazione di spazi o esercizio di potere).

## IV (L’intervento pubblico)

Le disposizioni normative del presente Regolamento tendono a dotare l’Ente Comune di uno strumento indispensabile al corretto esercizio dell’attività amministrativa in materia di servizi ed interventi socio-assistenziali e si rivolgono tanto agli organismi politico-decisionali quanto agli apparati burocratici.

Le garanzie previste dalla legge (legalità, trasparenza, imparzialità, economicità) in tema di azione amministrativa, da sole non assicurano anche l’efficacia degli interventi pubblici; è necessario temperarle con alcuni concetti extragiuridici cui ogni intervento deve ispirarsi:

- Metodologia: il modello teorico di riferimento è quello “sistemico-relazionale” (modello scientifico ormai comune a tutte le scienze umane e sociali);
- Ruolo dell’Ente Comune: attuare gli interventi attraverso varie funzioni; fondamentali risultano:
  - Programmazione (fissazione di obiettivi da perseguire e scelta degli strumenti per realizzarli. Analisi “costi-benefici”).
  - Vigilanza (controllo sulle varie fasi dei procedimenti amministrativi e predisposizione di eventuali correttivi).
  - Verifica (valutazione e monitoraggio dei risultati).

Ampio spazio, in questo contesto, deve essere dato al c. d. “Terzo settore”, cioè a tutte quelle organizzazioni senza scopi di lucro che si pongono in posizione intermedia tra il “Primo settore” (Stato ed Enti pubblici territoriali) ed il “Secondo settore” (libero mercato).

Il Terzo settore è il settore del “privato-sociale”, che comprende l’impresa sociale, la cooperativa, l’associazione ed il volontariato, a cui viene assegnato un ruolo fondamentale ad integrazione dell’intervento pubblico.

Inoltre, in ordine alla Programmazione della politica sociale, è opportuno evidenziare la sua stretta interdipendenza con la “politica

economica”, nel senso che il complesso schema procedurale degli interventi pubblici viene condizionato (come ogni attività di pianificazione) dalle risorse finanziarie disponibili e dalla loro originaria destinazione nel bilancio generale (e, *ab origine*, dalle scelte politiche di livello superiore - regionale e/o statale - che intendono privilegiare un certo campo di intervento piuttosto che un altro), nonché dal quadro normativo di riferimento, che si pone, al tempo stesso, come garanzia e come limite all’attività amministrativa<sup>2</sup>.

Ogni programmazione deve necessariamente tener conto di questi due fattori, capaci di influire pesantemente sugli esiti di tutta l’azione amministrativa (la quale, in materia di servizi sociali, si traduce in conseguenze immediate sul beneficiario finale).

Anche in virtù di tali considerazioni, si pone l’esigenza di informare ogni programmazione di intervento socio-assistenziale a quei principi che autorevole dottrina (Keplan) ha individuato per integrare quelli già noti sull’azione amministrativa in generale: individualità, principio distributivo, continuità, urgenza (nell’affrontare i bisogni presenti).

In conclusione, gli interventi di Politica sociale, specie in ambito locale, vanno concepiti come un’attività creativa che, partendo dall’analisi dei bisogni e considerando le risorse disponibili, tenta di modellare una strategia per realizzare un certo progetto sociale.

## V

### (Finalità, Contenuti e Struttura del Regolamento)

#### Finalità

Il presente Regolamento costituisce lo strumento principale cui devono fare riferimento tutti i soggetti chiamati ad attivare azioni e procedure amministrative nell’ambito delle competenze socio-assistenziali attribuite al Comune. La sua concreta funzione è quella di apprestare un quadro normativo capace di guidare l’azione dei soggetti (pubblici e privati) a vario titolo coinvolti nell’erogazione o nella fruizione dei servizi sociali. Preminente, com’è ovvio, rimane il ruolo del Comune, centro propulsivo e progettuale delle politiche di relazione familiare e di sostegno alla persona: al Comune, ente generale di governo più vicino ai cittadini e soggetto pubblico protagonista del decentramento istituzionale, è assegnata

---

<sup>2</sup> E’ opportuno ricordare, a beneficio dei lettori meno esperti di problemi giuridici, che il Comune non può emanare “leggi”, ma solo “provvedimenti amministrativi”. Ad esso, infatti, sono attribuite funzioni amministrative e non legislative (le quali ultime, invece, competono allo Stato ed alla Regione). Il più alto grado di “potere normativo” del Comune si esplica attraverso l’adozione dello Statuto e dei Regolamenti (che rimangono, comunque, atti di normazione secondaria).

la regia degli interventi sociali (veicolo privilegiato contro i rischi di aumento delle disuguaglianze, di esclusione e di rottura dei legami).

L'innovazione del welfare passa soprattutto attraverso gli interventi rivolti agli strati più deboli e la promozione della "risorsa" famiglia: non si tratta di scelte semplici. Esistono timori, paure ed anche resistenze al cambiamento per mantenere certe "rendite di posizione".

Bisogna realizzare forme di sussidiarietà orizzontali fra soggetti erogatori ed utenti in termini di informazione, diritto alle prestazioni, standard di qualità e condivisione delle responsabilità.

Quest'ultimo accenno alla "responsabilità" va evidenziato: responsabilità dell'Ente nei suoi obblighi istituzionali all'erogazione dei servizi, ma anche responsabilità degli utenti alla "correttezza" delle proprie pretese<sup>3</sup>.

Nell'intento di realizzare le finalità sin qui sviluppate, il presente Regolamento è concepito come una sorta di "testo unico" che racchiuda le disposizioni relative ai molteplici settori di intervento nei Servizi Sociali. In altre parole, si è preferito dotare l'Ente di un unico strumento normativo onnicomprensivo, spezzando la consolidata tradizione che ha sempre privilegiato l'adozione di molteplici regolamenti (uno per ogni settore di intervento).

Con questa scelta innovativa si vuole rimediare agli antichi inconvenienti della frammentarietà e della settorialità, cause non trascurabili di inefficienza, incertezza e, spesso, arbitrarità degli interventi. Si vuol assicurare a tutti gli operatori del settore ed ai cittadini uno strumento che sia, al tempo stesso, completo e flessibile (con evidenti vantaggi in termini di chiarezza, certezza, tempestività, efficacia dell'azione amministrativa).

Il nuovo Regolamento, pertanto, sostituisce integralmente tutti i regolamenti precedenti (i quali, sebbene non espressamente indicati, si intendono abrogati).

Un ulteriore motivo (non ultimo) a fondamento del presente documento è costituito dalla necessità di aggiornare i riferimenti normativi ed i contenuti alla luce della produzione legislativa copiosamente intervenuta negli ultimi decenni in materia di Servizi Sociali.

### Contenuti e Struttura

La redazione del Regolamento si è posta come espressione dei consolidati principi che stanno alla base della moderna produzione normativa.

---

<sup>3</sup> Il termine "pretesa", nella sua accezione tecnico-giuridica, designa quella generica posizione giuridica attiva in base alla quale al soggetto viene riconosciuto il potere di realizzare certi interessi, nei limiti e nel rispetto delle pretese attribuite ad altri soggetti (nel caso specifico, alla P. A.).

Contenuti e strutture, pertanto, sono scanditi secondo il seguente schema:

- a) Riferimenti normativi:** richiamo delle principali fonti normative di riferimento.
- b) Servizi distinti per “materia”:** ambiti principali di intervento
  1. Famiglie e Popolazione in generale
  2. Anziani
  3. Infanzia ed Età evolutiva
  4. Handicap ed altre disabilità
  5. Tossicodipendenza
  6. Devianza
  7. Emarginazione
  8. Maternità
  9. Immigrati
  10. Nomadi ed emarginati
  11. Disabili mentali
  12. Rimpatrio salme
  13. Rientro emigrati
  14. Assistenza alle famiglie dei detenuti e sostegno al reinserimento post-penitenziario.
- c) Strumenti di intervento:** modalità operative apprestate dalla normativa generale
  - 1) Assistenza economica e “servizio civico”
  - 2) Servizi residenziali
  - 3) Cessione di locali, strutture, attrezzature
  - 4) Convenzioni.
- d) Disposizioni organizzative e procedurali:** riguardano bandi, istanze, termini, istruttoria amministrativa ed ogni altra fase dei procedimenti, dichiarazioni sostitutive, controlli, requisiti per l’accesso ai servizi.
- e) Personale:** soggetti (interni o esterni alla P. A.) coinvolti nelle attività socio-assistenziali del Comune.
- f) Azione di ripetizione e di rivalsa:** per le somme indebitamente percepite da soggetti privi dei requisiti richiesti e per l’esecuzione delle prestazioni patrimoniali dei soggetti “obbligati per legge”(art. 433 cod. civ.).
- g) Tutela del cittadino:** diritto di accesso agli atti amministrativi e tutela in sede amministrativa e/o giurisdizionale avverso le lesioni di diritti o interessi.

- h) Privacy:** rappresenta una ulteriore garanzia per il soggetto sotto l'aspetto della tutela nella raccolta e nel trattamento dei dati personali da parte della P. A.
- l) Disposizioni transitorie e finali:** necessarie per a) disciplinare il regime applicabile ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora conclusi; b) realizzare la necessaria "apertura" alle leggi successive (la cui emanazione è ragionevolmente prevedibile, specie in una materia estremamente dinamica come quella dei Servizi Sociali).

## VI

### (La legge n. 328 dell'08.11.2000)

La redazione del presente Regolamento interviene in una fase storica di transizione per la legislazione regionale in materia socio-assistenziale.

L'08.11.2000, infatti, è stata emanata la legge n. 328, "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che pone le basi, sul piano nazionale, di un nuovo modello di welfare: si definisce il ruolo del settore pubblico in una logica di programmazione concertata che coinvolga attivamente i soggetti del Terzo Settore, le comunità locali ed i cittadini, imponendo nuove e diverse finalizzazioni e modalità di utilizzo delle risorse.

Per passare dagli interventi frammentari e sovrapposti (conseguenza dell'incertezza sulle competenze) ad un sistema integrato basato sul principio di sussidiarietà<sup>4</sup>, un ruolo prioritario viene assegnato ai Comuni quali "titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale" (art. 6, c. 1 L. 328/00).

In particolare, l'art. 19 della legge in oggetto prevede l'adozione di un "Piano di Zona" come strumento strategico a disposizione dei Comuni associati, con il concorso di tutti i soggetti sociali ed istituzionali presenti sul territorio, da realizzarsi attraverso gli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 27 L. 142/90 e ss. mm.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Gli strumenti per l'attuazione del nuovo sistema previsto dalla Legge 328/00 sono:

- Il piano sociale nazionale (art. 18 co. 2 L. 328/00)
- I piani sociali regionali (art. 18 co. 6 L. 328/00)
- I piani di zona (art. 19 L. 328/00)

<sup>5</sup> Il principio di "sussidiarietà", valorizzando la metodologia della concertazione e della cooperazione, tende ad affermare la prassi delle responsabilità condivise. Accanto ad una "sussidiarietà verticale", o fra istituzioni, secondo cui l'esercizio delle responsabilità pubbliche deve incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini (art. 4 della Carta Europea), vi è una "sussidiarietà orizzontale", o fra istituzioni pubbliche e società civile, in cui le istituzioni sono



La legge, quindi, mira ad un “welfare delle responsabilità”: responsabilità istituzionali pubbliche e responsabilità socialmente diffuse.

Il Piano di Zona, inoltre, tende all’integrazione del sistema sociale con quello sanitario (tramite la realizzazione dei “distretti socio-sanitari”).

Altro aspetto innovativo è rappresentato dall’art. 21 della L. 328/00, che prevede l’istituzione del “Sistema Informativo dei Servizi Sociali” allo scopo di assicurare una più profonda conoscenza dei bisogni sociali ed una puntuale raccolta di dati ed informazioni (fasi propedeutiche alla programmazione amministrativa in campo socio-assistenziale).

Sinteticamente, infine, vengono qui di seguito illustrati gli elementi costitutivi del Piano di Zona:

- analisi qualitativa e quantitativa dei bisogni e dei problemi della popolazione;
- individuazione delle risorse, pubbliche e private, disponibili ed attivabili sul territorio;
- definizione delle priorità e delle modalità di erogazione delle prestazioni e della loro gestione;
- definizione dei criteri, degli strumenti e delle procedure per la verifica dei risultati.

Si propone in Appendice (**scheda n. 1**) uno schema esplicativo riguardante un ipotetico modello organizzativo per la realizzazione del “Piano di Zona”.

Sin qui, brevemente, lo spirito della L. 328/00 che si pone come strumento innovativo nella gestione del sistema sociale in campo nazionale (essendo una “legge-quadro”, contiene principi e direttive cui dovranno ispirarsi le legislazioni delle singole Regioni, alle quali, comunque, la recente Legge Costituzionale n. 3/2001 ha assegnato competenza esclusiva in materia di Servizi Sociali).

Per gli operatori del settore nella Regione Siciliana, a maggior ragione, il problema è complesso: la Sicilia, regione a Statuto Speciale (“specialissimo”, secondo qualcuno), in materia di servizi sociali gode da sempre di competenza legislativa esclusiva; questo vuol dire che essa può autonomamente decidere quale strada seguire: emanare una propria legge in materia, che può anche discostarsi notevolmente dallo spirito della legge nazionale; recepire puramente e semplicemente la legge nazionale stessa (facendola propria); ma può perfino scegliere di non adottare alcuna legge, mantenendo la normativa regionale vigente.

---

chiamate a soddisfare i bisogni di servizio sociale solo allorché gli interessati stessi, o altri componenti della comunità locale, non sono in grado di provvedervi adeguatamente. L. n. 328 dell’08.11.2000, artt. 1 co. 5; 5 co. 1; 6 co. 3 lett. a) d) e).

La storia recente ci dice che le più significative leggi nazionali di riforma sono sempre state recepite (*rectius*, fatte proprie) dalla Regione Siciliana con l'adozione di corrispondenti provvedimenti legislativi propri (basti ricordare la legge di riforma del Sistema Sanitario Nazionale, la legge 142/90 sulla riforma dell'Ordinamento degli Enti Locali, la legge 241/90 sul Procedimento Amministrativo: tutti esempi di recepimento accompagnato spesso da modifiche ed innovazioni rispetto alla normativa nazionale).

Era ragionevole prevedere che anche per questa legge-quadro in materia di Servizi Sociali (la "328" citata) sarebbe stato imminente il recepimento, anche se era difficile ipotizzarne le modalità (se, cioè, sarebbero stati accolti *in toto* i principi e gli istituti in essa contenuti o piuttosto sarebbero stati riproposti con significative modifiche rese opportune dalla "specialità" del contesto normativo siciliano). Tale previsione era pienamente avvalorata dalla recente proposta di "Piano di indirizzo – verso il Piano socio-sanitario" redatta dall'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana, la quale, con esplicito riferimento alla necessità di attuare le linee-guida della L. 328/2000, a pagina 28 recita: "La Regione Siciliana si avvia verso una riforma profonda e duratura del sistema dei servizi socio-sanitari"; ed a pagina 37: "La piena attuazione della L. 328/00 introduce la necessità di giungere in tempi rapidi ad un intervento legislativo della Regione in alcune materie: 1. legge sulla Famiglia; 2. legge sull'immigrazione; 3. legge sul non profit; 4. legge di riordino delle IPAB; 5. leggi di riordino dell'assistenza socio-sanitaria. Tutti gli interventi legislativi settoriali verranno ricondotti, alla fine del programma triennale, ad un'unica legge quadro di riordino dei servizi socio-sanitari". Per una volta non vi era difetto di chiarezza!

Successivamente, le linee guida della suddetta "proposta per l'attuazione del piano socio-sanitario nella Regione Siciliana" sono state formalmente trasferite nel DPRS 04.11.2002 (che espressamente si richiama alla L. 328/00, per la quale, in definitiva, va riconosciuta l'immediata applicabilità in Sicilia in quanto "atto d'indirizzo generale e di riforma economico-sociale della Repubblica").

Tutto questo lascerebbe ragionevolmente supporre che il presente Regolamento Comunale, già alla data della sua entrata in vigore, rischia di soffrire di invecchiamento precoce, incombendo, come detto, una globale riforma regionale del sistema socio-sanitario, con conseguente modifica di gran parte della normativa di riferimento e con il grave rischio di rendere inadeguati molti dei contenuti dell'atto stesso.

L'Amministrazione Comunale di Racalmuto, però, ha ugualmente deciso di adottare il Regolamento. E ciò in base ad una duplice considerazione:

- a) gli strumenti regolamentari in uso finora risultano assolutamente

inadeguati e superati; è opportuno pertanto dotare il Comune di un nuovo atto normativo, più moderno e flessibile, che comunque esplicherà pienamente la sua efficacia sino a quando la Regione non opererà la riforma ipotizzata (e non è detto che ciò avvenga in tempi brevi);

- b) è confortante notare che la legge regionale siciliana di riferimento generale in materia socio-assistenziale - L.R. n. 22 del 09.05.86 – tuttora in vigore, ha avuto il grande merito di anticipare molti degli aspetti innovativi della L. 328/2000. In particolare: 1. principio di previsione (art. 2, punto a); 2. superamento della frammentarietà degli interventi (art. 2, punto d); 3. definizione di un piano triennale comunale (art. 5); 4. collegamento fra le strutture ed i servizi comunali (art. 5); 5. formazione ed aggiornamento degli operatori (art. 15, punto e); 6. previsione di quote di partecipazione al costo dei servizi (art. 15, punto f).

L'impianto legislativo regionale, quindi, non deve essere riformato, ma solo adeguato (non è azzardato dire che in questo caso si sono invertiti i termini del rapporto: è la legislazione nazionale che si è ispirata ad una legge regionale siciliana ampiamente anticipatrice, e non è viceversa).

E' quasi superfluo annotare che, nel momento in cui dovessero intervenire riforme legislative regionali in materia, l'Amministrazione Comunale provvederà comunque alle opportune modifiche ed integrazioni al presente Regolamento.

# TITOLI

## Finalità e Riferimenti normativi

### **Art. 1 (Finalità del Regolamento)**

Con il presente Regolamento si intende riaffermare il complesso dei principi, già esaminati in Preambolo, cui si ispirano le attività socio-assistenziali assegnate alla competenza comunale.

Tali principi si ricavano, per i diversi tipi di intervento, dalle fonti normative di riferimento indicate al successivo art. 2.

### **Art. 2 (Fonti normative di riferimento)**

#### Funzioni e competenze comunali

- Statuto Regione Siciliana
- L.R. n. 1 del 02.01.79 artt. 3 e 4 (attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative regionali)
- L.R. n. 22 del 09.05.86 (riordino servizi socio-assistenziali in Sicilia)
- L.R. n. 7/96 (fondo regionale per interventi socio-assistenziali)
- OO.EE.LL. (LL.RR.: 10/91, 25/00, 30/00 e ss. mm. e integr.)
- D. Lgs. n. 165/01 (norme in tema di lavoro nelle PP. AA.)
- L. n. 328 del 08.11.00 (legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
- DPRS del 04.11.02
- D. Lgs. n. 207/01 (abrogazione disciplina IPAB-L. 6972/1890: art. 10 L. 328/00)

#### Famiglia

- L. n. 448/98 art. 65 (assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori)
- L.R. n. 21 del 24.07.78 (consultori familiari)
- L. n. 431/98 art. 11 (contributi locazione)

#### Anziani

- L.R. n. 87 del 06.05.81 (“legge di settore”)

- L.R. n. 14 del 25.03.86 (integrazioni alla L.R. 87/81)
- L.R. n. 27 del 07.08.90 (modifiche e integrazioni LL.RR. 87/81 e 14/86)
- Circol. Ass. EE.LL. n. 4 del 03.07.00 (“commissioni-anziani”)
- L. n. 388/00 (famiglie con anziani non autosufficienti)
- L.R. n. 10 del 27.04.99 (ricovero anziani: attribuzione di competenze ai Comuni)

#### Infanzia e età evolutiva

- L. n. 285 del 28.08.87 (diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)
- L.R. n. 214 del 14.09.79 (asili-nido)
- L. n. 451 del 23.12.97 (istituzione Commissione Parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio Nazionale per l’infanzia)
- Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo – N. Y. 20.11.89
- L. n. 149/01 (misure alternative all’inserimento di minori in istituto. Modifica alla L. 184/83 – adozione e affidamento)
- L. n. 476 del 31.12.98 (adozione internazionale)
- L. n. 388/00 (abusi sessuali)
- L.R. n. 2/02 (misure per minori sottoposti a provvedimento dell’A.G.)

#### Handicap

- L.R. n. 68 del 18.04.81 (istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap)
- L.R. n. 16 del 28.03.86 (servizi al soggetto portatore di handicap in ambito familiare)
- L.R. n. 33/91 (modifiche alla L.R. precedente)
- L. n. 104 del 05.02.92 e succ. modd. (legge-quadro disabilità per qualsiasi fascia d’età)
- L. n. 388 del 23.12.00 art. 81 (risorse handicap grave)
- Decr. n. 470 del 13.12.01 (reg. concessioni finanziarie. ex L. 388/00 art. 81)
- L. n. 68/99 (diritto al lavoro dei disabili)

#### Tossicodipendenza

- L. n. 45 del 28.02.99 (droga e tossicodipendenza)
- D.P.R. 309/90 art. 127 (fondo lotta alla droga)

#### Maternità

- L. n. 448/98 art. 66 (assegno maternità)
- L. n. 53 dell’08.03.00 (dispos. per il sostegno della maternità e della paternità)

### Immigrati

- L. n. 40 del 06.03.98
- D. Lgs. n. 286 del 25.07.98 (T.U. Immigrazione)

### Nomadi e emarginati

- L. n. 328/00 (senza fissa dimora)

### Disabili mentali

- L.R. n. 215 del 14.09.79 (Tutela Salute Mentale)
- Circ. Ass. EE. LL. n. 7 del 29.09.99 (dimessi o. p. accolti in strutture socio-assistenziali)
- Circ. Ass. EE. LL. n. 3 del 14.06.00 (direttive per il ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali)
- L.R. n. 2/02 (spese per comunità alloggio per minori sottoposti a provv. dell'A.G.M. e per disabili mentali)
- DPRS n. 158 del 14.06.96

### Rimpatrio salme

- L.R. n. 57/85

### Rientro emigrati

- L.R. n. 38/84
- L.R. n. 55/80 (rientro definitivo emigrati)
- L. n. 744 del 19.10.70 e ss. mm. (profughi italiani e rimpatriati)
- D. Lgs. n. 286/98 (politiche migratorie)

### Strumenti di intervento

- Assistenza economica – ISEE: D. Lgs. n. 109 del 31.03.98 e D. Lgs. n. 130 del 03.05.00; DPCM 242/01 e DPCM 18.05.01  
L.R. 22/86 art. 3; DPRS 28.05.87; L.R. 1/79 art. 3; L.R. 33/91 art. 12
- Servizio civico – L. n. 64 del 06.03.01 e DPCM 10.08.01
- Obbligati per legge – art. 433 cod.civ.
- Servizi aperti e servizi residenziali - L.R. 87/81; L.R. 10/99 (ricoveri);  
L. n. 328/00 art. 22; L.R. n. 2/02.
- Convenzioni e Contratti - art.26 L.R. 22/86 (albo regionale);  
L. n. 328/00; DPCM 30.03.01; L.R. n. 7 del 02.08.02  
Affidamento: L.R. 4/96 art. 15; L.R. 22/96 art. 21; Dirett. CEE 97/52 rec. con D.Lgs. 65/00; L. 39/02 art. 53

### Organizzazione e procedure

- ISE ed ISEE: D. Lgs. 109/98 – DPCM 221 del 07.05.99
- L. 142/90 (L.R. 48/91 – L.R. 30/90)

### Personale

- Servizio sociale professionale art. 22 L. 328/00
- Segretariato sociale art. 22 L. 328/00

### Azione di rivalsa e di ripetizione

- Art. 433 c.c. – L.R. 22/86

### Tutela del cittadino

- Accesso agli atti amministrativi: L.R. 10 del 30.04.91 (L. n. 241/90)-  
DPRS 12 del 16.06.98

### Privacy

- L. n. 675 del 31.12.96 (e D. Lgs. 135/99)

# **TITOLO II**

## **MATERIE DI INTERVENTO**

### **Art. 3 (Settori di intervento)**

L'attività amministrativa del Comune in materia socio-assistenziale si articola nei seguenti settori di intervento:

- Famiglia e Popolazione
- Anziani
- Infanzia ed Età evolutiva
- Handicap ed altre disabilità
- Tossicodipendenza
- Devianza e rapporti dei minori con l'A.G.
- Maternità
- Immigrati
- Nomadi ed Emarginati
- Disabili mentali
- Rimpatrio salme
- Rientro emigrati
- Assistenza alle famiglie di detenuti e delle vittime del delitto e assistenza post-penitenziaria
- Profughi ed Immigrati

## **CAPO I Famiglia e Popolazione**

### **Art. 4 (Contenuti)**

Il Comune, in attuazione della normativa generale indicata all'art. 2, riconosce e sostiene la funzione della famiglia quale unità sociale primaria e luogo di sintesi dei bisogni della persona.

In piena coerenza con lo spirito e con gli scopi enunciati nel Preambolo del presente Regolamento, la famiglia viene assunta come



riferimento essenziale per i servizi socio-assistenziali apprestati dall'Amministrazione Locale.

### **Art. 5 (Interventi)**

Allo scopo di attenuare o rimuovere (ove possibile) situazioni di disagio di natura economica, psicologica o ambientale, il Comune prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) Segretariato sociale;
- b) Servizio Sociale professionale;
- c) Assistenza economica;
- d) Assistenza domiciliare ed abitativa;
- e) Centri diurni e centri sociali polivalenti;
- f) Soggiorni-vacanze;
- g) Altre forme di assistenza, anche integrative delle precedenti, rivolte a situazioni di disagio familiare.

### **Art. 6 (Rinvio)**

Per la disciplina di dettaglio relativa agli interventi elencati nel precedente art. 5 si rimanda al Titolo III di questo Regolamento.

### **Art. 7 (Integrazione)**

Afferiscono agli interventi volti al sostegno ed alla promozione della persona e della famiglia, oltre a quelli elencati all'art. 5, anche tutti gli altri servizi in campo socio-assistenziale, i quali, pur essendo oggetto di specifica disciplina nel prosieguo del Regolamento (artt. 8 ss.), sono rapportabili al presente Capo (Famiglia e Popolazione).

## **CAPO II**

### **Anziani**

#### **SEZIONE I**

##### **Art. 8** **(Contenuti)**

Il Comune, nell'ambito delle funzioni generali di promozione umana e sociale, rivolge particolare attenzione ai problemi delle persone anziane, considerate soggetti appartenenti ad una categoria "debole" particolarmente esposta a rischi di disagio economico e/o psicologico.

Gli interventi apprestati dall'Ente privilegiano i criteri di domiciliarietà e di sostegno alla vita di relazione nella comunità locale.

##### **Art. 9** **(Interventi)**

Gli interventi di politica sociale mirati al sostegno della "terza età", in ambito comunale, si realizzano attraverso l'erogazione dei seguenti servizi:

- a) Ricovero in strutture idonee all'accoglienza di anziani inabili;
- b) Assegni personali come forma di intervento economico alternativo all'istituzionalizzazione;
- c) Assistenza domiciliare;
- d) Soggiorni climatici, ecc...;
- e) Integrazione lavorativa;
- f) Trasporto urbano ed extraurbano gratuito;
- g) Centri diurni e di assistenza.

##### **Art. 10** **(Rinvio)**

I servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g) del precedente art. 9 sono disciplinati dalle norme contenute nel Titolo III, al quale si rimanda.

## **SEZIONE II<sup>1</sup>**

### **Art. 11 (Integrazione lavorativa: scopi)**

Allo scopo di contribuire al superamento della condizione di solitudine, causa principale di disagio personale e di emarginazione sociale, cui l'anziano è facilmente esposto, il Comune realizza iniziative di "integrazione lavorativa" tendenti a valorizzare le capacità e le competenze del soggetto, considerandolo veicolo privilegiato per una compiuta affermazione della dignità della persona anziana.

Il servizio si rivolge a soggetti autosufficienti ed ha lo scopo di promuovere il loro recupero ad una vita attiva ed integrata.

### **Art. 12 (Integrazione lavorativa: attività)**

Il servizio di "Integrazione lavorativa anziani" si realizza attraverso le seguenti attività:

- Sorveglianza presso scuole
- Sorveglianza e cura degli impianti sportivi
- Sorveglianza ed assistenza nei centri diurni
- Insegnamento di discipline umanistiche o scientifiche
- Visite guidate a Musei, Monumenti, ecc...
- Sorveglianza in gite per minori
- Accompagnamento di soggetti portatori di handicap
- Attività di sostegno in favore di altri anziani inabili (lettura, conversazione, compagnia)
- Piccola manutenzione di strutture pubbliche

### **Art. 13 (Accesso al servizio)**

Può accedere al servizio l'anziano che abbia compiuto l'età di 60 anni, se uomo, 55 anni, se donna e che abbia prodotto apposita domanda in carta libera a seguito di bando comunale, allegando:

- Idonea certificazione medica da cui si evinca l'idoneità fisica del richiedente;
- Documentazione sulla propria situazione reddituale.

---

<sup>1</sup> Della materia relativa al "Servizio Civico", il presente Regolamento si occupa più diffusamente nel Titolo III, Capo II, Sez. VIII (artt. 104 – 111).

L'ufficio di servizio sociale, nell'istruire le pratiche, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria e potrà procedere agli opportuni controlli circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso al servizio.

#### **Art. 14 (Utenza)**

All'ammissione degli utenti al servizio provvede il competente organo comunale con proprio provvedimento, acquisito il parere<sup>2</sup> della Commissione Consultiva Anziani.

L'Assessore ai Servizi Sociali, tramite l'ufficio addetto, predispone gli ordini di servizio per l'assegnazione degli anziani ammessi ai vari servizi previsti, tenendo conto delle esigenze operative e delle capacità degli operatori.

#### **Art. 15 (Modalità del servizio)**

Gli ammessi al servizio devono possedere i seguenti requisiti: a) residenza nel comune; b) idoneità a svolgere il servizio, attestata da certificato medico; c) assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso, attestata tramite autocertificazione.

Gli addetti non potranno in nessun caso svolgere prestazioni superiori alle due ore giornaliere (anche non continuative, se le esigenze del servizio lo richiederanno).

Gli addetti possono essere riconfermati solo due volte per anno a trimestri alternati. Con gli stessi, in riferimento ai rispettivi incarichi, saranno tenuti appositi incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

Sia l'A.C. che gli interessati possono in qualsiasi momento recedere dal contratto, senza alcun preavviso, con semplice comunicazione scritta.

Gli operatori in servizio beneficeranno di copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile.

#### **Art. 16 (Compensi)**

Il compenso orario forfettario sarà quello fissato di volta in volta dalla Regione Siciliana con apposita circolare.

---

<sup>2</sup> Il parere è obbligatorio, ma non vincolante.

**Art. 17**  
**(Rimborsi accessori)**

Eventuali piccole riparazioni alle attrezzature fornite dall'Amministrazione agli anziani per lo svolgimento dei servizi, previa autorizzazione, potranno essere eseguite direttamente o indirettamente a cura degli stessi operatori e saranno rimborsati tempestivamente, su presentazione di regolare fattura o ricevuta, tramite il servizio economato.

**SEZIONE III**

**Art. 18**  
**(Trasporto urbano)**

Il Comune, in considerazione del rilevante sviluppo urbanistico che ha determinato, negli ultimi decenni, l'espansione dell'agglomerato abitativo verso zone periferiche della città con conseguente disagio per numerosi abitanti, specie per gli anziani, che vogliono spostarsi verso il centro storico (ove sono concentrati i principali servizi), avvalendosi della potestà attribuitagli dall'art. 1 della L.R. n. 10 del 04.06.64, istituisce il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano nel territorio di Racalmuto.

Ove, per motivi tecnico-organizzativi e/o finanziari, non fosse possibile assumere la gestione diretta del servizio, l'Ente vi provvede tramite concessione per asta pubblica a ditta specializzata, previa approvazione di apposito disciplinare (all'uopo predisposto dall'U.T.C.) e previo parere tecnico della Direzione Compartimentale M.C.T.C. sul "programma di servizio" relativo agli orari ed alle corse urbane.

**Art. 19**  
**(Aventi diritto al trasporto gratuito)**

Il Comune, su istanza dell'interessato, assicura il rilascio di un abbonamento per il trasporto gratuito sulle linee urbane agli anziani la cui situazione economica sia corrispondente ai parametri di cui al successivo Titolo III, Capo III.

Il limite di spesa pro-capite per l'acquisto dell'abbonamento gratuito di cui al comma precedente è fissato, secondo l'art. 16 della L.R. 87/81, in Euro 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Le disposizioni del presente articolo sono estese ai mutilati e agli invalidi di guerra e civili di guerra, ai Cavalieri di Vittorio Veneto, alle vedove e agli orfani dei caduti e dispersi in guerra.

## SEZIONE IV

### Art. 19 bis (Commissione Consultiva)<sup>3</sup>

Sui programmi e sugli interventi relativi ai servizi socio-assistenziali diretti agli anziani<sup>4</sup> è richiesto il parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'apposita Commissione Consultiva per gli anziani prevista dalla L.R. n. 27/90 e resa obbligatoria per tutti i Comuni dalla L.R. n. 30/93 (fonti normative richiamate, da ultimo, dalla Circ. Ass. EE. LL. n. 4 del 03.07.00).

La Commissione Consultiva anziani è composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, e da quattro rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La sua durata coincide con il mandato del Sindaco che l'ha nominata. I suoi membri possono ottenere il rinnovo dell'incarico.

La Commissione assolve ai seguenti compiti:

1. Proporre, entro il mese di novembre di ogni anno, il programma annuale degli interventi in relazione ai bisogni dell'utenza e alle risorse disponibili;
2. Formulare proposte per la concreta realizzazione degli interventi programmati;
3. Promuovere indagini, studi, ricerche e rilevamenti sui bisogni diffusi degli anziani presenti nel territorio.

La Commissione si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria; il Presidente o un terzo dei componenti possono chiederne la convocazione in seduta straordinaria. L'avviso di convocazione deve essere recapitato nei cinque giorni antecedenti la riunione, nel primo caso; nelle ventiquattr'ore, nel secondo caso.

Circa il *quorum* strutturale, è prescritta la presenza della metà più uno dei componenti. Il *quorum* funzionale invece si raggiunge con il voto favorevole della metà più una dei presenti<sup>5</sup>.

Il parere della Commissione ha carattere preventivo e obbligatorio; non è vincolante.

Ogni decisione adottata dagli Organi comunali in difformità del parere suddetto, dovrà essere adeguatamente motivata.

Nei casi di comprovata urgenza e per interventi che comportino esigui oneri finanziari, il Sindaco e la G.C. possono adottare i necessari

---

<sup>3</sup> Sulla Commissione anziani si veda anche l'art. 157 del presente Regolamento.

<sup>4</sup> Ai fini dell'erogazione dei servizi socio-assistenziali la L.R. 87/81 e ss. mm. definisce "anziani" le persone che abbiano compiuto 55 anni, per le donne e 60 anni, per gli uomini.

<sup>5</sup> Il *quorum* strutturale è richiesto per la validità della seduta, mentre il *quorum* funzionale riguarda la validità della deliberazione.

provvedimenti anche prescindendo dal parere della Commissione, salvo l'obbligo di darne comunicazione alla prima seduta utile della stessa.

I lavori della Commissione Consultiva si svolgono presso locali forniti dall'A. C.

Alle sedute della Commissione è presente un funzionario comunale con compiti di segretario verbalizzante. Allo stesso compete anche la custodia degli atti.

## **C A P O III**

### **Infanzia ed età evolutiva**

#### **SEZIONE I**

##### **Art. 20 (Contenuti)**

Le complesse problematiche legate all'infanzia e all'età evolutiva (peraltro strettamente connesse a quelle della famiglia in generale) impongono all'Ente pubblico locale specifici interventi indirizzati alle più svariate forme di assistenza e tutela dei minori.

L'ampiezza di tale campo di interesse e la molteplicità delle iniziative che essa comporta, sono riconducibili al fondamentale obiettivo "tipico" della funzione socio-assistenziale: prevenire e/o rimuovere situazioni di disagio materiale e psicologico, le quali, colpendo i minori, rappresentano gravi fattori di rischio alle diverse forme di devianza sociale (fino alla criminalità minorile).

In questa delicata materia, gli interventi necessari possono risultare ben più ampi rispetto a quelli legislativamente definiti. Da qui l'esigenza di una attenta valutazione dei servizi apprestati dal Comune in riferimento alla loro concreta capacità di produrre effetti favorevoli per gli utenti.

##### **Art. 21 (Interventi)**

La politica socio-assistenziale in favore dei minori si attua, in ambito Comunale, attraverso i seguenti interventi:

- a) Ricovero in strutture idonee ad accogliere minori che si trovino in particolari condizioni di svantaggio;

- b) Assegni personali come forma di intervento economico a sostegno del minore (nei casi e con le modalità espressamente indicati al Titolo III, Capo II (“Assistenza economica”) del presente Regolamento;
- c) Centri diurni e di assistenza per minori;
- d) Attività culturali e ricreative (compresi i c. d. “soggiorno-vacanze”);
- e) Asili nido;
- f) Assistenza scolastica;
- g) “Telefono amico”;
- h) Minori esposti all’abbandono;
- i) Affidamento familiare.

## **Art. 22 (Rinvio)**

I servizi di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del precedente art. 21 sono disciplinati dalle norme del Titolo III, al quale si rimanda.

## **SEZIONE II**

### **Art. 23 (Asili nido)**

Il Comune, aderendo allo spirito delle leggi regionali di settore (LL.RR. nn. 214 del 14.09.79 e ss. mm.) ed in attuazione delle disposizioni in esse contenute, provvede alla istituzione ed alla gestione dell’asilo-nido nell’ambito territoriale di propria pertinenza.

L’asilo-nido è un servizio aperto a tutti che mira a garantire un efficace intervento nel processo educativo del bambino per un dinamico sviluppo della sua personalità.

Riguardo all’organizzazione generale ed al funzionamento dell’asilo nido ed alle modalità di fruizione del servizio<sup>6</sup>, si rinvia alle norme contenute nell’apposito Regolamento che l’Ente, entro un termine congruo, provvederà ad adottare.

Nelle more dell’approvazione dello strumento normativo di cui al comma precedente si farà riferimento al Regolamento in vigore (deliberazione di C.C. n. 27 del 29.02.82 e ss.mm.).

---

<sup>6</sup> Trattandosi di servizio pubblico a domanda individuale (art. 6 D.L. n. 55 del 28.02.83, convertito in L. n. 131 del 26.04.83), è prevista la partecipazione delle famiglie alla parziale copertura del costo.



## **SEZIONE III**

### **Art. 24 (Telefono amico)**

Al fine di fornire alla collettività un efficace strumento di supporto specifico sulle tematiche attinenti all'infanzia e all'età evolutiva, l'Amministrazione Comunale istituisce il servizio "Telefono amico". Il servizio si rivolge in special modo alle situazioni di disagio della popolazione minorile e si prefigge di fornire consulenze professionali avvalendosi della collaborazione di qualificati specialisti (psicologi, sociologi, neuropsichiatri, assistenti sociali).

Le modalità di fruizione del servizio (numeri telefonici, tempi, orari) sono ampiamente pubblicizzate nelle forme opportune.

## **SEZIONE IV**

### **Art. 25 (Minori esposti all'abbandono: adozione ed affidamento)**

La nuova legge sulle adozioni e sull'affidamento, L. 28.03.2001 n. 149, che ha considerevolmente modificato la precedente disciplina dettata dalla L. 184/83 e che si ispira ai principi generali contenuti nella "Convenzione Internazionale dei diritti del Fanciullo" adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1989 e ratificata dall'Italia con L. 176/91, riafferma il diritto del minore ad avere stabili legami affettivi, quindi una famiglia (sovvertendo la concezione della precedente disciplina, che sembrava indulgere troppo al bisogno degli adulti di avere dei figli).

Adozione e Affidamento sono considerati misure estreme a cui ricorrere nell'esclusivo interesse del minore. Stato, Regioni ed Enti Locali sono chiamati ad intervenire per sostenere i nuclei familiari a rischio, allo scopo di prevenire l'abbandono minorile (anche in considerazione del nuovo principio secondo cui la condizione di indigenza dei genitori non può configurare una causa della condizione di adottabilità del figlio). Qualora gli interventi di sostegno familiare non abbiano effetto, la legge prevede, quale ulteriore strumento protettivo, l'istituto dell'Affidamento (inserimento del minore in una famiglia diversa da quella originaria, quale provvedimento a carattere temporaneo destinato a cessare nel momento in cui vengono meno le difficoltà che lo avevano determinato).

## **Art. 26**

### **(Continua: adozione e affidamento – Compiti del Comune)**

Fra i compiti che la L. 149/01 assegna al Comune, particolare rilievo assume quello – già evidenziato all'articolo precedente – degli interventi in favore dei nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l'abbandono.

Il Comune, inoltre, promuove iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare; organizza corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali; favorisce iniziative di incontro e formazione per famiglie che intendono avere in affidamento o in adozione minori.

Il Comune, per la realizzazione delle attività di cui al capoverso precedente, può stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie.

Tutte le iniziative di competenza del Comune devono essere realizzate nel rispetto della propria autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Il Comune, tramite i propri servizi di assistenza sociale, unitamente agli organi di pubblica sicurezza, provvede all'espletamento delle indagini disposte dal Presidente del Tribunale per i minorenni o dal giudice da lui delegato, nonché all'esecuzione di ogni altro provvedimento adottato dallo stesso Tribunale nell'ambito delle procedure di adozione e di affidamento dei minori (in particolare, nell'accertamento della situazione di abbandono per la conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità – art. 8 L. 184/83 – e nella predisposizione degli atti finalizzati all'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo - art. 2 L. 184/83).

## **Art. 27**

### **(Continua: adozione internazionale)**

I servizi socio-assistenziali del Comune, unitamente alle Aziende Sanitarie Locali, svolgono le attività elencate dall'art. 29 bis co. 4 e art. 34 L. 31.12.98 n. 476 in materia di “adozione internazionale” (esecuzione della Convenzione dell'Aja del 29.05.93).

Le attività suddette si riferiscono ai seguenti compiti:

- a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati ex art. 39 ter L. 184/83 per come modificata dalla L. 476/98 e sulle altre forme di solidarietà verso i minori in difficoltà;
- b) preparazione degli aspiranti all'adozione;
- c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi al fine di fornire ogni elemento utile per

la valutazione da parte del Tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

In mancanza della figura professionale dell' "assistente sociale" nel Comune interessato, le procedure previste dalla legge sull'adozione internazionale sono espletate da altro assistente sociale appartenente al Comune più vicino, su indicazione del "Comune capofila"<sup>7</sup>.

Circa gli "Enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale" di cui al co. 2, lett. a) del presente articolo, si fa riferimento allo specifico "Albo" (periodicamente approvato con Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'art. 39, co. 1, lett. E L. 184/83, come sostituito dall'art. 3 L. 476/98 – ratifica ed esecuzione Convenzione dell'Aja del 29.05.93 -).

Gli "Enti autorizzati" svolgono i propri compiti in conformità alle linee guida approvate dalla suddetta Commissione per l'Adozione Internazionale con deliberazione 09.01.02, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 16.01.02 – Serie generale, pagg. 42-59.

## **Art. 28**

### **(Continua: assistenza minori non riconosciuti)**

La competenza sull'assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre e delle gestanti nubili (c.d. "ragazze-madri") è attribuita ai Comuni in virtù della L.R. n. 33 del 23.05.91.

Possono usufruire dell'assistenza le madri naturali dei minori il cui stato civile risulti essere:

- nubile
- separata legalmente
- divorziata
- vedova (nel qual caso il figlio deve essere nato non dopo 300 giorni dalla morte del marito: presunzione di concepimento durante il matrimonio).

Il sussidio decorre dal giorno della nascita se l'istanza è presentata entro il 90° giorno di vita del minore o dal giorno dell'inoltro della richiesta se la stessa è presentata posteriormente al suddetto periodo. L'erogazione del sussidio cessa al compimento del 16° anno di età del figlio. L'istanza deve essere comunque prodotta non oltre il compimento del 9° anno di vita del minore.

---

<sup>7</sup> Ai fini dell'individuazione del "Comune capofila" – in attuazione della legge in questione – si propone in Appendice l'elenco dei Comuni della Sicilia con l'indicazione delle aree distrettuali (fonte: Direttiva Internazionale Regione Siciliana Assessorato Enti Locali e Sanità n. 1274/905 del 16.06.2000).

La sussistenza del diritto alla prestazione assistenziale è accertata secondo le regole stabilite dal Titolo III del presente Regolamento (“Assistenza economica”), cui si rinvia.

Non è dovuta assistenza economica nei casi in cui risulti che il padre naturale o i nonni provvedano in modo soddisfacente al mantenimento del minore e nei casi in cui il minore stesso sia destinatario di provvedimenti di affidamento presso altra famiglia o di ricovero presso istituti specializzati a carico di Enti pubblici.

Le madri che contraggono matrimonio non possono più usufruire dell’assistenza economica.

Il sussidio economico è fissato, per il 1° figlio, in una somma giornaliera pari al 50% dell’ultima retta di ricovero dei minori a convitto per come determinata da apposito Decreto Ass. EE. LL.; per i figli successivi al primo, la percentuale suddetta è fissata in 40%. Nell’ipotesi di futura soppressione dei convitti, fatta salva la modificabilità della presente norma, la quantificazione del sussidio continuerà ad essere determinata con il criterio suddetto, in base all’ultimo Decreto Assessoriale, ma verrà annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT.

E’ previsto anche un contributo “di pronto intervento”, nella misura di Euro 250,00, una tantum, per i casi di comprovata necessità e urgenza di provvedere a particolari bisogni del minore. La stessa somma, una tantum, può essere erogata, su richiesta della gestante, quale sussidio alle spese necessarie per il nascituro.

## **SEZIONE V**

### **Art. 29 (“Piano Infanzia”)**

Il Comune di Racalmuto aderisce al Programma triennale di azioni e interventi per la promozione della responsabilità verso l’infanzia, denominato “Piano Infanzia 2000/2003”, predisposto in seno all’ “ambito territoriale AG 3” composto dai seguenti Comuni: Canicatti (capofila), Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto, Ravanusa (in collaborazione con: Azienda USL 1 – Distretto di Canicatti, Centro Giustizia Minorile di Palermo, Istituti Scolastici, Terzo Settore).

Il Comune di Racalmuto, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi necessari a sostenere gli oneri da essi derivanti, si impegna ad aderire a future iniziative concertate in ambito intra ed ultra-comunale tese a sviluppare una nuova sensibilità verso i problemi dell’infanzia e della devianza giovanile, nell’intento di recitare un ruolo significativo negli interventi generali da realizzarsi secondo la logica innovativa della L.

328/00. In particolare, il Comune di Racalmuto aderirà, di volta in volta, ai futuri Programmi da predisporre e realizzare con cadenza triennale in seno all' "ambito territoriale AG 3".

## **CAPO IV**

### **Handicap e altre disabilità**

#### **SEZIONE I**

##### **Art. 30** **(Principi generali)**

Nel rispetto delle indicazioni contenute nella legislazione di settore (Legge-quadro n. 104/92, L. n. 162/98, L. n. 33/91, L.R. n. 16/86, L.R. n. 68/81, L.R. n. 22/86, L. n. 68/99) e delle finalità previste dall'art. 1 L. n. 104 del 05.02.92, il Comune provvede ad erogare i servizi contemplati dal presente Capo in favore delle persone portatrici di handicap fisico, psichico o sensoriale<sup>8</sup>.

Detti servizi mirano a realizzare i seguenti obiettivi:

- a. garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà della persona portatrice di handicap, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nella società;
- b. prevenire e rimuovere – ove possibile – le condizioni invalidanti che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente lett. a.;
- c. perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche e/o psichiche;
- d. predisporre strumenti ed interventi idonei alla tutela giuridica ed economica del soggetto portatore di handicap e al superamento dei rischi di emarginazione.

Scopo dei servizi erogati dal Comune è quello di favorire la permanenza del disabile nel proprio ambiente familiare, nella convinzione che interventi tesi alle diverse forme di ricovero debbano considerarsi rimedi estremi. In questa logica si pongono anche gli interventi socio-assistenziali a favore della famiglia previsti in via generale nel Titolo II, Capo I del presente Regolamento.

---

<sup>8</sup> Alcuni servizi in favore dei portatori di handicap sensoriale sono erogati dalla Provincia. Al Comune, pertanto, spettano le competenze residue.

### **Art. 31 (Tipologia dei servizi)<sup>9</sup>**

I servizi comunali di assistenza in favore dei soggetti portatori di handicap sono riconducibili alle seguenti quattro categorie:

- 1) Aiuto domestico
- 2) Sostegno economico
- 3) Assistenza abitativa
- 4) Trasporto presso centri di riabilitazione e di formazione professionale.

### **Art. 32 (Aiuto domestico)**

E' beneficiaria del servizio la famiglia naturale o affidataria di soggetti portatori di handicap la quale, per qualsiasi motivo, è impossibilitata a prestare sufficiente assistenza al soggetto minorato. Tale condizione può rivestire carattere permanente o anche transitorio.

La fruizione del servizio cessa al venir meno delle condizioni richieste per la sua erogazione.

Le prestazioni oggetto del servizio consistono in attività di assistenza per atti elementari della vita quotidiana<sup>10</sup>, nonché nell'espletamento di incombenze "esterne"<sup>11</sup>.

Il servizio sociale comunale, con periodicità semestrale, effettua controlli sulla erogazione del servizio al fine di valutarne l'efficacia e predisporre, ove necessario, gli opportuni accorgimenti volti al miglioramento dello stesso.

Nel caso il soggetto assistito evidenziasse un aggravamento della minorazione o una regressione della disabilità, l'assistente sociale del Comune avrà cura di darne comunicazione alle competenti autorità sanitarie.

---

<sup>9</sup> Il servizio di "assistenza igienico-personale" nell'ambito dell'integrazione scolastica, già di competenza dei Comuni, viene ora gestito dall'Istituzione Scolastica (CCNL 98/01; Circ. n. 16 del 13.11.02 Ass. EE. LL. Regione Siciliana). Il Comune però è chiamato ad espletare il servizio qualora l'istituzione scolastica risultasse, per qualsiasi motivo, inadempiente.

<sup>10</sup> Per "atti elementari della vita quotidiana" devono intendersi per esempio: sollevamento dal letto, pulizia personale, vestizione, preparazione dei pasti e assistenza nell'alimentazione, ausilio per la deambulazione e in esercizi fisici elementari, ecc.

<sup>11</sup> Per "incombenze esterne" si intendono tutte quelle attività necessarie alla gestione della famiglia e/o del soggetto da compiersi presso luoghi diversi dall'abitazione: espletamento pratiche burocratiche, partecipazione ad eventi culturali e/o ricreativi, accompagnamento presso studi medici o fisioterapici, ecc.

**Art. 33**  
**(Sostegno economico)**

Questa forma di intervento si concede in casi eccezionali, tali da configurare condizioni più vantaggiose rispetto alla prestazione di “aiuto domestico” (al quale pertanto si pone come alternativa).

La misura del sostegno economico è fissata nella somma corrispondente ad un terzo dell’indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.

**Art. 34**  
**(Assistenza abitativa)**

Viene erogata dal Comune nelle seguenti forme:

- alle famiglie che vivono in abitazione di edilizia convenzionata
- in favore di famiglie che vivono in abitazione in locazione da privati o enti pubblici
- attraverso l’assunzione degli oneri per l’acquisto di ausili tecnici delle abitazioni connessi alla tipologia di handicap dell’assistito.

**Art. 35**  
**(Trasporto presso centri)**

Il Comune, al fine di agevolare i soggetti portatori di handicap, organizza e gestisce (in proprio o in convenzione con operatori esterni, secondo la Circ. Ass. EE. LL. n. 5 del 30.03.95 ) il servizio di trasporto per la frequenza degli assistiti a corsi di formazione professionale o per la frequenza presso centri di riabilitazione.

La fruizione del servizio è gratuita (rimanendo sganciata da qualsiasi requisito reddituale: LL.RR. n. 68/81 e 16/86; L. n. 104/92).

Al trasporto presso i centri di cui al primo comma può provvedere, previa espressa richiesta, la famiglia dell’assistito servendosi di mezzi propri. In questo caso potrà essere corrisposto, a titolo di rimborso spese, una somma corrispondente ad 1/5 del costo della benzina per km, sulla base delle presenze giornaliere debitamente documentate tramite attestazione rilasciata dai centri frequentati.

**Art. 35 bis**  
**(Equipe pluridisciplinare: accertamento)**

In ordine agli interventi di cui ai precedenti artt. 32, 33 e 34, è necessario l'accertamento da parte della equipe pluridisciplinare, chiamata ad indicare la tipologia di intervento più idonea alle specifiche esigenze del soggetto assistito.

L'accertamento viene disposto dalla autorità sanitaria competente cui l'ufficio servizi sociali del comune provvede ad inviare espressa richiesta (nell'ambito della attività istruttoria relativa al servizio).

**SEZIONE II**

**Art. 36**  
**(Limiti di reddito)<sup>12</sup>**

I limiti di reddito richiesti per l'accesso ai servizi di cui ai precedenti artt. 32, 33 e 34 (Aiuto domestico, Sostegno economico, Assistenza abitativa), sono stabiliti al successivo Titolo III, Capo III, a cui si rimanda.

Il servizio di trasporto presso centri riabilitativi è erogato in forma gratuita, rimanendo sganciato – per espressa disposizione legislativa – da ogni rapporto con il reddito del soggetto o del nucleo familiare (come già sancito al precedente art. 35).

**Art. 37**  
**(Aventi diritto)**

Sono ammessi ai servizi di cui agli articoli precedenti tutti i cittadini residenti, domiciliati o che abbiano temporanea dimora sul territorio di Racalmuto che siano riconosciuti portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali. Il diritto alla fruizione dei servizi stessi cessa qualora la sede (nelle tre forme anzidette) della persona fisica interessata venga trasferita in ambito territoriale non pertinente il Comune di Racalmuto.

---

<sup>12</sup> I criteri per la individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISE di cui al Titolo III, Capo III del presente Regolamento) ai sensi del D. Lgs n. 109 del 31.03.98 modificato dal D. Lgs n. 130 del 03.05.2000, del DPCM n. 242 del 04.04.2001 e del DPCM 18.05.2001 devono ritenersi applicabili anche alla materia delle prestazioni assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicap. Tali criteri hanno sostituito i limiti di reddito per l'accesso a tali prestazioni previsti dalla L.R. 16/86, emanata ai sensi della L.R. 68/81 (poi modificati dalla L.R. 33/91), riaffermati da diversi Decreti e Circolari dell'Assessorato EE. LL. in riferimento alle competenze del Comune elencate nell'art. 16 della L.R. 22/86. In particolare, i criteri ISEE, introdotti in Sicilia con DPRS 19.06.2000, sono richiamati all'art. 53 L.R. 22/86 nella parte in cui prevede che "i nuovi limiti di reddito" sarebbero stati stabiliti con successivo Decreto Assessoriale.



Egual diritto ai servizi godono i cittadini stranieri che abbiano residenza, domicilio o temporanea dimora nel territorio del Comune.

La condizione di “persona portatrice di handicap” (cui specificamente sono rivolti gli interventi regolati dal presente Capo) dovrà essere comprovata tramite idonea certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria, ai sensi dell’art. 1 L. 295/90.

### **Art. 38**

#### **(Modalità per l’accesso ai servizi e per l’erogazione degli stessi)**

I soggetti interessati alle prestazioni assistenziali regolate dal presente Capo dovranno produrre richiesta scritta corredata dalla certificazione attestante la condizione di “portatore di Handicap” (con indicazione del tipo e della gravità della menomazione).

In riferimento ai servizi di cui agli artt. 32, 33 e 34, l’ufficio di servizio sociale avrà cura di segnalare il caso all’equipe pluridisciplinare, allo scopo di ottenerne il prescritto accertamento ai sensi del precedente art. 35 bis.

Per la fruizione del servizio di cui all’art. 35, l’interessato dovrà produrre, unitamente alla domanda, certificazione medica contenente la indicazione specifica della necessità di terapie riabilitative presso centri specializzati.

L’erogazione dei servizi dovrà tenere conto delle effettive disponibilità finanziarie del Comune e pertanto, ove i fondi disponibili da destinare a detti servizi risultassero insufficienti al soddisfacimento della totalità delle istanze prodotte, verrà predisposta apposita graduatoria degli aventi diritto, formulata in osservanza dei seguenti criteri di priorità:

- a) livello di gravità dell’handicap, anche in relazione al grado di assistenza assicurata al soggetto dai familiari;
- b) inidoneità dell’alloggio ad assicurare condizioni sufficienti di vivibilità in rapporto alla menomazione dell’assistito;
- c) livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare convivente;
- d) coinvolgimento economico dei soggetti obbligati per legge ex art. 433 c. c.

### **Art. 39**

#### **(Controlli)**

Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni soggettive per il diritto alla fruizione dei servizi, l’ufficio può predisporre controlli semestrali a mezzo dell’equipe pluridisciplinare della competente AUSL.

## **CAPO V**

### **Tossicodipendenza**

#### **Art. 40** **(Contenuti e interventi)**

Il Comune, compatibilmente alle strutture effettivamente disponibili e nel rispetto delle funzioni assegnate in materia ad altre Istituzioni, appresta - agendo in rapporto di complementarietà rispetto alle specifiche iniziative delle autorità sanitarie - gli interventi necessari alla prevenzione e/o alla rimozione dei fenomeni legati al “problema droga”. In considerazione della specificità del problema stesso, il Comune contribuisce al superamento delle situazioni di disagio causate da fenomeni di tossicodipendenza attraverso l'erogazione dei diversi servizi socio-assistenziali rivolti alle famiglie e alla popolazione, secondo le regole stabilite per i vari “strumenti di intervento” (alle cui norme del presente Regolamento si rimanda).

## **CAPO VI**

### **Devianza e rapporti dei minori con l'A.G.**

#### **Art. 41** **(Prevenzione per minori a rischio)**

Il Comune fornisce un servizio gratuito per minori in difficoltà, frequentanti le scuole elementari e medie inferiori, attraverso la gestione di Centri diurni di assistenza e d'incontro.

Il servizio si propone i seguenti obiettivi:

- a. assistere il ragazzo/a nel proprio percorso di apprendimento scolastico, con particolare attenzione al recupero di eventuali situazioni di carenza nel profitto;
- b. supportare il minore nel percorso di crescita e di definizione della propria identità personale, coltivandone le dimensioni affettiva, culturale-ricreativa, relazionale e di socializzazione;
- c. apprestare la disponibilità gratuita di un luogo che rappresenti un punto di riferimento in cui poter esplicitare relazioni positive e acquisire corretti schemi di condotta.

Detti obiettivi sono perseguiti attraverso le seguenti attività del Centro:

1. sostegno scolastico;
2. attività di tipo espressivo;
3. attività tese a sviluppare la sfera cognitiva;
4. attività varie di tipo manuale;
5. attività sportive.

**Art. 42**  
**(Centri diurni: rinvio)**

I Centri diurni di assistenza e di incontro sono organizzati e gestiti secondo le regole di cui al successivo Titolo III, Capo IV del presente Regolamento.

**Art. 43<sup>13</sup>**  
**(Rapporti dei minori con l'A.G.)**

Il servizio sociale del Comune, tramite i propri operatori, appresta la necessaria assistenza ai minori che, per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con organi dell'Autorità Giudiziaria.

Detta assistenza viene fornita essenzialmente attraverso attività di consulenza e di informazione sugli adempimenti di carattere giudiziario, mirate soprattutto al sostegno psicologico del minore (senza alcuna interferenza su funzioni e competenze spettanti ad altri soggetti, come giudici, avvocati, esperti indicati dall'A.G., ecc.)

**CAPO VII**  
**Maternità**

**Art. 44**  
**(Contenuti)**

Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, l'Amministrazione Comunale attiva interventi in favore di gestanti e ragazze madri.

Detti interventi si inquadrano nel più ampio progetto di tutela materno-infantile che prevede prestazioni di:

- assistenza domiciliare
- assistenza economica

---

<sup>13</sup> Per una corretta interpretazione, è opportuno considerare la stretta interconnessione tra l'art. 43 e l'art. 66 del presente testo normativo.

- altre forme di intervento regolate dal presente Regolamento.

### **Art. 45** **(Interventi contributivi)**

Oltre a quanto previsto al successivo Titolo III del presente Regolamento (disciplina degli interventi), a cui si rimanda, l'assistenza economica spetta a gestanti nubili e ragazze-madri che abbiano i seguenti requisiti:

- stato civile nubile o condizione di ragazza-madre il cui figlio non abbia compiuto 16 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;
- residenza nel Comune;
- situazione reddituale corrispondente ai parametri ISE
- stato di gestazione dal 3° mese in poi (debitamente certificato).

L'ammissione al beneficio è inoltre subordinata all'accertamento, da parte del servizio sociale comunale, delle condizioni di bisogno intese non soltanto come esigenza economica, ma anche come effettivo disagio familiare o sociale della persona o del nucleo familiare.

Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo la cui entità è fissata secondo quanto stabilito dall'art. 28, 7° co., con decorrenza dalla data della richiesta e fino:

- alla data del parto, per le gestanti nubili;
- al compimento del 16° anno di età del figlio, per le ragazze-madri.

La periodicità della erogazione verrà determinata dai singoli provvedimenti di concessione del contributo<sup>14</sup>.

Il Servizio Sociale comunale provvederà periodicamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti. In mancanza dei quali, l'erogazione del contributo verrà immediatamente interrotto.

L'assistenza economica cessa, inoltre, nei seguenti casi:

- quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza;
- quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
- quando la gravidanza venga interrotta prima del parto;
- al raggiungimento del 16° anno di età del minore;
- a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore.

---

<sup>14</sup> Data la peculiare funzione cui la prestazione è rivolta, sarà da preferire una cadenza bimestrale.

I soggetti beneficiari non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica, ad eccezione del contributo straordinario di cui al successivo Titolo III.

Il contributo concesso alla gestante nubile, dopo il parto e su richiesta di quest'ultima, può essere convertito in contributo per ragazza-madre, sussistendone i requisiti previsti dal presente articolo.

## **CAPO VIII** **Immigrati e Profughi**

### **Art. 46** **(Contenuti)**

Il Comune di Racalmuto, in riferimento alla specificità degli interventi in favore degli stranieri extracomunitari, ispira la propria azione ai valori del solidarismo e del pieno rispetto delle diversità razziali.

Gli stranieri extracomunitari hanno accesso a tutti i servizi socio-assistenziali apprestati dal Comune, nel rispetto della vigente normativa in materia di immigrazione.

Hanno accesso, in ogni caso, ai servizi per prestazioni urgenti e necessarie alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona (vero fondamento di ogni intervento pubblico nel campo dei Servizi Sociali).

Specifici interventi assistenziali sono riservati anche ai cittadini provenienti da alcuni paesi extracomunitari espressamente qualificati come "profughi" dalla normativa vigente (L. n. 763 del 26.12.81 e ss. mm.).

## **CAPO IX** **Nomadi ed emarginati**

### **Art. 47** **(Nomadi)**

Il Comune di Racalmuto, in conformità alle leggi in materia e alle disposizioni regolamentari locali, assicura ai soggetti appartenenti alle piccole comunità di "nomadi" occasionalmente stanziati sul territorio l'accesso ai servizi sociali indispensabili alla salvaguardia dei diritti

fondamentali della persona in quanto tale ed in quanto componente di un gruppo organizzato portatore di particolari esigenze e tradizioni.

#### **Art. 48 (Emarginati)**

Sono destinatari dei servizi sociali tutte le persone che versino, per qualunque causa, in condizioni di “emarginazione” sociale, con particolare riferimento ai “senza tetto” e ai “barboni”.

Ad essi il Comune assicura ogni prestazione socio-assistenziale necessaria (in special modo quelle di carattere urgente).

#### **Art. 49 (Interventi)**

In favore dei soggetti (singoli o gruppi) contemplati nei due articoli precedenti, sono apprestati – nei limiti delle effettive disponibilità dell’Amministrazione Comunale – i seguenti interventi:

- centri di accoglienza;
- mense;
- assistenza in denaro e/o in natura;
- interventi per l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo.

Per la disciplina in dettaglio dei predetti interventi (requisiti di accesso, modalità di erogazione, ecc.) si rimanda al Titolo III del presente Regolamento.

## **CAPO X Disabili mentali**

#### **Art. 50 (Contenuti)**

La chiusura degli ospedali psichiatrici, avvenuta in virtù dell’art. 3 co. 5 L. 724/94 ed il conseguente avvio del progetto regionale teso al loro definitivo superamento, ha assegnato alla residenzialità sociale, pubblica e privata, in particolare di tipo familiare (comunità alloggio, case-famiglia, ecc.), un ruolo centrale nella riabilitazione sociale e sanitaria dei disabili mentali anche di nuova cronicità.

L'Assessorato EE. LL. Regione Sicilia, tramite il D. P. n. 158 del 14.06.96, ha provveduto ad approvare:

- atto generale di indirizzo sull'integrazione dei servizi sociali e sanitari in favore di anziani e soggetti non autosufficienti per disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- standards operativi per unità e profili professionali sia per le strutture intermedie (Comunità Alloggio), che per i presidi di collaudata residenzialità (Casa-riposo, Casa protetta, ecc.);
- schemi-tipo di convenzione per la gestione indiretta del servizio.

### **Art. 51 (Destinatari)**

Il predetto DPRS 158/96 individua, quali destinatari dei servizi in materia, le seguenti due categorie di soggetti:

- a) disabili mentali dimessi dagli ospedali psichiatrici;
- b) disabili mentali di nuova cronicità.

Tali soggetti devono essere avviati presso "comunità alloggio" per inabili-disabili psichici per le quali lo stesso DP 158/96 ha previsto una specifica convenzione ed ha fissato precisi standards organizzativi.

L'accoglienza presso case-riposo e case-protette riveste natura residuale rispetto al ricovero nelle predette comunità-alloggio e può essere consentito solo entro il limite del 5% della capacità ricettiva della struttura residenziale<sup>15</sup>.

### **Art. 52 (Modalità del Servizio)**

La presa in carico e l'invio dell'utente presso la comunità-alloggio sono di competenza del Dipartimento di Salute Mentale, mentre è posta a carico del Comune la corresponsione delle rette di ricovero.

Dette rette di ricovero sono comprensive anche delle eventuali spese sanitarie approntate dalla comunità alloggio. Tali oneri sono oggetto di rimborso da parte del FSN in favore del Comune che le ha anticipate.

---

<sup>15</sup> Tale limitazione è prevista a salvaguardia dei diritti degli inabili psichici accolti in "case di riposo" o in "case-protette", strutture che – a differenza delle "comunità-alloggio" – si rivolgono precipuamente ad una utenza composta da anziani.

Se si consentisse la convivenza tra anziani e disabili psichici in una misura superiore al limite suddetto, si arrecherebbe grave nocumento ad entrambe le categorie di ospiti in quanto, verosimilmente, non verrebbe garantita un'adeguata assistenza né agli uni né agli altri (per l'evidente diversità di esigenze e bisogni di cui sono portatori).

**Art. 53**  
**(Finanziamenti)**

Il Comune di Racalmuto, allo scopo di assicurare efficacemente il servizio di cui al presente capo, si avvale dei finanziamenti all'uopo previsti dalla Regione Sicilia (da attingere, secondo le modalità di volta in volta fissate da appositi Decreti, dal "fondo regionale per gli interventi a sostegno delle autonomie locali per i ricoveri nelle comunità alloggio di pazienti con inabilità psiche")<sup>16</sup>.

**Art. 54**  
**(Compartecipazione alle spese)**

Gli utenti ospitati presso le strutture convenzionate ai sensi degli articoli precedenti, sono chiamati a versare una quota di compartecipazione alle spese da fissarsi secondo le regole del successivo Titolo III del presente regolamento.

**Art. 55**  
**(Contributo straordinario)**

Il Comune eroga, in favore dei soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici, un contributo straordinario secondo le modalità stabilite al Titolo III del presente Regolamento ("Assistenza economica straordinaria"). Il contributo straordinario è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica.

**CAPO XI**  
**Rimpatrio salme**

**Art. 56**  
**(Contenuto)**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 66 della L.R. n. 57 del 31/12/85, il Comune di Racalmuto eroga un contributo per la traslazione presso il territorio del Comune della salma dell'emigrato deceduto

---

<sup>16</sup> Vedasi, per es., L.R. n. 8 del 17.03.2000 e Circolare Assessorato EE.LL. n. 3 del 14.06.2000.



all'estero (lavoratore o pensionato) o di un componente il suo nucleo familiare.

**Art. 57**  
**(Quantum)**

Il contributo di cui al precedente articolo ammonta ad una somma pari all'80% della spesa documentata per la traslazione, comprensiva delle spese di viaggio del familiare che accompagna la salma.

La misura del contributo non può comunque eccedere EURO 500,00 se la traslazione avviene da paesi europei ed EURO 750,00 nel caso che essa avvenga da paesi extraeuropei.

**Art. 58**  
**(Condizioni)**

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) le spese di cui si richiede il rimborso (traslazione e accompagnamento della salma) non devono essere coperte, neanche parzialmente, da enti pubblici o privati;
- b) l'istanza per l'ottenimento del contributo deve essere presentata, entro un anno dalla traslazione, da un familiare della persona deceduta all'estero residente nel comune di Racalmuto.

Non rilevano, ai fini della concessione del contributo, né il periodo di permanenza all'estero né la conservazione della cittadinanza italiana da parte della persona deceduta <sup>17</sup>.

La concessione del contributo non è legata all'accertamento della situazione economica del soggetto.

---

<sup>17</sup> La sussistenza di queste due condizioni non è più ritenuta necessaria per consolidata e concorde opinione della dottrina più autorevole

## **CAPO XII**

### **Rientro Emigrati**

#### **Art. 59** **(Contenuto)**

Nel rispetto dei principi contenuti nelle LL.RR. n. 55 del 04.06.80 e n. 38 del 06.06.84 recanti provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, il Comune di Racalmuto concede un contributo al lavoratore emigrato che rientri definitivamente nel nostro Comune.

#### **Art. 60** **(Quantum)**

Il contributo, a richiesta dell'interessato, viene concesso nella misura massima di EURO 500,00 comprensiva delle seguenti provvidenze:

- a) rimborso per il trasporto delle masserizie (risultante dalla fattura o altra equipollente documentazione);
- b) rimborso per spese di viaggio (pari al costo del biglietto ferroviario o aereo).

#### **Art. 61** **(Requisiti)**

Hanno diritto al contributo gli emigrati che abbiano prestato attività lavorativa autonoma o subordinata per almeno tre anni all'estero e siano in grado di dimostrarlo tramite idonea documentazione.

Sono utilmente computabili i periodi di infortunio, malattia, disoccupazione involontaria.

Dei termini di permanenza all'estero si prescinde in caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale che ha dato origine a un trattamento previdenziale.

Il contributo è corrisposto ai legittimi eredi in caso di decesso dell'avente diritto.

La concessione del contributo è comunque subordinata all'accertamento della situazione economica del soggetto in relazione ai parametri ISE (Titolo III del presente Regolamento).

## **CAPO XIII**

### **Assistenza post-penitenziaria.**

### **Assistenza alle famiglie dei detenuti e delle vittime del delitto.**

#### **Art. 62**

#### **(Assistenza post-penitenziaria)**

Le previsioni dell'art. 11 della legge regionale di riordino del 09.05.1986 n. 22, in riferimento alle funzioni di cui all'art. 3 della L.R. 02.01.1979 n. 1, affidano ai Comuni il compito dell'assistenza post-penitenziaria per il recupero ed il reinserimento nella vita sociale dei minori e degli adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'assistenza post-penitenziaria si rivolge ai soggetti dimessi dagli istituti penitenziari<sup>18</sup> nonché alle rispettive famiglie e tende a liberare i soggetti e le loro famiglie dallo stato di bisogno ed a prevenire l'indebolimento del legame familiare.

#### **Art. 63**

#### **(Quantum)**

Ai cittadini residenti nel Comune di Racalmuto che hanno subito un periodo di detenzione in Istituti Penitenziari, il Comune concede l'assistenza economica con l'erogazione del minimo vitale quale risulta determinato nel Regolamento tipo dei servizi socio-assistenziali di cui al D.P. 28.05/87 e richiamato in nota al successivo art. 74 di questo Regolamento.

Tale assistenza viene erogata, sulla base di concreti accertamenti del caso, per un periodo di tempo determinato da questa Amministrazione ritenuto necessario ad un pieno reinserimento del cittadino nella società originaria.

#### **Art. 64**

#### **(Ammissione al beneficio)**

Per l'ammissione al beneficio dell'assistenza economica post-penitenziaria gli interessati dovranno produrre apposita richiesta al Comune corredata dalla certificazione dell'Istituto Penitenziario

---

<sup>18</sup> Non rileva il motivo specifico della scarcerazione, potendo fondarsi su un provvedimento di cessazione definitiva della sanzione detentiva (fine pena, amnistia, indulto, grazia) o su qualsiasi altra disposizione procedurale adottata dall'A. G.

comprovante il periodo di detenzione nonché certificazione attestante la situazione reddituale del nucleo familiare.

### **Art. 65**

#### **(Assistenza alle famiglie dei detenuti e delle vittime del delitto)**

L'assistenza economica di cui ai precedenti articoli compete anche alle famiglie dei detenuti durante la detenzione del loro congiunto ed alle famiglie che abbiano subito perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente e delittuose.

Tale assistenza economica viene erogata per un periodo di tempo determinato da questa Amministrazione e ritenuto necessario al nucleo familiare per il raggiungimento di una certa autosufficienza economica.

Le famiglie interessate dovranno presentare apposita istanza al Comune corredata dalla documentazione comprovante la detenzione del congiunto o l'avvenuta perdita del familiare e la situazione reddituale del nucleo familiare.

### **Art. 66<sup>19</sup>**

#### **(Minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria)**

Per i minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria il Comune promuove iniziative risocializzanti di carattere psico-sociale volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile, privilegiando tra queste l'inserimento nel mondo della scuola al fine di una graduale "normalizzazione" del processo di crescita del minore.

Particolare attenzione va dedicata alla famiglia del minore in difficoltà economiche alla quale il Comune concede assistenza economica con le modalità di cui al precedente art. 65.

Tale assistenza viene erogata per un periodo di tempo determinato da questa Amministrazione e ritenuto necessario ad un pieno reinserimento del minore.

### **Art. 67**

#### **(Modalità di erogazione)**

Le istanze di richiesta di assistenza post-penitenziaria e delle famiglie di detenuti e vittime del delitto, vengono istruite dall'Ufficio di Servizio Sociale, che può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria e può avvalersi della collaborazione dei VV.UU. di questo Comune per la raccolta di informazioni utili.

---

<sup>19</sup> Si richiama la necessità di una lettura "combinata" tra l'art. 66 e l'art. 43 del presente Regolamento (vedasi nota n. 13 a pag. 35).

L'Ammissione ai benefici previsti dal presente Capo, l'ammontare dell'intervento e la sua durata vengono determinati dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 68**  
**(Minimo vitale)**

Per la determinazione del "minimo vitale" si fa riferimento al regolamento tipo dei servizi socio-assistenziali di cui al D.P. 28.05.87 paragrafo 7°, richiamato in nota all'art. 74 del presente Regolamento.

Le successive modifiche si devono intendere recepite nel presente Regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte dell'Amministrazione Comunale.

# **TITOLO III**

## **STRUMENTI DI INTERVENTO**

### **Art. 69 (Contenuto)**

Il presente Titolo regola i diversi strumenti tecnico-giuridici attraverso cui l'apparato comunale realizza gli interventi di sua competenza nelle materie indicate al precedente Titolo II.

Gli strumenti d'intervento contemplati sono i seguenti:

- 1) Ufficio comunale per i "Servizi socio-assistenziali" e Ufficio di "Segretariato Sociale".
- 2) Assistenza Economica e Servizio Civico.
- 3) Assistenza domiciliare e abitativa.
- 4) Servizi Residenziali.
- 5) Centri diurni di assistenza e d'incontro.
- 6) Soggiorni-vacanze.
- 7) Affidamento familiare.
- 8) Ricoveri per anziani, inabili, minori.
- 9) Cessione di locali e strutture.
- 10) Convenzioni con istituzioni pubbliche e private. Contratti.

## **CAPO I Ufficio Comunale**

### **Art. 70 (Generalità)**

Il Comune di Racalmuto è dotato di uno specifico "Ufficio Servizi Sociali" adibito all'espletamento di tutte le attività e di tutti gli adempimenti tecnico-giuridici necessari all'esercizio delle competenze amministrative spettanti all'Ente Comunale in materia socio-assistenziale secondo la normativa statale e regionale vigente.

Per i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento, per la dotazione organica, per la responsabilità e per ogni altro aspetto funzionale

dell'Ufficio, si rimanda alla relativa disciplina contenuta nelle diverse fonti legislative e regolamentari.

Sarà cura dell'Ufficio predisporre e pubblicare di volta in volta bandi, avvisi o manifesti che portino a conoscenza del pubblico ogni attività a rilevanza esterna posta in essere dall'Amministrazione Comunale nel settore dei Servizi Sociali.

### **Art.71 (Segretariato Sociale)**

Il Comune di Racalmuto dispone dell'ufficio di "Segretariato Sociale" le cui funzioni, in rapporto alle esigenze della popolazione, sono:

- fornire informazioni sui diritti, le prestazioni e le modalità d'accesso al sistema locale dei servizi socio- assistenziali;
- studio e monitoraggio delle risorse sociali disponibili nel territorio.

L'attività di segretariato sociale, in particolare, è finalizzata a garantire: unitarietà d'accesso, funzione di orientamento, funzione di osservatorio dei bisogni, intermediazione tra cittadino ed Ente.

## **Capo II Assistenza Economica e Servizio Civico**

### **SEZIONE I**

#### **Art. 72 (Oggetto)**

I diversi fenomeni di disagio, oggetto privilegiato delle analisi delle Scienze Sociali, postulano un sistema di "assistenza pubblica" il cui presupposto, nella stragrande maggioranza dei casi, è rappresentato dalla precarietà della situazione reddituale del soggetto (fenomeno emblematico delle contraddizioni insite in una società strutturata sul principio liberal-capitalistico della uguaglianza formale - che troppo spesso si traduce in disuguaglianza sostanziale).

L'intervento assistenziale più idoneo a risolvere, in prima istanza, il suddetto disagio è l'Assistenza Economica (che rappresenta, peraltro, uno dei servizi di base previsti dalla L.R. 22/86). Tale intervento, però, secondo i dettami della medesima concezione dei servizi socio-assistenziali, può considerarsi un incisivo strumento operativo solo se inserito in un piano

programmatico che contempra attività diverse volte a rimuovere le cause che determinano il disagio economico e sociale del soggetto o del nucleo familiare.

Questo suo carattere di complementarietà rispetto ad altri interventi rende l'Assistenza Economica uno strumento capace di fornire risposte immediate ai casi di disagio economico legati alla mancanza di reddito o al possesso di un reddito insufficiente per un normale sostentamento del soggetto e della sua famiglia oppure dipendenti da eventi straordinari ed imprevisti.

In questo spirito si inquadra anche l'art. 3, 2° co, lett. "S" della L. R. n. 22/86 che, tra le modalità degli interventi, include "altre forme di assistenza anche integrative di quelle espressamente definite dalla legge, purchè siano idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare".

### **Art. 73 (Finalità)**

Il Comune di Racalmuto, in conformità alle norme vigenti in materia (L. R. n. 22/86, art 3; Regolamento-tipo DPRS 28.05.87; L.R. n. 1/79, art. 3; L.R. n. 33/91, art. 12), per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga il servizio di Assistenza Economica, nei limiti invalicabili degli appositi stanziamenti di bilancio.

La presente disciplina regolamentare tende alla razionalizzazione e all'uniformità degli interventi attraverso la fissazione dei contributi, in relazione allo stato di indigenza dei richiedenti.

Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato ai casi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione di altre tipologie di intervento socio-assistenziale.

L'Assistenza Economica può anche essere utilizzata come misura integrativa di interventi di diversa tipologia.

Caratteristica peculiare delle prestazioni economiche erogate dal servizio comunale di assistenza è la limitatezza nel tempo: la loro cessazione, in ogni caso, ha cadenza annuale (salvo rinnovo, ricorrendone le condizioni).

Particolare attenzione viene riservata alle situazioni di disagio economico delle "famiglie"<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> A tal fine, per "famiglia" o "nucleo familiare" si intende "l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".



**Art. 74**  
**(Condizioni)**

L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:

- a) alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali<sup>21</sup> di tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedono all'integrazione di tale reddito;
- b) all'espletamento degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente Regolamento;

---

<sup>21</sup> Il "minimo vitale" rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita. Esso viene determinato secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 113.

- c) all'impossibilità di erogare prestazioni alternative e servizi appartenenti ad altre tipologie;
- d) alla ragionevole certezza – da verificare in sede istruttoria – che l'assistenza economica sia idonea a fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti.

### **Art. 75**

#### **(Interventi in favore della famiglia: campo di applicazione)**

Gli interventi a sostegno della famiglia sono inoltre integrati dai benefici economici previsti dagli artt. 65 e 66 L. n. 448 del 23.12.98, dall'art. 49 L. n. 488 del 23.12.99 e dal D.P.C.M. n. 452 del 21.12.2000 (Regolamento Attuativo), concernenti disposizioni in materia di erogazione di assegni di maternità e per nucleo familiare.

### **Art. 76**

#### **(Destinatari)**

Possono accedere ai servizi di Assistenza Economica regolati dal presente atto normativo tutti i soggetti che abbiano residenza, domicilio o dimora anche temporanea nel territorio del Comune che versino in stato di disagio economico (secondo la condizione di cui alla lett. a) dell'art. 74)<sup>22</sup>.

### **Art. 77**

#### **(Criteri generali: tipi di assistenza economica)**

L'Assistenza Economica si articola in due forme:

- a) Assistenza Ordinaria (con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale).
- b) Assistenza Straordinaria (consistente nell'erogazione di un contributo “una tantum” finalizzato al superamento di una situazione di disagio che rivesta carattere di eccezionalità).

---

<sup>22</sup> Venuto meno il vecchio criterio del “domicilio di soccorso”, emerge la necessità di superare tutte le norme – di dubbia costituzionalità – che tendevano a limitare gli interventi socio-assistenziali ai soggetti legati da vincolo stabile al territorio (residenza, domicilio, domicilio di soccorso, dimora protratta per un certo tempo) o, peggio ancora, in possesso dello status di cittadino italiano, riservando agli stranieri, specie extracomunitari, soltanto interventi di carattere urgente e residuale.

Pertanto è da ritenere conforme alle più recenti concezioni ispiratrici dei moderni Servizi Sociali l'interpretazione – qui pienamente accolta – che consenta la fruizione dei Servizi stessi a fasce di popolazioni il più possibile ampie, rifugendo da ogni tentazione formalistica che inevitabilmente celerebbe forme – più o meno esplicite – di discriminazione tra soggetti accomunati da un unico denominatore: il “bisogno”.

L'Assistenza ordinaria può essere concessa:

- in forma continuativa
- in forma temporanea.

Le due forme di assistenza ordinaria non sono compatibili.

## **SEZIONE II**

### **Art. 78**

#### **(Assistenza ordinaria: in generale)**

L'Assistenza Economica Ordinaria consiste nella concessione di un contributo trimestrale pari alla differenza fra il "minimo vitale" e le risorse di cui effettivamente dispone il nucleo familiare.

### **Art. 79**

#### **(Assistenza Ordinaria in forma continuativa)**

Questa forma di assistenza può essere erogata ai soggetti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) residenza da almeno un anno nel Comune;
- b) reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al minimo vitale;
- c) incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare;
- d) mancanza di parenti obbligati agli alimenti (art. 433 c.c.) o impossibilità o rifiuto formale dei soggetti obbligati a provvedere ad adeguata assistenza economica in favore del congiunto in difficoltà.

Il requisito di cui alla precedente lett. c) dovrà risultare da idonea certificazione dell'AUSL, se l'incapacità è dovuta a permanenti condizioni psico-fisiche del soggetto; sarà invece semplicemente determinata dall'età del soggetto, se si tratta di minori fino a 15 anni di età o di anziani ultrasessantenni (se uomini) e ultracinquantacinquenni (se donne).

L'assistenza è concessa a tempo indeterminato e cessa al venir meno dello stato di bisogno dell'assistito (reperimento di adeguate risorse economiche, cessazione dell'incapacità lavorativa).

Il servizio sociale comunale procede a verifiche semestrali della sussistenza dei requisiti.

Ove possibile, il servizio comunale deve privilegiare interventi integrativi o alternativi all'assistenza economica (es.: fornitura di alimenti, di abbigliamento, ecc.). Il rifiuto da parte dell'assistito di tali interventi costituisce causa di esclusione (in sede di prima concessione del

contributo) o di decadenza (se la prestazione contributiva è già in esecuzione).

Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione del contributo a tutti i richiedenti aventi diritto, sarà operata una riduzione percentuale generalizzata; se anche questa soluzione risultasse impossibile a causa dell'esiguità delle risorse disponibili, si procederà all'attribuzione del contributo secondo le priorità indicate all'art. 95 del presente Regolamento.

Il beneficio dell'Assistenza Economica Continuativa è alternativa a qualsiasi altro beneficio di natura economica erogato dal Servizio Sociale Comunale, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria.

### **Art. 80** **(Assistenza ordinaria in forma temporanea)**

Questa forma di intervento tende ad assistere il soggetto richiedente nello sforzo di superare un momentaneo stato di bisogno. La durata dell'intervento non può eccedere i tre mesi.

Lo stesso soggetto non potrà fruire di questo tipo di contributo per più di due volte durante lo stesso anno solare.

L'istanza tendente ad ottenere il contributo dovrà specificare il motivo che ha determinato il momentaneo stato di bisogno (assenza o perdita della fonte di guadagno).

Per accedere all'intervento devono sussistere i seguenti requisiti:

- a. residenza dal almeno un anno nel comune;
- b. reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore ai limiti previsti dal successivo art. 113;
- c. perdita improvvisa della fonte di reddito;
- d. inserimento negli elenchi degli uffici del lavoro o delle agenzie per il collocamento della manodopera<sup>23</sup>.

Il servizio sociale comunale, tramite i propri operatori, predispone - ove possibile - un piano di intervento teso all'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento del temporaneo bisogno economico.

Il beneficio non può essere concesso se il richiedente oppone rifiuto immotivato alle proposte formulate dagli operatori sociali.

Ai richiedenti in possesso di capacità lavorativa sarà proposto lo svolgimento, per un massimo di tre mesi, di una attività di pubblica utilità organizzata dall'Amministrazione Comunale secondo le regole del "servizio civico" (a cui si rimanda).

Il rifiuto immotivato di aderire alla proposta è causa di esclusione dal beneficio.

---

<sup>23</sup> L'enunciazione del requisito di cui alla lett. d necessita di costante adeguamento in virtù delle continue modifiche che la materia del "collocamento della manodopera" subisce.

Ai soggetti ammessi all'assistenza ordinaria temporanea verrà corrisposto un contributo commisurato, per ogni mese, al corrispondente compenso mensile spettante ai soggetti utilizzati nel servizio civico.

Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione del contributo a tutti i richiedenti aventi diritto, si opererà secondo i criteri di cui al 6° comma dell'articolo precedente.

## **SEZIONE III**

### **Art. 81**

#### **(Assistenza straordinaria)**

Questa forma di assistenza, già definita all'art. 77, consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzata al superamento di una situazione eccezionale di bisogno, tale da incidere in modo grave sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare.

Tale intervento è compatibile con l'assistenza economica ordinaria.

Per accedere al beneficio devono sussistere i seguenti requisiti:

- reddito complessivo del nucleo familiare secondo i diversi criteri stabiliti nel successivo art. 82;
- verificarsi di un evento eccezionale che comprometta le condizioni normali di vita del nucleo familiare.

Gli eventi di carattere eccezionale di cui al comma precedente sono riferibili alle seguenti situazioni:

- a)** Condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal SSN; interventi chirurgici di carattere eccezionale; terapie costose e prolungate; necessità di applicazione di protesi (con esclusione delle protesi dentarie).
- b)** Improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo o altro evento naturale imprevedibile ovvero a seguito di sfratto esecutivo o ordinanza di sgombero adottata dall'autorità competente.
- c)** Venir meno (per decesso, inabilità permanente, abbandono, detenzione in istituti di pena) di un congiunto che rappresenti l'unica fonte di sostentamento per la famiglia.
- d)** Dimissioni dagli ospedali psichiatrici o da altre strutture sanitarie ad essi assimilabili.
- e)** Grave handicap fisico accompagnato da condizione di insufficienza economica e dalla mancanza di altre forme di assistenza istituzionale.

I criteri di quantificazione dei contributi sono disciplinati dall'articolo successivo.

**Art. 82**  
**(Disciplina dei casi di assistenza straordinaria)**

**A) – Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche.**

I cittadini che intendono accedere al beneficio devono produrre istanza allegando idonea documentazione medica comprovante la patologia, nonché la documentazione inerente alle spese sostenute e una dichiarazione con la quale si attesti se siano state inoltrate istanze di rimborso alla AUSL o ad altri enti (specificando l'entità del rimborso nel caso esso sia stato già accordato).

Il contributo viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute e documentate, ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di Euro 1.500,00.

Per l'ammissione al beneficio si prescinde dalla condizione di disoccupazione, venendo in rilievo comunque la situazione reddituale dell'intero nucleo familiare, rapportata al doppio dei parametri ISE applicati per gli interventi di assistenza ordinaria.

**B) – Contributo straordinario per perdita di alloggio.**

L'istanza per accedere al beneficio deve essere corredata da valida documentazione comprovante la perdita della fruibilità dell'alloggio dovuta a causa indipendente dalla volontà del soggetto e comunque non determinata da sfratto per morosità.

Il servizio sociale comunale, in base ad una valutazione complessiva della situazione socio familiare, può proporre l'erogazione del contributo attraverso una delle seguenti modalità:

1. contributo/ospitalità a carico del Comune;
2. contributo economico per perdita dell'alloggio.

1.a- Il contributo per ospitalità si eroga attraverso l'accoglienza del soggetto in alberghi di classe sociale (comprendente, se necessario, anche il vitto), per la durata ritenuta sufficiente alla soluzione del problema alloggiativo. Di norma, tale durata non può eccedere i 20 giorni.

Il protrarsi della prestazione oltre il termine suddetto per situazioni particolarmente gravi non consentirà al soggetto/nucleo assistito di beneficiare del contributo straordinario per perdita dell'alloggio, né del contributo per l'assistenza abitativa prevista al successivo art. 86.

2.a- Il contributo per perdita dell'alloggio viene determinato, ove non ricorrono i motivi di esclusione di cui al precedente punto 1.a, entro il limite massimo di Euro 800,00 annue ed è inteso quale ausilio

economico per le spese di trasloco, allacciamento alle reti idrica ed elettrica e per ogni altra spesa pertinente il nuovo alloggio.

Dette spese devono risultare debitamente documentate.

La situazione reddituale del nucleo familiare richiesta per l'accesso al servizio non deve superare del doppio i parametri ISE applicati per gli interventi di assistenza ordinaria.

Il contributo regolato al punto 2.a è alternativo sia all'assistenza abitativa di cui al successivo art. 86 sia alla prestazione di cui al precedente punto 1.a.

**C) – Contributo a seguito di decesso, abbandono o detenzione del soggetto costituente l'unica fonte di reddito per il nucleo familiare.**

L'istanza per ottenere il contributo deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare lo stato di disagio derivante dal decesso, abbandono, detenzione o infermità permanente del congiunto unica fonte di reddito per il nucleo familiare.

L'evento che ha determinato la situazione configurata al comma precedente deve essersi verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

Il contributo è alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato in una somma compresa tra Euro 800,00 ed Euro 1.300,00, tenuto conto del carico familiare e del reddito complessivo del nucleo, che comunque non può eccedere del triplo i parametri ISE applicati per gli interventi di assistenza ordinaria.

Può essere applicato un aumento di Euro 50,00 per ogni familiare a carico.

**D) - Contributo a seguito di dimissioni da strutture di assistenza psichiatrica.**

I soggetti che intendono accedere al beneficio devono produrre istanza corredata da idonea documentazione di data non anteriore ad anni uno comprovante la condizione di disabilità mentale rilasciata dalla competente autorità sanitaria.

Il contributo è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad esclusione di quella regolata alla precedente lett. A ed è determinata in un importo massimo di Euro 800,00, tenendo conto della situazione reddituale del nucleo familiare che non deve comunque superare il doppio dei parametri ISE applicati per gli interventi di assistenza ordinaria.

**E) – Contributo per grave handicap fisico accompagnato da condizione di insufficienza economica e dalla mancanza di altre forme di assistenza**

istituzionale.

Questa forma di intervento, da concedersi nel rispetto dell'art. 33 del presente Regolamento, è fissata nella somma corrispondente ad un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo stato.

Il limite di reddito del nucleo familiare richiesto quale requisito per la fruizione del contributo è da determinarsi secondo i criteri del successivo art. 117.

### **Art. 82 bis (Modalità di erogazione)**

Qualora le risorse finanziarie del comune non risultassero sufficienti a soddisfare le richieste di contributo straordinario, verrà data priorità ai contributi per gli interventi sanitari fuori comune e, in subordine, all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il beneficiario della prestazione straordinaria deve, entro sessanta giorni dalla liquidazione del contributo, documentare la spesa sostenuta ed è tenuto alla restituzione totale (se la stessa non corrisponde a quanto richiesto) o parziale (se la spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata).

### **Art. 83 (Assistenza straordinaria urgente o di emergenza)**

Per far fronte a situazioni di emergenza o che richiedono, comunque, un intervento particolarmente urgente, il sindaco può disporre, su richiesta dell'interessato, debitamente verificata dall'Ufficio dei servizi sociali, oppure a seguito di specifica proposta dello stesso ufficio o di strutture pubbliche competenti in materia, l'erogazione di un contributo straordinario da determinare, entro il limite di 250,00 Euro, in relazione alla natura del bisogno e alla composizione del nucleo familiare.

Nell'istanza finalizzata alla concessione del contributo straordinario e urgente l'interessato dovrà:

- esplicitare le particolari esigenze assistenziali e i motivi di urgenza che giustifichino la richiesta, comprovandoli, ove possibile, con idonea documentazione;
- dimostrare la consistenza del proprio nucleo familiare;
- esplicitare le condizioni di disagio economico, con riguardo alla situazione reddituale del nucleo familiare (da desumere secondo i criteri dettati per l'ISE) e alle circostanze particolari addotte a sostegno dell'istanza.



Ai fini della concessione del contributo straordinario ed urgente si prescinde da particolari limiti di reddito, a condizione che dai dati dichiarati ed adeguatamente verificati, emerga un effettivo fabbisogno assistenziale urgente.

L'intervento assistenziale urgente viene attuato mediante disposizione del Sindaco, al quale è data facoltà di conferire specifica delega all'Assessore al ramo.

Per le finalità di cui ai precedenti commi e nel rispetto del limite finanziario imposto dalle effettive disponibilità del bilancio comunale, può essere istituito in favore dell'economista comunale apposito fondo speciale mediante adeguata anticipazione da rapportare al fabbisogno previsto per un trimestre. Tale anticipazione, in relazione al capitolo di bilancio di riferimento, sarà annualmente determinata ed attivata con specifico provvedimento.

Alla scadenza del trimestre, o ad esaurimento del fondo anticipato (qualora ciò avvenga prima della scadenza del trimestre), l'economista trasmetterà documentato rendiconto delle somme spese. Tale rendiconto sarà sottoposto all'approvazione del competente organo dell'Ente, con conseguente emissione di mandato di pagamento a reintegro dell'anticipazione trimestrale, al fine di ripristinare la prefissata disponibilità.

L'istituzione del fondo economista "speciale" di cui al precedente comma deve essere espressamente prevista dal regolamento di contabilità e soggiace alla disciplina fissata dal regolamento di economista, nonché alla normativa vigente in materia.

## **SEZIONE IV**

### **Art. 84**

#### **(Altre forme di contribuzione economica)**

Ispirandosi alle previsioni già contenute nella L.R. n. 22/86 e nel D.P. 28.05.87, il Comune di Racalmuto eroga altre forme di contribuzione economica mirate ad interventi socio-assistenziali in settori più specifici:

- Assistenza economica integrativa per nuclei con minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;
- Assistenza abitativa;
- Contributi in favore di gestanti nubili e ragazze madri;
- Interventi assistenziali in natura.

**Art. 85**  
**(Assistenza economica integrativa per nuclei con minori,  
disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi  
da strutture residenziali)**

Allo scopo di favorire la permanenza, ed eventualmente il rientro, di minori, disabili ed anziani nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione e riconoscendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, l'Amministrazione Comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, di disabili, di anziani a rischio di istituzionalizzazione o di soggetti dimessi da strutture residenziali.

A tal fine può essere erogato un contributo integrativo del reddito familiare nella misura annualmente stabilita dall'Amministrazione Comunale, contestualmente all'approvazione del programma degli interventi socio-assistenziali.

L'intervento contributivo, a seguito di motivata proposta del Servizio Sociale comunale, può essere concesso anche sotto forma di assegno personale.

Qualora all'interno di uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più soggetti a rischio di istituzionalizzazione o già deistituzionalizzati, il contributo giornaliero non potrà comunque superare il doppio della misura indicata al 2° comma.

Possono chiedere l'ammissione al servizio, previa istanza corredata da idonea documentazione, i cittadini/nuclei familiari residenti nel Comune da almeno un anno il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo corrispondente una volta e mezzo i parametri ISE applicati per gli interventi di assistenza ordinaria e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani, minori, inabili a rischio di istituzionalizzazione o rientrati in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione medio/lungo.

Nel caso di deistituzionalizzazione, l'istanza deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni.

L'ammissione al servizio viene proposta dal Servizio Sociale comunale tramite un progetto di intervento personalizzato che, in relazione alla situazione complessiva del nucleo familiare, individuerà l'ammontare del contributo da concedere, la durata del beneficio e l'eventuale inserimento in altri servizi integrativi (centri diurni, corsi di formazione), fatta salva la possibilità di concedere l'assegno personale previsto dal 3° comma del presente articolo.

Il servizio sociale territoriale verificherà l'andamento del progetto e relazionerà trimestralmente all'Ufficio servizio sociale. E' facoltà del

Servizio Sociale proporre, in qualsiasi momento, fornendo adeguata motivazione, la sospensione del beneficio, qualora non vengano rispettati dall'utente e/o i familiari le indicazioni previste nel piano di intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso.

Il contributo di assistenza economica integrativa per minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o deistituzionalizzati, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad esclusione della prestazione straordinaria disciplinata dall'art. 82, lett. A del presente Regolamento.

### **Art. 86 (Assistenza abitativa)**

L'Amministrazione Comunale, al fine di consentire a soggetti/nuclei che versano in grave stato di disagio economico di vivere in ambienti di tipo familiare, può concedere agevolazioni contributive a titolo di assistenza abitativa (vedasi anche l'art. 125 del presente Regolamento).

Al beneficio possono accedere i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno, con reddito familiare complessivo inferiore al minimo vitale<sup>24</sup>, non proprietari di beni immobili (ad esclusione dell'abitazione in cui alloggiano) e che dimostrino l'effettivo inadempimento degli obblighi alimentari da parte dei soggetti indicati all'art. 433 c.c.

L'intervento assistenziale consiste in un contributo bimestrale da erogare secondo i seguenti criteri:

- a. Spese per canone di locazione: può essere concesso un contributo pari al 50% del canone mensile e comunque non superiore all'importo massimo di Euro 80,00 mensili.
- b. Spese per fornitura di energia elettrica, acqua, gas: può essere concesso un contributo pari al 30% degli importi risultanti dai bollettini di pagamento e comunque non superiore ad Euro 70,00 per bimestre.

Se i cittadini ammessi al beneficio (ricorrendo le condizioni di cui al 2° comma) sono anziani ultra-settantenni, le percentuali e gli importi massimi previsti dal comma precedente sono maggiorati del 20%.

Entro 60 giorni dall'erogazione del contributo i beneficiari sono tenuti a produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto utilizzo delle somme in conformità alla destinazione prevista<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Per "minimo vitale" deve intendersi il reddito corrispondente ai parametri previsti dalle norme sull'ISE per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

<sup>25</sup> Sarà sufficiente, per esempio, depositare presso l'Ufficio Servizi Sociali copia fotostatica delle ricevute dei bollettini di pagamento ENEL, gas, acqua o delle ricevute quietanzate dei canoni di locazione.

Il contributo per “assistenza abitativa” può essere concesso – facendo salve le condizioni di cui ai commi precedenti – anche per spese di ripittura e piccole riparazioni all’abitazione nel limite massimo di Euro 500,00 annue.

I benefici di cui alle lett. a) e b) del 3° comma verranno concessi per un periodo di sei mesi (tre bimestralità), prorogabili per altri quattro mesi (due bimestralità), su motivata proposta dell’Ufficio Servizi Sociali.

Il contributo regolato dalla presente norma è da considerarsi alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad esclusione di quella straordinaria disciplinata dall’art. 82, lett. A del presente Regolamento.

### **Art. 87**

#### **(Contributi in favore di gestanti nubili e ragazze-madri: rinvio)**

Della materia indicata in rubrica si occupa il presente Regolamento anche al Titolo II, Capo VII, art. 45, a cui si fa espresso rinvio.

### **Art. 88**

#### **(Interventi assistenziali in natura)**

Ricorrendo le condizioni e i presupposti fissati dal presente articolo, l’A. C. può realizzare interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi alimentari, di vestiario, di suppellettili e di materiale vario.

Tali interventi in natura costituiscono una particolare forma di assistenza economica, la cui entità è corrispondente all’incidenza finanziaria dei beni forniti a titolo assistenziale.

L’assistenza in natura è alternativa ad altre forme di intervento economico, ad esclusione dell’assistenza straordinaria disciplinata dall’art. 82 lett. A del presente Regolamento.

Il Servizio Sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare non sia in grado di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, può proporre la concessione di “buoni spesa” per l’acquisto di generi di prima necessità, secondo l’entità del fabbisogno accertato e comunque nell’ambito della tipologia merceologica e dei limiti di spesa sotto specificati:

- a) generi alimentari e di ogni altro genere di prima necessità - ad esclusione di alcolici, superalcolici, vino e birra: nella misura di Euro 100,00 mensili per il primo componente il nucleo familiare, aumentati di Euro 50,00 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di Euro 250,00;

- a) vestiario: nella misura massima di Euro 100,00 mensili per il primo componente, aumentati di Euro 50,00 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di Euro 300,00 mensili per l'intero nucleo familiare.

L'assistenza in natura, per entrambe le fattispecie merceologiche previste al precedente comma, soggiace al rispetto delle condizioni espressamente indicate ai precedenti artt. 74 e 76.

Di norma, la fornitura dei generi di cui al precedente 4° comma viene operata mediante consegna al soggetto assistito di un buono-acquisto contenente l'indicazione dei prodotti da fornire e l'entità economica dell'intervento assistenziale, in conformità al provvedimento assunto dal competente organo dell'Ente.

La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono secondo le seguenti modalità: la fornitura è ordinata a ditte locali, prescelte dall'Amministrazione in base al criterio della maggiore vantaggiosità, da valutare, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di fornitura di beni, o in sede di adozione dello specifico provvedimento di concessione del contributo, con riferimento ai prodotti che effettivamente l'Ente intende fornire, oppure all'inizio dell'esercizio finanziario, con riferimento ai beni di prima necessità che si presume possano essere acquisiti per attivare l'assistenza in natura annuale e sulla base dei corrispondenti prezzi unitari. La fornitura dei generi è ordinata alle ditte con buoni da staccarsi da un registro a doppia copia, firmati dal Responsabile del Settore IV, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale. Ciascun buono deve indicare gli estremi di tale provvedimento, la ditta incaricata della fornitura, le generalità complete del soggetto assistito, la specificazione del Capitolo del Bilancio e l'impegno di spesa su cui grava l'importo dei generi da acquistare. La ditta prescelta, ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono, tratterà quest'ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all'Ente per la relativa liquidazione, alla scadenza del mese di riferimento. Per la fornitura al soggetto assistito di prodotti di particolare natura si può prescindere, con provvedimento motivato, dalla procedura di cui ai precedenti commi. In tal caso si procederà all'acquisto dei prodotti occorrenti seguendo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

In presenza di particolari circostanze e nei casi di emergenza, l'assistenza in natura può essere prestata a soggetti temporaneamente presenti nel Comune. In tal caso, il provvedimento concessorio dovrà contenere espressa menzione delle condizioni di bisogno del richiedente e del carattere urgente dell'intervento.

L'intervento assistenziale di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle procedure di cui ai precedenti commi.

## **SEZIONE V**

### **Attività Istruttoria**

#### **Art. 89** **(Presentazione delle istanze)**

La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto, unitamente alla documentazione ritenuta utile a dimostrare la natura e l'entità della situazione di disagio economico. In particolare, a corredo dell'istanza andrà prodotta la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)<sup>26</sup>
- b) Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c.

L'istanza, completa della documentazione richiesta, verrà protocollata ed iscritta in ordine cronologico nel registro tenuto dall'Ufficio Servizi Sociali.

#### **Art. 90** **(Procedimento istruttorio)**

La fase istruttoria prevede l'effettuazione da parte dell'Assistente Sociale della visita domiciliare presso l'abitazione del richiedente. In calce al modulo di domanda va apposto il parere e la proposta dell'Ufficio.

Durante il periodo di corresponsione del contributo, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per la concessione o il mantenimento, anche parziale, del sussidio.

Nel caso venisse accertata una indebita fruizione delle prestazioni assistenziali, il Responsabile del servizio procede alla revoca immediata del beneficio dandone comunicazione all'Amministrazione, che avvierà il procedimento di recupero delle somme erogate (secondo le regole richiamate al Titolo VI del presente Regolamento), fatta salva la denuncia all'A.G. per eventuali responsabilità di rilevanza penale.

Le domande vengono esaminate dall'Assistente Sociale, che ha la

---

<sup>26</sup> La DSU rappresenta la dichiarazione relativa ai dati anagrafici e alla situazione reddituale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare richiesta a corredo dell'istanza per accedere alle prestazioni sociali agevolate (vedasi ISE).

facoltà di richiedere all'interessato documentazione integrativa. L'Amministrazione può disporre, durante la fase istruttoria e durante il periodo di erogazione del contributo, accertamenti e verifiche sulle dichiarazioni rese dai richiedenti. Gli accertamenti saranno condotti dagli organi istituzionalmente preposti.

Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento conclusivo (di cui all'art. 92) e i conseguenti atti di liquidazione e pagamento della somma stabilita.

Agli interessati, durante le fasi istruttorie, verrà data ogni comunicazione prevista dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo e sulla trasparenza degli atti.

La eventuale richiesta di integrazione della documentazione non interrompe l'iter procedurale. La mancata ottemperanza a detta integrazione comporta l'esclusione dal beneficio ai sensi del successivo art. 93.

Il Responsabile del procedimento:

- valuta le condizioni di ammissibilità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio economico;
- dispone il compimento degli atti necessari e adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria;
- può esperire accertamenti ed ordinare esibizioni documentali.

### **Art. 91 (Comunicazioni)**

L'Amministrazione provvede a dare, entro 15 giorni successiva alla scadenza del termine di presentazione dell'istanza, comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti interessati nei confronti dei quali si esplicheranno gli effetti del provvedimento finale di accoglimento o di rigetto.

Nelle comunicazioni sono indicati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 10/90:

- l'unità organizzativa competente;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio presso cui l'interessato può prendere visione degli atti.

La pubblicità legale degli atti si realizza attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio.

### **Art. 92 (Provvedimento conclusivo)**

Ogni provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che dispone

sull'istanza di contributo economico, deve essere motivato indicando le ragioni che hanno determinato le decisioni dell'A.C.<sup>27</sup>

L'A.C., in relazione alle risultanze dell'istruttoria e agli obiettivi programmatici fissati annualmente dal Consiglio Comunale, decide in ordine all'accoglimento delle istanze prodotte, tenendo conto della disponibilità dei mezzi finanziari in bilancio.

Nei casi in cui, in virtù di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, sussista a carico dell'Ente l'obbligo di provvedere all'adozione di un provvedimento, quest'ultimo deve essere sempre adottato espressamente<sup>28</sup>.

L'organo amministrativo chiamato a provvedere in ordine a più istanze aventi lo stesso oggetto, può adottare un unico provvedimento cumulativo<sup>29</sup>, il quale deve comunque contenere le seguenti indicazioni:

1. estremi delle istanze e generalità dei richiedenti;
2. esito dell'istruttoria con riferimento alle singole istanze
3. criteri e modalità di quantificazione di ogni singolo intervento assistenziale, specificando i motivi di eventuali trattamenti differenziati.

### **Art. 93 (Decadenza e ritiro)**

Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare situazioni o fatti a lui noti che sarebbero stati ostativi alla concessione del beneficio economico, facendo salva ogni eventuale responsabilità penale, decade dal diritto all'assegnazione del vantaggio economico e l'A.C. può escluderlo da qualsiasi altro beneficio futuro.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, l'A.C. pronuncia la decadenza dal contributo qualora il beneficiario risultasse inottemperante all'obbligo di produzione o integrazione documentale.

Si procede inoltre alla revoca del contributo in tutti i casi in cui vengano a cessare le condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso.

Qualora si verificano situazioni tali da ingenerare incertezza sulla

---

<sup>27</sup> La necessità di adeguata motivazione degli atti amministrativi a contenuto restrittivo o di rigetto di istanze rappresenta un "principio generale" degli ordinamenti amministrativi evoluti a salvaguardia del potere riconosciuto al singolo cittadino di impugnare l'atto stesso per la reintegrazione di diritti ed interessi eventualmente lesi dalla P.A.

<sup>28</sup> Nel caso la P.A. risultasse inadempiente all'obbligo di provvedere espressamente, soccorrono gli istituti giuridici del "silenzio significativo" atti a conferire rilevanza di vero e proprio provvedimento negativo impugnabile all'inerzia degli organi amministrativi.

<sup>29</sup> Simili provvedimenti, per concorde dottrina suffragata da costante e consolidata giurisprudenza amministrativa, configurano atti amministrativi con più destinatari determinati ai quali è autonomamente riconosciuto il diritto all'impugnazione per la parte di proprio interesse.



legittimità e/o opportunità del contributo già concesso, l'A.C. può sospendere in via cautelativa l'erogazione del sussidio (anche solo parzialmente) e successivamente, in base alle risultanze di ulteriori attività istruttorie, disporre il ripristino o il definitivo ritiro<sup>30</sup>.

## Art. 94 (Disposizioni particolari)

La concessione di qualsivoglia beneficio o prestazione regolati dal presente regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per gli anni successivi.

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza variamente configurabili tra quelle previste dal presente testo normativo, l'Ufficio Servizi Sociali ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'assistente sociale, anche delle informazioni dei Vigili Urbani, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.

Potranno essere richieste informazioni ad uffici o enti pubblici diversi ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per l'attività istruttoria.

Ogni attività inerente il procedimento amministrativo riferito agli interventi previsti dal presente Regolamento soggiace ai principi generali dettati dalla L.R. 10/91.

---

<sup>30</sup> In forza dell' "autotutela" (prerogativa da esercitare nei modi e nei limiti stabiliti dall'Ordinamento) alla P.A. è attribuito il potere di "ritirare" propri atti viziati da illegittimità e/o inopportunità.

Tra gli atti di ritiro, assumono particolare rilievo:

- **L'annullamento**: può essere "d'ufficio" o "su ricorso"; viene adottato per motivi di legittimità. Ha effetto *ex tunc*.
- **La revoca**: è adottata per motivi di merito, in base ad un diverso apprezzamento – nuova valutazione – degli interessi perseguiti, in modo da adeguare l'azione amministrativa all'interesse pubblico, qualora questo muti. Ha effetto *ex nunc*.
- **L'abrogazione**: è giustificata dal sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non più rispondente al pubblico interesse. Ha effetto *ex nunc*.  
Molti autori non riconoscono l'abrogazione come autonoma figura di atto di ritiro, ricomprendendola nell'alveo della revoca.
- **La pronuncia di decadenza**: si rivolge a precedenti atti ampliativi delle facoltà dei privati, nel caso di inadempimento degli obblighi gravanti sui destinatari o per il venir meno dei requisiti di ammissione. Ha effetto *ex nunc*.

Nell'ambito dell'autotutela va riportata anche la c. d. "convalescenza", tendente alla conservazione degli atti inficiati da vizi di legittimità. Vi rientrano, per esempio, la **convalida** (nuovo provvedimento con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dallo stesso organo; tecnicamente ha effetto *ex nunc*, ma, poiché si collega ad un atto precedentemente emanato conservandone gli effetti anche nel periodo intermedio, di fatto opera *ex tunc*); la **ratifica** (l'organo competente provvede a sanare, facendolo proprio, un atto viziato da incompetenza relativa; ha effetto *ex tunc*); la **sanatoria** (quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento della emanazione del provvedimento, viene adottato successivamente in modo da perfezionare *ex post* l'atto illegittimo; dispiega gli stessi effetti della convalida).

**Art. 95**  
**(Graduatoria dei beneficiari)**

In tutti i casi in cui l'A.C. riscontrasse una situazione di inadeguatezza dei fondi disponibili o accertasse un qualsiasi altro motivo ostativo alla concessione dei benefici in favore della generalità dei richiedenti, sarà predisposta una graduatoria dei soggetti ammessi alle prestazioni assistenziali al fine di limitare gli interventi ai casi più urgenti stabilendo le priorità per l'erogazione dei servizi.

La graduatoria di cui al comma precedente, predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali e sottoscritta dal Responsabile del servizio e dall'Assessore al ramo, è approvata dall'organo competente<sup>31</sup>.

**Art. 96**  
**(Competenze della Giunta)**

La competenza a disporre la concessione dei benefici assistenziali previsti dal presente Regolamento spetta alla Giunta Comunale, previo esame delle proposte di deliberazione munite dei pareri prescritti dalla vigente normativa.

Nel caso in cui la Giunta disponga l'erogazione di servizi in favore di soggetti/nuclei per i quali l'Ufficio si sia espresso negativamente, dovrà motivare adeguatamente il provvedimento. Analogo obbligo di motivazione sussiste nel caso in cui la Giunta non accolga, in tutto o in parte, una proposta favorevole espressa dall'Ufficio.

**Art. 97**  
**(Tutela)**

Avverso i provvedimenti di rigetto totale o parziale adottati dall'A.C. l'interessato può attivare i diversi strumenti di tutela (in via amministrativa e/o in via giurisdizionale) apprestati dall'ordinamento giuridico e richiamati nel presente Regolamento al successivo Titolo VII, al quale si rimanda.

---

<sup>31</sup> Della eventuale graduatoria dei beneficiari si è già fatta menzione alla nota n. 21 (art. 74 del presente Regolamento).

**Art. 98**  
**(Schedario interno)**

Per una migliore razionalizzazione del lavoro, l'Ufficio Servizio Sociale avrà cura di istituire uno schedario ad esclusivo uso interno che raccolga notizie e dati utili allo snellimento dell'attività istruttoria relativa ai soggetti che abbiano già beneficiato di prestazioni assistenziali o che ne abbiano fatto richiesta per la prima volta.

L'aggiornamento e la gestione dello schedario avverranno nell'assoluto rispetto delle norme dettate a tutela della "privacy" (richiamate nel presente Regolamento al Titolo VIII).

**Art. 99**  
**(Aggiornamento parametri economici e contributivi)**

I parametri economici degli interventi assistenziali, gli indici reddituali e i limiti di contribuzione specificati nel presente Regolamento saranno aggiornati, con riferimento alle singole fattispecie, in base agli indici di incremento ufficiale pubblicati dall'ISTAT, con deliberazione della G.C.

In caso di mancata adozione della deliberazione prevista dal precedente comma, pur in presenza di incrementi pubblicati dall'ISTAT, si intendono confermati gli elementi economici risultanti dal presente Regolamento, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento approvato.

**SEZIONE VI**

**Art. 100**  
**(Programmazione)**

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, procede:

- alla formazione dei programmi sugli interventi che l'A.C. si propone di attuare nel corso dell'anno successivo, con riguardo anche ai riflessi socio-economici e culturali che ne possono derivare;
- alla individuazione dei settori di intervento da privilegiare e verso i quali, comunque, si vuol realizzare una attuazione prioritaria degli interventi programmati;
- alla determinazione della misura massima dell'intervento economico da applicare complessivamente a ciascuno dei singoli settori di intervento.

## SEZIONE VII

### Art. 101

#### (Assegni di maternità e per nucleo familiare)

Il Comune, nell'ambito delle competenze spettanti all'Ufficio Servizi Sociali, assolve ai compiti assegnati dalle norme in materia di "Assegni per maternità" e "per nucleo familiare" (artt. 65 e 66 L. n. 448 del 23.12.98; art. 49 L. n. 488 del 22.12.99; DPCM n. 452 del 21.12.2000).

## SEZIONE VIII

### Servizio Civico<sup>32</sup>

### Art. 102

#### (Assegno economico per servizi a favore della collettività)

- I. Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà possono essere conseguite dall'A.C. anche attraverso assegni economici da attribuire ai richiedenti impegnati in attività lavorative socialmente utili, previa predisposizione ed approvazione di apposito progetto.
- II. L'assegno economico di cui al comma precedente rappresenta, pertanto, una forma indiretta di contributo economico erogata sottoforma di compenso per un impegno lavorativo prestato da cittadini deboli, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione e assistibili ai sensi degli artt. 74 e 76 del presente Regolamento.
- III. I soggetti interessati, su presentazione di regolare istanza corredata dalla necessaria documentazione, potranno essere utilizzati dall'A.C. per svolgere attività lavorativa nell'ambito dei servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:
  - custodia e manutenzione di strutture pubbliche;
  - interventi volti al miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato;
  - interventi in materia di protezione civile;
  - prestazione di servizi alle persone assistite dal Comune (ivi compresa l'assistenza generica<sup>33</sup> a soggetti portatori

---

<sup>32</sup> Di questa materia il presente Regolamento si è già occupato, limitatamente alla categoria degli "anziani", nel Titolo II, Capo II, Sezione II ("Integrazione lavorativa anziani" – artt. 11-17).

<sup>33</sup> Per "assistenza generica" deve intendersi ogni attività di sostegno alla persona disabile espletabile in modo semplice e che non comporti specifiche competenze e conoscenze (il cui possesso, viceversa, sarà richiesto ad operatori all'uopo qualificati).

di handicap).

- IV. Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato (né a tempo determinato), ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera - ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile - avente per oggetto "prestazioni lavorative a favore della Pubblica Amministrazione" (non soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza).
- V. I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.
- VI. I soggetti avviati verranno utilizzati nell'arco dell'anno per le attività e per i periodi programmati dall'A.C. gli operatori verranno inoltre assicurati contro i rischi derivanti dall'espletamento del servizio e contro eventuali danni a terzi.
- VII. Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne e per un massimo di due turni nell'arco dell'anno.
- VIII. L'A.C. ogni anno predisporrà, previa pubblicazione di avviso pubblico, l'elenco dei soggetti assistibili che intendono essere utilizzati per attività socialmente utili (vedasi il successivo art. 105).
- IX. I soggetti di cui al precedente comma verranno inseriti in elenco secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze favorevolmente istruite, salvo il disposto di cui al successivo comma.
- X. Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati, in via prioritaria, i soggetti "deboli" già ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici di cui ai precedenti articoli di questo Capo II, ai quali sarà formulata specifica proposta di utilizzazione in deroga alle procedure ordinarie di cui ai precedenti commi.
- XI. L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venir meno

dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovata inadempienza da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le cause suddette.

- XII. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti di cui al precedente comma 10 di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo, determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività socialmente utile cui si riferisce il rifiuto.
- XIII. L'assegno economico per servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione delle prestazioni straordinarie previste dall'art. 82 lett. A del presente Regolamento.

### **Art. 103 (Destinatari)**

Possono accedere al servizio le donne di età compresa tra i 18 ed i 60 anni e gli uomini tra i 18 e i 65 anni, che siano residenti nel Comune di Racalmuto e per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

### **Art. 104 (Funzione sociale del "servizio civico")**

L'obiettivo principale del "servizio civico" è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo. Il servizio civico mira al reinserimento sociale mediante l'assegnazione di una attività lavorativa a soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti o, comunque, portatori di un disagio sociale, realizzando al contempo un sostegno economico alle famiglie bisognose o disgregate.

Le altre forme di intervento economico assumono carattere residuale e potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> La "ratio" della norma risiede nella concezione – accolta come motivo conduttore dell'intero Regolamento – che vede l'erogazione di servizi assistenziali come strumento volto essenzialmente alla riabilitazione e/o alla integrazione sociale di soggetti in condizioni di disagio, oltre che occasione di sostegno economico.

La fruizione del servizio è incompatibile con ogni altra prestazione assistenziale di natura economica, ad eccezione di quella prevista all'art. 82, lett. A.

### **Art. 105 (Istanze)**

Le istanze per accedere al servizio, redatte su appositi modelli, devono essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali corredate dai seguenti documenti:

- Certificato da cui si evinca lo stato di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa;
- Certificato da cui si evinca il possesso del requisito reddituale secondo i parametri previsti dal successivo art. 113 (assistenza ordinaria temporanea).
- Certificato medico attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa;
- Altri documenti utili a comprovare particolari condizioni di bisogno.

La suddetta documentazione, ad esclusione della certificazione medica, può essere sostituita dalle autocertificazioni consentite dalle vigenti norme in materia.

### **Art. 106 (Istruttoria)**

A seguito della presentazione delle istanze, l'Ufficio redigerà apposita graduatoria, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) Disoccupazione: per ogni soggetto disoccupato, 1 punto;
- b) Prole: per ogni figlio minorenni o studente a carico, 2 punti; se trattasi di orfano o di minore con genitori separati legalmente, 5 punti;
- c) Coniuge: se il coniuge del richiedente non è presente in famiglia e non contribuisce al bilancio familiare, se detenuto o agli arresti domiciliari, se impossibilitato allo svolgimento di una attività lavorativa a causa di malattia, 5 punti;
- d) Affitto della casa: fino ad Euro 100,00 mensili, 1 punto; per ogni 50,00 Euro ulteriori, 1 punto;
- e) Reddito familiare: reddito familiare fino ad Euro 1.500,00, punti 25; da Euro 1.500,00 ad Euro 3.500,00, punti 10; da Euro 3.500,00 ad Euro 6.000,00, punti 5; superiore ad Euro 6.000,00, punti 0. Il riferimento è al reddito percepito dal

nucleo familiare nell'anno precedente alla presentazione della domanda.

- f) Situazione sociale: verranno considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno (ad esempio, la vedovanza, la condizione di ex detenuti, ex tossicodipendenti, le precarie condizioni abitative. Per tali situazioni di disagio l'Ufficio può attribuire un punteggio che va da 5 a 15 punti).

### **Art. 107 (Bando)**

L'A. C., entro il mese di aprile di ogni anno, predisporrà e pubblicherà un avviso alla cittadinanza contenente l'indicazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande per l'accesso al "servizio civico".

Dall'esame istruttorio delle istanze pervenute, l'Ufficio Servizi Sociali redigerà la graduatoria di cui al precedente art. 106.

### **Art. 108 (Modalità di svolgimento del servizio)**

I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 106 saranno chiamati a svolgere l'attività programmata previa stipulazione del protocollo/disciplinare di cui all'art. 102, co. 5.

I soggetti avviati non potranno, in ogni caso, svolgere prestazioni di durata superiore alle 15 ore settimanali, suddivise in 3 ore giornaliere, per un compenso forfettario di Euro 5,00 l'ora.

Detto compenso potrà essere aggiornato annualmente secondo i dati relativi al costo della vita diffusi dall'ISTAT.

Il pagamento avverrà con cadenza mensile, previa attestazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali circa la regolarità delle attività lavorative prestate<sup>35</sup>.

L'utilizzazione dei soggetti avviati avverrà secondo le attività ed i periodi programmati dall'A.C. (vedasi già art. 102 parte VI).

Per giustificati motivi i soggetti interessati possono interrompere il rapporto di prestazione d'opera senza preavviso, con semplice comunicazione scritta fatta pervenire tempestivamente. L'A. C. procederà allo scorrimento della graduatoria, avviando al servizio, per il periodo

---

<sup>35</sup> Il Responsabile dell'Ufficio, per il rilascio dell'attestazione, consulterà il registro giornaliero delle presenze e potrà avvalersi, circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni, del controllo operato dal personale del locale ufficio dei VV. UU.



residuo, gli aventi diritto. Le assenze giustificate potranno essere recuperate previa richiesta degli interessati e su autorizzazione dell’A. C.

L’A. C. si riserva, in ogni caso, il potere di recedere dal rapporto nei casi di grave inadempimento del prestatore d’opera o per il venir meno delle condizioni e dei requisiti sussistenti al momento dell’instaurazione del rapporto.

**Art. 109**  
**(Schema di protocollo/disciplinare)**

Si propone in Appendice (alla quale si rimanda) uno schema-tipo del “protocollo/disciplinare” previsto dal precedente art 102, comma 5.

**SEZIONE IX**

**Art. 110**  
**(Obbligati per legge: rinvio)**

In tutte le ipotesi per le quali il presente Regolamento fa riferimento ai “soggetti obbligati agli alimenti” (o “soggetti obbligati per legge”), si intendono richiamate le specifiche norme del Codice Civile che disciplinano l’istituto degli “alimenti”: artt. 433 ss (Titolo XIII del Libro I)<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Si riportano integralmente, in Appendice, gli artt. 433 – 448 del codice civile.

## **CAPO III**

### **Criteri di valutazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali**

#### **Art. 111 (Normativa di riferimento)**

Il presente Capo disciplina le modalità di determinazione dei limiti di reddito necessari all'accesso alle prestazioni socio-assistenziali erogate dal Comune.

Per le prestazioni sociali, ad esclusione di quelle gratuite elencate nel successivo art. 112, si fa riferimento ai criteri di valutazione previsti dalla vigente normativa determinata ISE con riguardo alla composizione familiare.

#### **Art. 112 (Prestazioni gratuite)**

Si qualificano prestazioni sociali gratuite rivolte alla totalità dei cittadini il servizio di segretariato sociale ed il servizio sociale professionale relativamente:

a) ai minori:

- nell'ambito della prevenzione primaria per il rafforzamento dei diritti dell'infanzia e della adolescenza, anche con la sperimentazione di progetti innovativi, il sostegno alla genitorialità, l'educativa domiciliare e territoriale, la consulenza e mediazione familiare, la frequenza di centri diurni e di incontro, di centri di aggregazione giovanile, con attività ludiche-sportive e ricreative, di integrazione e recupero scolastico, l'informa-giovani ed informa-famiglie;
- nei rapporti con l'autorità giudiziaria minorile, gli interventi di aiuto sociale e di prevenzione nell'ambito delle "competenze civili" (affidamento familiare, adozione, potestà genitoriale, tutela, diritto di famiglia) ed "amministrative" (irregolarità nella condotta, disadattamento sociale), anche con prestazione di carattere psicologico e di sostegno economico alle famiglie di origine od affidatarie, compreso l'accoglimento temporaneo in strutture comunitarie di tipo familiare per il trattamento di tutela e/o di rieducazione;
- portatori di handicap: il servizio di trasporto per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria, l'assistenza igienico- personale nelle istituzioni

- educative e scolastiche<sup>37</sup>; le attività ludico-ricreative e sportive, anche ad integrazione personale e sociale ed a sostegno delle attività di riabilitazione.
- b) agli anziani, adulti inabili e portatori di handicap:
  - la frequenza di centri diurni e di incontro (ad esclusione del servizio di mensa e di lavanderia), di centri socio-riabilitativi e diurni integrati sia per persone autosufficienti che per persone con problemi fisici, psichici e sociali.
  - attività sociali, culturali e ludico ricreative, volte alla partecipazione dei soggetti anziani, adulti inabili e portatori di handicap e delle loro famiglie;
  - il servizio di trasporto per i portatori di “h” presso centri di riabilitazione socio-sanitaria e il servizio di trasporto urbano.

### **Art. 113**

#### **(Limiti di reddito per l’assistenza economica)**

I limiti di reddito per l’accesso all’assistenza economica (continuativa o temporanea) sono determinati secondo la seguente tabella con riferimento all’ISE (Indicatore Situazione Economica):

- Euro 4.170,00 per nuclei familiari composti da 1 persona;
- Euro 5.560,00 per nuclei familiari composti da 2 persone;
- Euro 6.950,00 per nuclei familiari composti da 3 persone;
- Euro 8.340,00 per nuclei familiari composti da 4 persone;
- Euro 9.730,00 per nuclei familiari composti da 5 persone;
- Euro 11.120,00 per nuclei familiari composti da 6 persone;
- Euro 12.510,00 per nuclei familiari composti da 7 persone.

I superiori limiti di reddito valgono anche per l’assistenza temporanea erogata sottoforma di “servizio civico”.

I limiti di reddito sopra riportati saranno periodicamente aggiornati secondo il dettato dell’art. 99 cui si rimanda.

### **Art. 114**

#### **(Servizi residenziali)**

L’accesso gratuito ai servizi residenziali è riservato ai soggetti senza alcun reddito mentre i titolari di reddito dovranno compartecipare al costo del mantenimento secondo le modalità del successivo art. 115.

---

<sup>37</sup> Per attribuita competenza sarà la Provincia regionale ad assicurare l’assistenza igienico personale ai minori con “h” nelle scuole secondarie di 2° grado, e nei confronti di minori audiolesi e minori non vedenti.

**Art. 115**  
**(Compartecipazione ai servizi residenziali)**

Per l'accesso ai servizi residenziali, mediante ricovero intero o diurno, i soggetti adulti inabili, gli anziani ed i soggetti con disabilità psichica e sofferenti mentali ammessi ai servizi residenziali dovranno compartecipare al costo del mantenimento secondo le modalità di seguito indicate:

- a) i titolari di sola pensione sociale (L. 153/69) o di assegno sociale (L. 335/95) o di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, dovranno compartecipare in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficienti;
- b) i titolari di sola pensione di vecchiaia, ovvero di condizione economica complessiva (ISE) non superiore al trattamento minimo pensione I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti, dovranno compartecipare in misura pari al 50% della condizione economica ovvero in misura pari al 70% se totalmente non autosufficienti;
- c) i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (I.S.E.) è superiore al limite di cui al punto b) dovranno compartecipare ulteriormente al costo del servizio per la parte eccedente che rimane fissato al 70% e sino alla concorrenza del costo sociale del servizio;
- d) ove il soggetto beneficiario del servizio residenziale goda di indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultra sessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

**Art. 116**  
**(Integrazione rette ricovero anziani)**

Nel caso in cui il soggetto anziano provveda in proprio al ricovero in apposita casa di riposo, l'A.C., allo scopo di agevolare il pagamento della retta, può integrare il reddito dell'anziano, qualora risultasse insufficiente, nella misura massima di Euro 500,00 mensili.

## **Art. 117**

### **(Limiti di reddito per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap)**

I limiti di reddito per l'accesso alle prestazioni in favore dei soggetti portatori di handicap sono determinati secondo la seguente tabella con riferimento all'ISE (Indicatore Situazione Economica):

#### *Assistenza Economica*

- Euro 10.329,14 per nuclei familiari fino a 3 componenti;
- Euro 12.394,97 per nuclei familiari composti da 4 persone;
- Euro 14.460,80 per nuclei familiari composti da 5 persone;
- Euro 16.526,62 per nuclei familiari composti da 6 persone;
- Euro 18.592,45 per nuclei familiari composti da 7 persone;

#### *Aiuto Domestico*

Valgono gli stessi limiti previsti per l'assistenza economica precedentemente indicata.

Per i soggetti in possesso di reddito familiare superiore ai suddetti limiti è previsto l'istituto della compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dall'Ente, da commisurare ad ogni segmento di Euro 516,46 oltre il limite per la gratuità.

#### *Assistenza Abitativa*

Per fruire del servizio si prescinde da ogni limite di reddito, rivestendo carattere di gratuità.

Tuttavia, qualora il numero delle istanze pervenute, in riferimento alle effettive disponibilità finanziarie dell'Ente, comportasse la impossibilità di evadere tutte le richieste, si procederà all'erogazione del contributo sulla base di una graduatoria i cui criteri saranno rappresentati da:

1. livello di gravità dell'handicap;
2. disagio abitativo dell'alloggio e condizione socio familiare;
3. livello del reddito complessivo secondo i limiti di cui all'assistenza economica.

## **Art. 118**

### **(Limiti di reddito trasporto anziani)**

Al beneficio del trasporto urbano gratuito possono accedere gli anziani, i Cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto, i mutilati e gli invalidi di guerra e civili di guerra purchè titolari di reddito non superiore alla fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche maggiorata del 20% in caso di soggetto unico componente il nucleo familiare.

In caso di soggetto facente parte di un nucleo familiare di più componenti, il reddito complessivo non deve superare il doppio della

fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche maggiorata del 20%.

**Art. 119**  
**(Altri servizi)**

Per ogni altro servizio socio assistenziale, non contemplato nei precedenti articoli, l'accesso è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione Inps per i lavoratori dipendenti maggiorato del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare; del 100% nel caso di due componenti il nucleo familiare; dell'ulteriore 35% per ogni componente oltre il secondo.

I soggetti in possesso di reddito familiare superiore ai limiti di cui al comma 1 parteciperanno in misura pari al 5% del costo sostenuto dall'Ente per ogni segmento di Euro 516,46 superiore al limite per la gratuità.

**Art. 120**  
**(Modalità applicative e requisiti)**

L'accesso a qualsiasi prestazione o servizio di natura socio-assistenziale è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia conforme ai criteri stabiliti nel presente Capo.

Le prestazioni saranno concesse dall'A.C. previo accertamento della sussistenza delle condizioni di natura personale e/o patrimoniale previste dal presente regolamento e da ogni altra norma di grado superiore.

**Art. 121<sup>38</sup>**  
**(Norme integrative)**

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate dallo Stato e dalla Regione Sicilia in tema di limiti di reddito troveranno immediata applicazione.

---

<sup>38</sup> La disposizione contenuta nell'art. 121 è da considerarsi una sorta di "trasformatore automatico" di fonti normative regionali in fonte regolamentare locale. Essa, pertanto, fungendo da "clausola di adeguamento automatico", eviterà il ricorso, di volta in volta, alla procedura di modifica del presente regolamento (che altrimenti si renderebbe necessaria).

**Art. 122**  
**(Eventuali modifiche dei requisiti reddituali)**

Per i servizi che comportano oneri finanziari a carico dell'ente, l'A.C. ha facoltà di stabilire, con opportuni provvedimenti motivati, anche in deroga ai parametri contenuti negli articoli precedenti, criteri specifici per la valutazione dei requisiti di reddito per l'accesso ai servizi stessi.

## **CAPO IV**

### **Assistenza domiciliare e abitativa. Servizi residenziali**

#### **Art. 123**

##### **(Tipologia dei servizi)**

Secondo lo schema suggerito dalla L.R. 87/81, possono distinguersi le seguenti tipologie di servizi:

- a) Servizi aperti
  - assistenza domiciliare
  - assistenza abitativa
  - soggiorni climatici
  - centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero
  - centri diurni e notturni di assistenza
- b) Servizi residenziali
  - casa-albergo
  - casa- protetta
  - comunità alloggio

### **SEZIONE I**

#### **Art. 124**

##### **(Servizi aperti: l'assistenza domiciliare)**

L'assistenza domiciliare è costituita da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale rivolto in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli inabili, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari naturali o affidatari con componenti a rischio di emarginazione, al fine di consentire alle persone o alle famiglie di accedere ad una migliore condizione di vita, di permetterne



la permanenza nel normale ambiente ed evitare il ricorso alle istituzionalizzazioni.

L'assistenza domiciliare è attuata anche come prestazione di sostegno alle famiglie in situazioni di temporanea difficoltà.

Gli interventi di assistenza domiciliare consistono in interventi di aiuto domestico, infermieristico, riabilitativo, nonché di assistenza nell'espletamento di incombenze esterne e di ausilio all'impiego del tempo libero.

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono, di norma, temporanee. Rivestono altresì carattere di sussidiarietà poiché vengono erogate secondo modalità idonee a colmare l'impossibilità del soggetto di soddisfare autonomamente le proprie esigenze.

Il servizio di assistenza domiciliare tende a garantire l'espletamento di attività indispensabili alla normale amministrazione dell'abitazione: provvista periodica degli alimenti, bucato, cura della biancheria, riparazione degli impianti domestici (idraulici, elettrici), riscossione delle pensioni, prestazioni infermieristiche a domicilio, accesso ai servizi poliambulatoriali, ecc.

Gli interventi contemplati nel presente articolo possono essere erogati anche attraverso l'affidamento a personale esterno all'A. C., secondo le modalità stabilite dal successivo Capo VI del presente Regolamento.

#### **Art. 125**

##### **(Servizi aperti: l'assistenza abitativa. Rinvio)**

La regolamentazione degli interventi relativi alla "assistenza abitativa" è già contenuta nell'art. 86 del presente Regolamento, al quale si rimanda.

#### **Art. 126**

##### **(Servizi aperti: soggiorni-vacanze)**

Questo servizio ha lo scopo di consentire ad anziani in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna - mare - ecc.) durante il periodo primavera - estate - autunno.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma, detto servizio verrà attuato nel quadro di programmi di attività interdisciplinari, coinvolgendo gli organismi scolastici, sportivi e culturali.

Il servizio per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione e di riabilitazione fisica.

Accedono al servizio anziani, di età massima di anni 55 (donne) / 60 (uomini) e minori fino a 14 anni.

La delibera istitutiva del servizio individuerà, di volta in volta, il requisito del limite di reddito necessario all'accesso al beneficio.

### **Art. 127 (Servizi aperti: Centri di incontro)**

Il Comune fornisce il servizio "Centri di incontro" per minori in difficoltà frequentanti le scuole medie inferiori.

Il servizio, erogato in forma gratuita, si propone i seguenti obiettivi:

1. aiutare il ragazzo/a nel proprio percorso di apprendimento formale;
2. facilitare il ragazzo/a nel percorso di definizione della propria identità personale coltivandone la dimensione affettiva, culturale-ricreativa, relazionale e di socializzazione;
3. fornire un luogo, come punto di riferimento, in cui poter sviluppare relazioni positive ed acquisire corretti schemi di condotta.

Per ciascun minore viene attivato un programma di lavoro individualizzato. Le attività svolte sono, oltre che di sostegno scolastico, di tipo espressivo, conoscitivo, manuale e sportivo.

Personale impiegato:

I minori sono seguiti da educatori reclutati tra il personale interno che possiede i requisiti idonei o incaricati da eventuali associazioni in regime di convenzione con l'Ente Comunale.

Gli operatori, oltre a svolgere l'attività educativa nel Centro, effettuano colloqui periodici di aggiornamento sulla situazione scolastica e sociale del ragazzo/a, con gli insegnanti di classe dei minori frequentanti il Centro; effettuano colloqui e incontri con la famiglia dei minori e, periodicamente, con gli operatori dell'AUSL e con i componenti del gruppo di coordinamento di cui sotto.

Gruppo di coordinamento:

Il gruppo di coordinamento è composto da:

- n. 3 operatori con le seguenti qualifiche: assistente sociale, psicologo/a, pedagogo/a;
- n. 1 educatore del Centro con mansioni di coordinatore;
- n. 1 responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune o suo delegato.

Il gruppo di coordinamento ha i seguenti compiti:

- a. esprimere un parere sull'inserimento del minore al Centro, sulla base delle indicazioni fornite dalla Scuola tramite una "scheda tecnica" predisposta dal Gruppo;
- b. segnalare la priorità di ammissione nel caso che il numero delle richieste sia superiore alla disponibilità dei posti;
- c. elaborare un programma di lavoro individualizzato per ciascun minore successivamente alla conoscenza del ragazzo/a e della famiglia e tenuto conto della "scheda tecnica";
- d. effettuare incontri periodici per verificare ed eventualmente modificare il programma stabilito per ciascun minore.

Modalità di accesso al Centro:

- A. La Scuola, nella figura del Dirigente, individua i soggetti che necessitano del servizio e compila per ciascuno di questi la "scheda tecnica" (predisposta dal gruppo di coordinamento). Quindi, contatta i genitori dei minori da inserire nel Centro, illustrando loro le attività ivi svolte ed i motivi per cui ne viene consigliata la frequenza.
- B. Se il genitore intende inviare il proprio figlio al Centro, compila un'istanza di partecipazione che verrà inviata dalla Scuola, insieme alla "scheda tecnica" compilata e firmata dal Dirigente, al Comune.
- C. Il gruppo di coordinamento, dopo aver esaminato le "schede tecniche", rinvierà al Comune l'istanza di partecipazione corredata da proprio parere sulla necessità di effettuare l'inserimento indicando la priorità per ciascun caso.
- D. Il Comune provvederà a comunicare sia l'ammissione che la non ammissione al Centro, alla famiglia del minore, alla scuola e agli educatori del Centro.

L'ammissione al Centro sarà effettuata in base al numero di posti disponibili dando la priorità a quei minori per cui il gruppo di coordinamento ritiene che l'intervento sia più necessario e urgente.

Entro il termine massimo del 10 Ottobre di ogni anno, le scuole dovranno inviare al Centro le istanze di partecipazione e le schede di valutazione.

Il Comune dovrà inviare la comunicazione della ammissioni entro il termine del 25 Ottobre dello stesso anno.

Nel corso dell'anno scolastico i Dirigenti delle scuole potranno fare altre segnalazioni di soggetti in difficoltà da ammettere al Centro. Qualora vi siano posti disponibili, l'A. C. provvederà al loro inserimento.

Si provvederà all'inserimento nel Centro anche di minori segnalati dal servizio socio-sanitario della AUSL.

## **SEZIONE II**

### **Art. 128 (Servizi residenziali: finalità)**

I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza e all'assistenza di soggetti o nuclei familiari che, per motivi contingenti o permanenti, si trovino nella impossibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita. Essi tendono alla promozione del benessere, della dignità e dell'autostima dell'utente, potenziando il ruolo della famiglia, della rete parentale e amicale.

Nell'ambito delle diverse forme di assistenza offerte al cittadino, l'accoglienza in strutture residenziali deve considerarsi come rimedio estremo in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

L'A. C., attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale, progetta, attiva e coordina, nel rispetto della L.R. 22/86, dei Decreti di attuazione e del presente Regolamento, i servizi residenziali.

I servizi residenziali si concretano in interventi variamente qualificabili: -di carattere temporaneo; -di pronto intervento; -di permanenza prolungata.

I servizi residenziali devono interagire con i servizi sanitari di base del territorio al fine di assicurare una risposta globale ai bisogni della persona e devono garantire, ove sia possibile, l'inserimento/reinserimento del soggetto nel tessuto sociale, evitando forme di emarginazione.

### **Art. 129 (Tipologia delle strutture)**

Le strutture idonee ad accogliere i destinatari del servizio possono distinguersi nelle seguenti categorie:

- Case-albergo
- Case-protette
- Comunità alloggio

Per casa-albergo si intende un insieme di alloggi di piccola dimensione e di varia tipologia, atti a consentire una vita autonoma a coppie di coniugi ed anziani soli autosufficienti.

E' provvista di servizi sia autonomi che centralizzati ed è, di norma, ubicata in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

Per casa-protetta si intende un insieme di alloggi, di piccola dimensione e varia tipologia, atta ad accogliere coppie di coniugi ed anziani soli, non autosufficienti.

Le comunità alloggio sono comunità protette a carattere familiare capaci di accogliere dalle 8 alle 10 persone anche parzialmente non autosufficienti.

Le comunità alloggio gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria e sono inserite in normali case di abitazione ubicate in zone residenziali.

Le case-albergo, le case-protette e le comunità alloggio non sono autonomamente provviste di servizi sanitari e sociali. Al fine di assicurare adeguata assistenza ai propri ospiti, devono essere costantemente collegate con i servizi territoriali di base.

Tutte le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dal D.M. n. 308 del 21.05.2001, emanato a norma dell'art. 11 L. 328 dell'08.11.2000<sup>39</sup>.

### **Art. 130 (Destinatari)**

Sono destinatari dei servizi residenziali:

- soggetti (soprattutto anziani) privi di adeguato supporto familiare, in tutto o in parte incapaci, per le loro condizioni psico-fisiche o socio-economiche, di provvedere a se stessi in modo autonomo;
- giovani a rischio di devianza che necessitano di un periodo di accoglienza per l'attuazione di un progetto di intervento educativo;
- minori appartenenti a nuclei familiari disagiati che non possono garantire ad essi adeguato sostegno e per i quali non è possibile procedere ad affidamento familiare;
- nuclei familiari che per circostanze particolari di natura socio-economica non possono rimanere nel loro ambiente di vita e sono soggetti a rischio di disgregazione;
- gestanti in difficoltà e madri con figli minori in situazioni di grave disagio familiare e socio-economico che potrebbero determinare la separazione madre figlio.

### **Art. 131 (Modalità di gestione)**

I Servizi residenziali si possono realizzare:

- mediante gestione diretta;
- a mezzo di "istituzione";

---

<sup>39</sup> Si riporta in Appendice il testo integrale del D.M. n. 308 del 21.05.2001.

- attraverso convenzione con Enti, Associazioni e Cooperative nel rispetto della normativa vigente (vedasi il Capo VI di questo Titolo III).

L'A. C., inoltre, per attività integrative e di supporto ai servizi residenziali può avvalersi dei suoi operatori e della prestazione gratuita di organizzazioni di volontariato nel rispetto della normativa in vigore.

### **Art. 132 (Rette di ricovero)<sup>40</sup>**

Gli oneri finanziari per i ricoveri degli aventi diritto presso le strutture convenzionate sono assunte dal Comune in concorso con la competente AUSL, fatta salva l'eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente. In particolare, la determinazione delle rette è stabilita in base alle disposizioni dell'art. 17 L.R. 87/81 ("integrazione importi proporzionati al grado di invalidità") e il relativo onere è imputato all'AUSL e al Comune secondo il seguente criterio (D.P.C.M. 08.08.85):

- a. "Quota sanitaria": gravano sul F.S.N. i costi delle prestazioni medico-infermieristiche<sup>41</sup> e riabilitative oltre che di rilievo sanitario connesse a quelle socio-assistenziali.
- b. "Quota sociale": rimangono a carico del Comune i costi relativi alle attività di natura alberghiera (cucina, vitto, lavanderia, pulizia ed igiene generale, ecc.).

Le quote di cui alla precedente lettera "a" (quota sanitaria) vengono anticipate dal Comune per conto della AUSL obbligata per legge. Al Comune, pertanto, spetta il potere/dovere di attivare l'azione di rimborso delle quote medesime, comprensive anche delle eventuali quote integrative di cui all'art. 17 L.R. 87/81<sup>42</sup>.

Per la disciplina generale dell'azione di rimborso si rinvia al Titolo VI del presente Regolamento.

---

<sup>40</sup> La L.R. n. 10 del 27/4/99, art. 57 ha demandato ai Comuni la competenza in materia di ricovero dei minori e degli adulti inabili.

<sup>41</sup> Le attività di rilievo sanitario connesse a quelle socio-assistenziali, i cui oneri sono imputati al FSN, sono le attività che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purchè si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cure e/o riabilitazione fisica e psichica del cittadino. Vi rientrano anche i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attività suddette. Le prestazioni in esse erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente, alla riabilitazione o alla rieducazione o alla cura delle seguenti categorie di soggetti: portatori di handicap, disabili, malati mentali, tossicodipendenti, anziani.

<sup>42</sup> Sulla legittimità dell'azione di rivalsa operata dai Comuni sulle AUSL per le spese sostenute in relazione alla "quota sanitaria", vi è ormai copiosa giurisprudenza (da ultimo, Ordinanze TAR Sicilia nn. 181 e 182 del 21.01.2000 e CGA nn. 411 e 412 del 02.05.2000).

### **Art. 133 (Avviso Pubblico)**

L'A. C. stabilisce, tramite avviso pubblico, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, i requisiti d'accesso dell'utenza alle singole tipologie di servizi residenziali e i criteri di priorità.

L'avviso pubblico indica, inoltre, la definizione della quota di compartecipazione secondo le regole stabilite nel Capo III del presente Titolo.

Ad esso viene data ampia diffusione secondo le modalità che l'Amministrazione ritiene più idonee per garantire la pubblicità del servizio e la massima trasparenza dell'attività amministrativa.

### **Art. 134 (Presentazione istanze e avvio procedimento)**

L'avvio ai servizi residenziali avviene durante tutto l'arco dell'anno solare, di norma a seguito di istanza dell'interessato o di chi ne fa le veci (legale rappresentante, genitore).

L'ammissione ai servizi residenziali può avvenire anche a seguito di provvedimento esecutivo dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Il responsabile esamina le istanze in ordine cronologico e ne verifica i requisiti formali di legittimità ed ha facoltà di richiedere altra certificazione a completamento di quella prevista se essa può servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio.

In tal caso o qualora l'istanza non risulti completa, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione al richiedente.

E' ammessa l'integrazione dell'istanza entro 8 giorni dalla comunicazione dell'ufficio. In mancanza si darà corso all'istruzione della pratica nel mese successivo.

Ultimata la fase dell'istruzione delle domande, il responsabile del procedimento entro il 5 di ogni mese invia tutte le richieste pervenute nel mese precedente, per le quali sussistono i presupposti, al Servizio Sociale Professionale per la valutazione tecnica o, in caso contrario, emette provvedimento di rigetto da comunicare all'interessato.

L'assistente sociale comunale svolge le valutazioni necessarie ad accertare la effettiva impossibilità per il soggetto di permanere nel proprio nucleo familiare o comunque nel proprio ambiente di vita.

Allo scopo l'assistente sociale potrà consultare il medico curante del soggetto e altro personale specializzato, al fine di valutare le possibili alternative al ricovero e, nel caso queste ultime non fossero praticabili, individuare il servizio residenziale più idoneo.

Le risultanze della predetta attività dell'assistente sociale saranno tempestivamente trasmesse al responsabile del procedimento, corredate dalla proposta di intervento.

### **Art. 135**

#### **(Formulazione graduatorie ed emissione provvedimento)**

Acquisita la proposta di intervento, il responsabile del procedimento formula una graduatoria degli aventi diritto secondo i criteri di priorità indicati nell'avviso di cui al precedente art. 133.

La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio per 5 giorni.

Durante tale periodo e nei 7 giorni successivi gli interessati possono presentare osservazioni e reclami.

L'ultimo giorno di ogni mese il responsabile del procedimento adotta i provvedimenti di ammissione o di diniego.

I provvedimenti di ammissione indicano la durata del ricovero, se questa è espressamente indicata dalla proposta di intervento, e la eventuale quota di compartecipazione.

Tutti i provvedimenti vengono notificati entro 10 giorni all'interessato e agli eventuali obbligati agli alimenti (art. 433 c.c.).

### **Art. 136**

#### **(Aggiornamento e scorrimento graduatorie)**

Il responsabile del procedimento, nel predisporre la graduatoria di cui all'articolo precedente, provvede anche al suo aggiornamento, curando l'inserimento delle nuove richieste e le variazioni da apportare sulla base dei reclami esaminati.

### **Art. 137**

#### **(Urgenze)**

Il requisito dell'urgenza presuppone una situazione imprevista ed eccezionale di grave ed immediato pericolo per le condizioni psico-fisiche del soggetto tale da richiedere un intervento indifferibile.

Se la richiesta di fruire di uno dei servizi residenziali ha carattere indifferibile ed urgente, il procedimento per l'ammissione seguirà un iter abbreviato: l'interessato investirà della questione direttamente all'assistente sociale, che produrrà relazione scritta entro 24 ore. Il responsabile del procedimento, acquisita la relazione, verifica la disponibilità di accoglienza del servizio richiesto e predispone immediato provvedimento di ammissione, da sottoporre all'Organo competente.



**Art. 138**  
**(Dimissioni)**

- L'A. C. provvede alle dimissioni del soggetto interessato:
- per scadenza del piano d'intervento in caso di accoglienza temporanea;
  - per il venir meno delle condizioni che avevano giustificato il ricovero;
  - per libera determinazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
  - per ingiustificata assenza oltre i 4 giorni;
  - per revoca del provvedimento esecutivo dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

La permanenza temporanea in servizio residenziale può essere prolungata oltre la scadenza, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie alle dimissioni. In tal caso, attraverso la riformulazione del piano di intervento, viene emesso provvedimento di proroga.

**Art. 139**  
**(Controlli)**

E' fatto obbligo all'A. C. di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali.

Resta salva la facoltà di condurre accertamenti anche su specifiche segnalazioni.

**CAPO V**  
**Cessione di locali e di strutture**

**Art. 140**  
**(Generalità e Contenuti)**

Nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, il Comune, perseguendo l'obiettivo di rendere più incisivi ed efficaci gli interventi socio-assistenziali, ha facoltà di

gestire i servizi pubblici attraverso le modalità previste dalla normativa vigente<sup>43</sup>.

Il Comune di Racalmuto, nell'organizzazione e nella gestione dei servizi socio-assistenziali, anche connessi ad altri servizi o in collaborazione con altri soggetti (Enti pubblici o privati, associazioni del "terzo settore", ecc.), può concedere a terzi il godimento di propri beni immobili o mobili, previa valutazione della convenienza ed opportunità della scelta in termini di efficacia sociale del servizio.

Gli strumenti giuridici attraverso cui realizzare la concessione di godimento sono quelli previsti e regolati dalla normativa vigente<sup>44</sup>.

## **CAPO VI** **Convenzioni**

### **Art. 141** **(Generalità e normativa di riferimento)**

Il Comune, per la concreta realizzazione degli interventi previsti dal presente Regolamento, si serve degli ordinari strumenti negoziali disciplinati dalla normativa generale (nazionale e regionale) sui c. d. "contratti della P.A."<sup>45</sup>.

I contratti relativi alla fornitura di beni e agli appalti di servizi trovano la propria disciplina di riferimento nella L.R. n. 7 del 02.08.2002,

---

<sup>43</sup> La L.R. 48/91 (corrispondente alla L. n. 142 dell'08.06.90) - Ordinamento Enti Locali - indica le seguenti modalità di gestione dei servizi pubblici:

- in economia
- mediante concessione a terzi
- a mezzo di azienda speciale
- a mezzo di istituzione
- a mezzo di s.p.a o s.r.l.
- a mezzo di consorzio con altri enti pubblici e di convenzione con altri enti

<sup>44</sup> Gli ordinari strumenti giuridici da preferire sono rappresentati dai contratti tipici che trasferiscono un "diritto personale di godimento" (Affitto, Locazione, Comodato, ecc.) regolati dal Cod. Civ. e da Leggi speciali, nonché dalle norme sui "contratti della P.A." (per le quali si rimanda al corrispondente Regolamento di questo Comune).

<sup>45</sup> Per principio generale accolto dal nostro Ordinamento Giuridico, l'autonomia negoziale ("nomopoiesi") viene riconosciuta ad ogni soggetto di diritto, quindi anche agli Enti Pubblici. Rispetto a questi ultimi, però, la legge impone regole procedurali e principi che si discostano dal diritto comune in materia di contratti allo scopo di salvaguardare la "evidenza pubblica" quale esigenza fondamentale che l'ente pubblico è chiamato a soddisfare in virtù degli interessi generali perseguiti (nel perseguimento degli interessi generali, infatti, risiede la necessità di una disciplina differenziata rispetto all'attività negoziale dei soggetti privati che perseguono, invece, interessi particolari).

artt. 31 – 35<sup>46</sup>, nonché nelle successive disposizioni integrative e modificative della stessa legge e nelle relative Circolari esplicative del 24.10.02 e del 31.10.02 n. 15 (di particolare rilievo è la norma che dispone il ripristino dell'art. 15 L.R. n. 4 dell'08.01.96 relativa alla “trattativa privata”).

In particolare, per i contratti tesi all'affidamento in convenzione dei servizi e delle attività sociali (artt. 20 e 23 L.R. 22/86), gli Enti Locali provvedono con le modalità indicate dalla legge-quadro di riforma dell'assistenza n. 328 dell'08.11.00, art. 5, comma 2, che valorizza le capacità progettuali e organizzative dei soggetti del “Terzo settore” (giusta previsione degli artt. 4 e 6 D.P.C.M. 30.03.01, collegato alla detta L. 328/00).

### **Art. 142** **(Trattativa privata)**

Per gli affidamenti a trattativa privata, trova applicazione il regolamento locale dei contratti.

Il ricorso alla trattativa privata senza gara formale per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali è consentito, senza previa autorizzazione<sup>47</sup>, per importi non superiori a Euro 25.000,00. Per la fornitura di beni, è consentita la trattativa privata per importi non superiori a 100.000,00 Euro.

La trattativa privata è ammessa, quando sia ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente. In questi casi si procede, a pena di nullità, ad espletare gara informale invitando almeno 5 ditte (ridotte a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti).

Le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere pubblicate nell'albo comunale.

La pubblicità dei bandi di gara va effettuata mediante pubblicazione all'albo comunale, nonché, ove l'importo sia superiore a 100.000,00 Euro, mediante pubblicazione senza oneri sulla G.U.R.S. e, ove l'importo sia superiore a 200.000,00 Euro, anche mediante la pubblicazione per estratto su almeno 3 quotidiani regionali.

---

<sup>46</sup> Tali disposizioni introducono nella Regione Siciliana le disposizioni dei Decreti Legislativi n. 358 del 24.07.92, n. 157 del 17.03.95, n. 158 del 17.03.95 (di recepimento delle Direttive Comunitarie in materia). La L.R. n. 7/02 è entrata in vigore il 10.09.02 ed applica sostanzialmente nell'Ordinamento regionale il sistema normativo della L. n. 109/94 in materia di opere pubbliche, apportandovi, però, significative innovazioni.

<sup>47</sup> E' da ritenere, comunque, che in ordine alla individuazione del soggetto competente ad autorizzare il ricorso alla trattativa privata, trattandosi di un “atto di gestione”, lo stesso debba essere ascritto nell'ambito della competenza del dirigente preposto, in ossequio al principio generale della separazione tra “atti di gestione” e “atti rientranti nella sfera politica”.

### **Art. 143** **(Affidamento dei servizi alla persona)**

L'affidamento dei servizi alla persona avviene nel rispetto degli indirizzi fissati dal D.P.C.M. 30.03.01 (emanato ai sensi dell'art. 5 L. 328/00), che tende a valorizzare – nell'ottica della nuova concezione ispirata al principio della “sussidiarietà verticale” – il ruolo propositivo ed operativo del c. d. “Terzo settore”.

Sono soggetti del Terzo settore<sup>48</sup>:

- le cooperative sociali (L. 381/91; L.R. 32/00);
- il Volontariato (L. 266/91);
- le Associazioni di promozione sociale (L. 383/00);
- le O.N.L.U.S. (D. Lgs. 460/97).

Il Comune stabilisce forme di collaborazione con i predetti soggetti avvalendosi dello strumento delle convenzioni (di cui all'articolo successivo).

### **Art. 144** **(Convenzioni)**

Il Comune, per la gestione e l'affidamento dei servizi socio-assistenziali di sua competenza, si avvale della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo precedente attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, secondo gli indirizzi fissati dal D.P.R.S. 04.06.96 che ha provveduto all'approvazione degli “schemi di convenzione-tipo” relativi ai seguenti servizi:

- 1) Assistenza domiciliare anziani (All. A DPRS 04.06.96);
- 2) Gestione casa d'accoglienza per gestanti, ragazze-madri, donne in difficoltà (All. B);
- 3) Centri diurni (minori, anziani, disabili) (All. C);
- 4) Comunità alloggio per disabili psichici (All. D)
- 5) Attività educativo-assistenziali in favore di minori (All. E);
- 6) Casa di riposo, casa-protetta, comunità alloggio per anziani (All. F);
- 7) Comunità alloggio per minori (All. G).

Si riporta in Appendice il testo integrale del D.P.R.S. 04.06.96 con i relativi allegati A – G.

---

<sup>48</sup> L'elencazione è contenuta al punto 4.17 del D.P.R.S. 04.11.2002 (“Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Sicilia”), emanato in attuazione della L. 328 dell'08.11.00 (“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”).

Detto D.P.R.S. intende valorizzare l'apporto del privato sociale nei servizi e nelle politiche sociali. In particolare, i Comuni sono chiamati ad avvalersi dei soggetti del Terzo settore presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi alla persona.

**Art. 145**  
**(Albo Regionale ex artt. 20 e 26 L.R. 22/86)**

Il Comune può concedere in convenzione l'affidamento dei servizi socio-assistenziali la cui tipologia è contemplata nel Decreto Assessoriale EE.LL. 26.05.01<sup>49</sup>, soltanto alle istituzioni del Terzo Settore iscritte all'Albo Regionale previsto dagli artt. 20 e 26 della L. R. 22/86.

Per i servizi non rientranti nelle tipologie suddette, il Comune può servirsi anche di istituzioni non iscritte all'Albo (secondo l'indicazione della Circolare Ass. EE. LL. n. 8 del 27.06.96).

Qualora per la gestione di un servizio necessitino particolari infrastrutture e queste siano apprestate direttamente dal Comune, la convenzione per l'erogazione del servizio può essere stipulata anche con istituzioni non iscritte all'Albo, purchè in possesso degli "standards" di cui all'art. 19 L. R. 22/86.

Limitatamente ai servizi rivolti a soggetti con disagio psichico, i Comuni, in mancanza di istituzioni in possesso di iscrizione all'Albo, possono stipulare convenzioni di durata massima di 6 mesi con istituzioni non iscritte (ma che abbiano già presentato regolare richiesta d'iscrizione).

---

<sup>49</sup> Si riporta qui di seguito lo schema delle "materie" e delle corrispondenti "tipologie di servizi" contenute nel Decreto Ass.le EE.LL. del 05.07.01 ("Elenco istituzioni assistenziali iscritte all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 L.R. 22/86").

<u>Materie</u>	<u>Tipologie</u>
Minori	Istituti di Ricovero Comunità Alloggio Soggiorno Vacanza Assistenza Domiciliare Asilo Nido Comunità Tipo Familiare
Anziani	Casa di Riposo Assistenza Domiciliare Comunità Alloggio Casa Protetta Telesoccorso Centro Diurno Casa Albergo
Inabili	Assistenza Domiciliare Casa Protetta Centro Diurno Comunità Alloggio
Gestanti e Ragazze madri	Casa Accoglienza Assistenza Domiciliare

# **TITOLLO IV**

## **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

### **CAPO I Contenuti**

#### **Art. 146 (Programmazione e finanziamenti)**

Al Consiglio Comunale è demandata la competenza a programmare i servizi e gli interventi assistenziali; il Consiglio vi provvede a seguito di proposta di deliberazione formalizzata a termini di Statuto<sup>50</sup>.

Tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie che il Comune può conseguire attraverso l'impiego di propri mezzi finanziari e dei finanziamenti statali e regionali acquisibili, in sede di predisposizione del programma annuale possono essere garantite tutte le tipologie degli interventi assistenziali previste dal presente Regolamento oppure soltanto alcune di esse. Gli interventi stessi verranno comunque contenuti entro i limiti finanziari fissati in sede di programmazione e corrispondenti alle risorse stanziare nel bilancio previsionale dell'Ente.

#### **Art. 147 (Apparato burocratico)**

Gli adempimenti burocratici relativi alle pratiche di assistenza discendenti dall'attuazione del presente regolamento verranno espletati, nell'ambito del settore "Servizi Sociali", dai dipendenti assegnati all'unità operativa competente per materia nel rispetto delle qualifiche funzionali dei dipendenti stessi e sotto la diretta responsabilità del capo settore e del dirigente la suddetta unità operativa, cui compete la responsabilità del procedimento ai sensi della L.R. n. 10/1991<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> La competenza in materia è assegnata al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, 2° co. sub lett. "b" della L. n. 142/90, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48/91.

<sup>51</sup> Vedasi la L. n. 241/90, recepita con modifiche dalla L.R. n. 10/91 (art. 4).

L'accertamento e la verifica dei bisogni assistenziali competono al servizio sociale comunale sotto la responsabilità dell'assistente sociale coordinatore.

Per l'organizzazione dell'Ufficio e per l'individuazione delle mansioni dei dipendenti si fa riferimento al regolamento organico, con annessa pianta organica, del personale e/o al regolamento di organizzazione dell'Ente.

### **Art. 148 (Istruttoria)**

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente Regolamento, l'Ufficio di servizio sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'assistente sociale, anche delle informazioni dei vigili urbani, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati. Qualora l'Ufficio abbia esercitato tale facoltà e i VV. UU. non abbiano evaso la richiesta entro i 15 giorni successivi, l'istruttoria procede indipendentemente dalla informativa richiesta.

Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari o utili per la relativa attività istruttoria.

Eventuali più istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare saranno unificate ai fini istruttori.

Il procedimento amministrativo inerente alle pratiche discendenti dal presente Regolamento soggiace comunque alla normativa dettata in materia dalla L.R. n. 10/91 e dalle disposizioni comunque richiamate dal presente regolamento<sup>52</sup>.

### **Art. 149 (Provvedimento erogativi dell'intervento assistenziale)**

Nei casi in cui sussista a carico dell'Ente l'obbligo, sancito da disposizioni di legge o regolamentari, di intraprendere il procedimento amministrativo a seguito di istanza d'ufficio, il procedimento stesso deve concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Di norma ad ogni istanza posta in istruttoria deve seguire, al termine dell'attività istruttoria stessa, apposito provvedimento. E' però consentito

---

<sup>52</sup> In Appendice vengono proposti alcuni modelli-tipo relativi ai principali adempimenti richiesti dalle norme sul procedimento amministrativo.

di esitare più istanze mirate ad ottenere lo stesso tipo d'intervento assistenziale adottando un solo provvedimento a condizione che dal contesto dello stesso si evincano i seguenti elementi:

- a) estremi delle istanze e generalità dei soggetti richiedenti;
- b) esito dell'istruttoria con riferimento alle singole istanze;
- c) esplicitazione dei criteri e delle modalità di quantificazione di ogni singolo intervento assistenziale con riferimento alla normativa dettata dal presente regolamento e con specificazione delle motivazioni che hanno determinato eventuali trattamenti differenziati.

### **Art. 150** **(Eventuale graduatoria dei beneficiari)**

Nel caso in cui fosse necessario redigere la graduatoria dei soggetti ammessi a fruire di determinati trattamenti assistenziali, questa verrà predisposta dall'Ufficio servizio sociale a conclusione delle attività istruttorie e sarà sottoscritta dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale coordinatore. La graduatoria di cui al precedente comma sarà approvata dall'organo competente a termini di Statuto e produrrà effetti successivamente all'esecutività del relativo provvedimento.

Resta salva in ogni caso la possibilità di redigere la graduatoria di cui all'art. 95, ricorrendone le condizioni (inadeguatezza dei mezzi finanziari disponibili).

### **Art. 151** **(Competenza della Giunta)**

La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente Regolamento appartiene alla Giunta Comunale, fatte salve le attribuzioni del Sindaco per gli interventi di carattere urgente.

In materia di assistenza economica e per tutti gli altri interventi assistenziali la Giunta è tenuta ad esaminare la relativa proposta di delibera entro un termine congruo.

Nel caso in cui la Giunta disponga l'erogazione di contributi in favore di soggetti/nuclei per i quali l'Ufficio del servizio sociale si sia espresso negativamente, dovrà motivare il provvedimento in maniera adeguata. Analoga condizione dovrà essere osservata nel caso in cui l'Ufficio di servizio sociale proponga l'erogazione di contributi e la Giunta non accolga, in tutto o in parte, la proposta.



**Art. 152**  
**(Competenza gestionale del responsabile del servizio)**

La liquidazione dei benefici previsti dal presente regolamento, ove non sia stata disposta nel contesto della deliberazione con cui la Giunta abbia stabilito di accogliere la relativa istanza e in tutti i casi in cui, in base al provvedimento della Giunta e nell'ambito delle somme impegnate, debba avvenire in un momento successivo o in termini cadenzati, rientra tra le competenze gestionali devolute al responsabile del servizio, che vi provvede con apposita determinazione.

**Art. 153**  
**(Richiesta di riesame)<sup>53</sup>**

I provvedimenti di rigetto di istanze mirate ad ottenere interventi o trattamenti socio-assistenziali obbligatori, dovranno essere notificati agli interessati nei modi di legge.

Resta ferma la possibilità da parte degli interessati di ricorrere avverso le decisioni negative della Giunta, con impugnativa della relativa deliberazione secondo la normativa vigente in materia.

Analoga facoltà sussiste per i provvedimenti negativi di competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

L'A. C., con il supporto del competente ufficio, prende in considerazione eventuali richieste di riesame di istanze rigettate, qualora le stesse vengano formulate da parte degli interessati alla luce di elementi di valutazione non presi in esame in sede di istruttoria originaria oppure in base al convincimento dell'erronea valutazione dei presupposti di fatto e/o di diritto e della disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti assistiti<sup>54</sup>.

**Art. 154**  
**(Schedario dei soggetti assistiti)**

L'ufficio preposto alle pratiche di assistenza avrà cura di istituire una scheda individuale dei soggetti assistiti nel cui contesto dovranno essere riportati tutti gli interventi assistenziali attuati in favore del soggetto

---

<sup>53</sup> La materia riceve compiuta regolamentazione al Titolo VII, Capo II del presente Regolamento (Tutela del cittadino).

<sup>54</sup> In dottrina, tra i limiti del potere discrezionale della P.A., si annoverano, oltre al rispetto dell'interesse pubblico e della causa del potere esercitato, l'osservanza dei precetti di logica e di imparzialità. In base a questi ultimi, non è consentito alla P.A. di adottare un provvedimento che si ponga in contraddizione con un precedente atto riguardante un caso analogo o che dia vita ad una disparità di trattamento tra fattispecie identiche. In caso contrario il provvedimento sarebbe inficiato dal vizio di legittimità qualificato come "eccesso di potere".

cui la scheda si riferisce. Lo schedario, costituito dalle schede individuali di cui sopra, dovrà essere costantemente aggiornato in modo da consentire l'esatta rilevazione degli interventi contributivi e di ogni altra forma di assistenza in favore del titolare della scheda, con specificazione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

Le schede e lo schedario previsti dal precedente comma potranno essere redatti su supporti magnetici e formeranno oggetto di apposito servizio informatizzato dell'Ente.

Lo schedario previsto dal presente articolo ha rilevanza esclusivamente interna ed è sottoposto, in ogni caso, alla tutela di cui al Titolo VIII del presente Regolamento.

### **Art. 155**

#### **(Aggiornamento parametri economici e contributivi: rinvio)**

Per ogni determinazione relativa ai limiti di reddito e ad ogni altra condizione reddituale eventualmente richiesta per l'accesso alle prestazioni sociali previste dal presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito nel Titolo III, Capo III.

### **Art. 156**

#### **(Disciplina generale)**

Per la disciplina sostanziale e/o procedurale relativa a: istanze, bandi di gara, attività istruttoria, provvedimenti conclusivi, pubblicità, comunicazioni, impugnazioni e reclami, efficacia degli atti, controlli, ritiro, convalida, si applica la normativa vigente riferita ai vari istituti, alla quale si rimanda.

### **Art. 157**

#### **(Commissione anziani)<sup>55</sup>**

Per le attività istruttorie relative agli interventi socio-assistenziali in favore degli anziani previsti dal Titolo II, Capo II del presente Regolamento, l'Ufficio Servizi Sociali si avvale anche dell'apposita commissione consultiva (prevista dalla L.R. 27/90 e resa obbligatoria dalla L.R. 30/93) chiamata a dare pareri obbligatori, ancorché non vincolanti.

---

<sup>55</sup> Sulla "commissione anziani" si veda anche l'art. 19 bis del presente Regolamento.

## **CAPO II**

### **Dichiarazioni sostitutive**

#### **Art. 158** **(Definizione ed ambito di applicazione)**

Il presente Capo disciplina la materia delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28.12.00 n. 445. A tal fine sono utilizzate le seguenti definizioni:

- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione: è la dichiarazione resa dall'interessato per sostituire le certificazioni prodotte dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui al successivo art. 160;
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: è la dichiarazione resa dall'interessato concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi, di cui al successivo art. 161;
- c) Certificato: è il documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
- d) Collegamenti informatici: sono i collegamenti tra banche-dati o tra sistemi complessi di gestione delle reti locali che consentono uno scambio di dati attraverso trasmissioni in rete o mediante digitalizzazione delle informazioni;
- e) Collegamento per via telematica: è l'inoltro di un documento mediante l'utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione, non ricomprese tra quelle informatiche;
- f) Controllo: è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione precedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.

Le disposizioni del presente Capo riguardano la produzione di atti e documenti agli organi della Pubblica Amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.

Le disposizioni del presente Capo si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, nonché ai cittadini dei paesi extracomunitari, anche se non residenti, in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati ed ai fatti attestabili dalle Pubbliche Amministrazioni, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle Pubbliche

Amministrazioni ed agli enti, alle associazioni ed ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi previsti al comma 4, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

### **Art. 159 (Finalità)**

Le finalità del presente Capo, come previsto dalla vigente normativa, sono quelle di conformarsi ai seguenti criteri e principi direttivi:

- a) eliminazione o riduzione delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati dall'amministrazione comunale e da soggetti pubblici esercenti pubblici servizi;
- b) ampliamento delle categorie di stati, qualità personali e fatti comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive.

### **Art. 160 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)**

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, previste dall'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritte dall'interessato e prodotte, anche contestualmente all'istanza, in sostituzione delle normali certificazioni, possono comprovare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- la data ed il luogo di nascita;

- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti politici;
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a o stato libero);
- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- la posizione agli effetti degli obblighi militari;
- l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, intesa nella più vasta accezione;
- l'appartenenza ad ordini professionali;
- il titolo di studio ed esami sostenuti;
- la qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- la situazione reddituale od economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- il possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
- lo stato di disoccupazione;
- la qualità di pensionato e categoria di pensione;
- la qualità di studente;
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
- di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- la qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Per le dichiarazioni di cui al presente articolo può essere utilizzato lo schema di modulistica di cui in Appendice al presente Regolamento.

### **Art. 161** **(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)**

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, reso e sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dello stesso.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nel precedente art. 160 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.

Tale dichiarazione può riguardare, inoltre, la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dal privato.

Fatto salvo il caso in cui la legge prevede espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio di duplicato di documenti di riconoscimento o, comunque, attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazioni sostitutive.

Per le dichiarazioni di cui al presente articolo può essere utilizzato lo schema di modulistica di cui in Appendice al presente Regolamento.

**Art. 162**  
**(Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione)**

Il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, raccoglie la dichiarazione di chi non sa o non può firmare (analfabetismo o impedimento fisico), attestando contestualmente anche la motivazione dell'impedimento.

In caso di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, la dichiarazione può essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, che ne accerta l'identità ed attesta anche la motivazione dell'impedimento.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di disposizioni fiscali.

Per le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere utilizzati gli schemi di modulistica allegati al presente Regolamento in Appendice.

**Art. 163**  
**(Rappresentanza legale)**

Qualora l'interessato sia soggetto alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, le dichiarazioni sostitutive previste dal presente Regolamento devono essere sottoscritte rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

La dichiarazione deve contenere gli estremi del provvedimento di nomina del tutore o del curatore.

**Art. 164**  
**(Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)**

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare all'amministrazione comunale o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, possono essere inviate anche per fax o in via telematica (ove l'ufficio destinatario sia adeguatamente attrezzato a riceverle)<sup>56</sup>.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione comunale o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate e/o

---

<sup>56</sup> La trasmissione via telematica è consentita solo quando le istanze e le dichiarazioni inviate sono sottoscritte mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.

trasmesse a mezzo del servizio postale unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La copia fotostatica del documento deve essere inserita nel fascicolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti dai precedenti artt. 162 e 163.

### **Art. 165** **(Acquisizione diretta di dichiarazioni)**

L'A. C. e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati al precedente art. 160, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque essi stessi siano tenuti a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 11.05.99 n. 135, la consultazione diretta, da parte dell'amministrazione comunale o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità personali e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini.

Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Quando l'amministrazione comunale procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.

Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, fatti e qualità personali, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire all'amministrazione comunale procedente, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

In tutti i casi in cui l'amministrazione comunale procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il



rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

I documenti trasmessi da chiunque all'amministrazione comunale tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai Comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui al presente Capo.

L'amministrazione comunale che riceve tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulle stesse ai sensi del successivo art. 167.

### **Art. 166 (Validità)**

I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni, nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.

Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte.

In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 167.

**Art. 167**  
**(Accertamenti d'Ufficio)**

L'A. C. è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui ai precedenti artt. 160 e 161.

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà sono effettuati dall'A. C. con le modalità previste all'art. 43 del D.P.R. 28.12.00 n. 445, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Qualora le dichiarazioni di cui al presente Regolamento presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui al precedente art. 158, co. 2, l'amministrazione comunale competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Ai fini dei controlli di cui al presente articolo l'A. C. individua e rende note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione, così come specificato al precedente comma 2.

La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

**Art. 168**  
**(Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni)**

L'A. C. ed il personale dipendente, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per i provvedimenti adottati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell'atto di notorietà, rese a norma delle disposizioni del presente Regolamento.

Costituiscono, altresì, violazioni dei doveri d'ufficio per il personale addetto:

- a) la richiesta di certificati nei casi in cui, ai sensi dell'art. 165, vi sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
- b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- c) la richiesta e la produzione, da parte degli ufficiali di stato civile, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.

Fermo restando quanto previsto dal successivo comma, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera<sup>57</sup>.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Capo è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del presente Capo sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 5, 6 e 7 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

### **Art. 169 (Osservanza di norme)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, saranno osservate le norme statali contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e tutte le circolari e direttive emanate dallo Stato e dalla Regione Siciliana sulla materia.

Le norme statali e/o regionali emanate successivamente aventi effetti modificativi e/o integrativi del presente Capo prevalgono, in quanto applicabili, sullo stesso e, pertanto, vanno osservate nelle more della modifica del presente da parte dei competenti organi.

---

<sup>57</sup> Sulla "decadenza" e sugli altri atti di ritiro, vedasi la nota n. 30 all'art. 93.

# TITOLO V

## PERSONALE

### **Art. 170 (Figure)**

Il personale operante nell'ambito dei servizi sociali si compone di:

1. Personale amministrativo;
2. Operatori tecnici: assistenti sociali, educatori, assistenti domiciliari, sociologi, psicologi, pedagogisti.

Competenze, mansioni, livello retributivo, responsabilità e reclutamento del personale sono disciplinati dalle diverse fonti normative vigenti in materia e dalle disposizioni contenute nella “pianta organica” del Comune.

Ove le figure professionali degli operatori tecnici di cui al precedente n. 2 non fossero previste nella dotazione organica del Comune, l'Amministrazione, al fine di assicurare le varie prestazioni socio-assistenziali, può avvalersi di operatori esterni di accertata affidabilità, attingendo da organismi del “terzo settore” mediante apposite convenzioni (secondo i principi contenuti nel Titolo III, Capo VI del presente Regolamento)<sup>58</sup> o tramite conferimento di incarichi libero-professionali a singoli operatori utilmente inseriti nella graduatoria di selezione pubblica di volta in volta predisposta ed in possesso – ove previsto – dell'iscrizione all'albo professionale istituito dalla Regione Sicilia per specifiche figure (assistenti sociali, sociologi, psicologi, pedagogisti).

### **Art. 171 (Apparato burocratico: rinvio)**

Per l'espletamento degli adempimenti burocratici relativi alle pratiche di assistenza e all'erogazione dei diversi servizi, nonché per le attività istruttorie e l'emanazione dei provvedimenti finali, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 147 del presente Regolamento, a cui si rimanda.

---

<sup>58</sup> Vale la pena ricordare che la recente evoluzione normativa e dottrinale tende sempre più a valorizzare l'apporto del c. d. “terzo settore” nella gestione dei servizi socio-assistenziali (si veda, da ultimo, la L. 328/2000 e la successiva produzione normativa di attuazione).

# TITOLO VI

## AZIONE DI RIVALSA E DI RIPETIZIONE

### CAPO I

#### Contenuti

##### Art. 172 (Rivalsa)

L'azione di rivalsa consiste nella procedura che l'Ente, nei modi e nei casi previsti dalla legge, è tenuta ad attivare per recuperare, in tutto o in parte, le somme erogate per l'assistenza dei soggetti bisognosi secondo le regole del presente Regolamento.

Essa va esercitata:

- a) Nei confronti delle persone "obbligate per legge" ai sensi dell'art. 433 c.c.<sup>59</sup> (secondo il richiamo operato dall'art. 68 L.R. n. 22/86<sup>60</sup>);
- b) Nei confronti dell'AUSL, per il rimborso della quota sanitaria (a carico della stessa AUSL, ma anticipata dal Comune) nei servizi residenziali, in particolare per i ricoveri di anziani, portatori di handicap, inabili, ecc.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> I soggetti "obbligati per legge" coincidono con le persone che, ai sensi dell'art. 433 c.c., hanno l'obbligo di prestare gli alimenti. Esse sono nell'ordine:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi;
3. i genitori (in loro mancanza gli ascendenti) e gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani (nati dalla stessa madre e dallo stesso padre) o unilaterali, con precedenza dei primi sui secondi.

L'obbligo degli alimenti è un'obbligazione che incombe, quindi, sulle persone legate da vincolo di parentela, adozione o affinità con l'alimentando, in base ad un ordine diversificato a seconda dell'intensità del vincolo. Tali persone devono all'alimentando, che si trovi in stato di bisogno accompagnato dalla impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, assistenza materiale nella misura del bisogno dell'avente diritto e della capacità economica dell'obbligato. Il correlativo diritto agli alimenti è personale, inalienabile, intrasmissibile. L'ordine di cui all'art. 433 c.c. è da considerarsi tassativo (secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ammette una diversa disposizione delle parti risultante da specifico atto di natura contrattuale – Cass. 30.01.61 n. 177).

<sup>60</sup> Si vedano anche i chiarimenti forniti dalla Circ. Ass. EE.LL. n. 7 del 14.06.88.

<sup>61</sup> Vedasi la Nota Ass. EE. LL. n. 1691 del 31.01.02 (che riporta le note n. 1312 del 15.09.99 e n. 1703 del 12.07.00), sull'esercizio dell'azione di rivalsa per il recupero di oneri afferenti le prestazioni sanitarie. Vedasi anche l'art. 132 del presente Regolamento.

**Art. 173  
(Ripetizione)**

L'azione di ripetizione consiste nella pretesa alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto da chi non ne aveva diritto (art. 2033 c.c.)<sup>62</sup>.

**CAPO II  
Rivalsa verso gli “obbligati per legge”**

**Art. 174  
(Generalità)**

L'azione di rivalsa, in ossequio all'art. 172, sarà esercitata nei confronti dei soggetti obbligati – secondo l'ordine fissato dall'art. 433 c. c. – il cui reddito familiare sia superiore al triplo della fascia esente ai fini IRPEF.

L'azione di rivalsa sarà attivata con carattere di precedenza, per ragioni di speditezza e convenienza, nei confronti dei soggetti obbligati che risiedono nel territorio nazionale.

Ove l'esperimento della rivalsa prevista dal comma precedente dovesse rivelarsi infruttuoso, sarà attivata analoga azione nei confronti dei soggetti residenti all'estero, limitatamente agli obblighi alimentari con l'osservanza delle formalità procedurali eventualmente previste da accordi internazionali ratificati dallo Stato<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> In particolare, si ha “indebito oggettivo” quando si adempie ad un debito che non esiste ovvero ad un debito cui si è tenuti, ma la prestazione viene eseguita in favore di una persona che non ha diritto a ricevere il pagamento.

In relazione all'erogazione delle prestazioni pecuniarie per interventi socio-sanitari, può verificarsi la prima ipotesi nel caso di invalidità (nullità o annullabilità) o successivo atto di ritiro (limitatamente alle figure che spieghino efficacia retroattiva) del provvedimento amministrativo che aveva attribuito al soggetto il diritto alla prestazione (per es. per successivo accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per accedere al servizio). Può verificarsi la seconda ipotesi in tutti quei casi in cui, pur sussistendo per l'Ente l'obbligo alla prestazione socio-assistenziale in favore di un soggetto determinato, il pagamento della relativa somma avviene, per qualsiasi motivo, in favore di persona non legittimata a riceverla.

<sup>63</sup> E' doveroso annotare che, da più parti, vengono sollevati seri dubbi sulla convenienza ad attivare la procedura avverso soggetti residenti fuori dallo Stato, in considerazione della eccessiva onerosità per la P.A. e della presumibile intempestività della eventuale esecuzione coattiva della prestazione dovuta.

**Art. 175**  
**(Individuazione dei soggetti obbligati)**

Ai fini della individuazione delle persone obbligate, nei cui confronti sarà attivata la procedura di rivalsa, dovrà essere acquisita, a cura dell'Ufficio, idonea documentazione tesa ad accertare:

- la composizione del nucleo familiare comprendente i soggetti conviventi che, per vincolo di parentela o per altro titolo, siano reciprocamente tenuti alla corresponsione degli alimenti;
- la composizione del nucleo familiare dei parenti non conviventi con l'utente, ugualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti (ove la corresponsione prestata dai conviventi risulti insufficiente);
- eventuali atti negoziali da cui risulti che i soggetti obbligati abbiano regolato pattiziamente contenuti e modalità di esecuzione degli obblighi alimentari, anche in difformità dall'ordine previsto dall'art. 433 c.c.;
- l'entità del reddito complessivo dei nuclei familiari di cui ai precedenti punti.

**Art. 176**  
**(Entità della rivalsa. Esclusioni)**

L'ammontare del rimborso, da richiedere ai soggetti obbligati in sede di rivalsa, dovrà corrispondere al costo effettivo del servizio erogato, ad eccezione dei servizi residenziali (di cui al Titolo III Capo IV del presente Regolamento), per i quali la rivalsa deve essere esercitata fino alla concorrenza del 50% del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente e fino alla concorrenza del 65% se parzialmente autosufficiente o non autosufficiente.

E' esclusa dalla rivalsa ogni forma di assistenza facoltativa od integrativa non connessa al soddisfacimento di esigenze fondamentali di vita dell'utente. Ne rimangono altresì escluse le rette di ricovero ospedaliero<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> Essendo il corrispondente servizio qualificabile come servizio pubblico generalizzato la cui fruizione è sganciata da requisiti di reddito o di domicilio (secondo lo spirito della riforma sanitaria attuata tramite il S.S.N.).

**Art. 177**  
**(Norme procedurali)**

L'azione di rivalsa viene intrapresa mediante lettera raccomandata con A. R. da inoltrare ai soggetti obbligati secondo l'ordine stabilito dall'art. 433 c.c. e contenente la specificazione del costo delle prestazioni assistenziali oggetto della rivalsa.

Qualora più persone di pari grado fossero tenute al rimborso, grava su di esse obbligazione solidale, benché la quota di debito da ciascuno dovuta è proporzionata al reddito posseduto.

La procedura sarà esperita progressivamente nei confronti dei soggetti indicati nell'ordine previsto dall'art. 433 c.c., ove risultasse infruttuosa la rivalsa nei confronti dei parenti più prossimi.

In tutti i casi di mancato adempimento da parte degli obbligati delle proprie obbligazioni in sede di rivalsa, l'Ufficio informerà la competente A.G. per gli eventuali provvedimenti del caso.

L'instaurazione della procedura di rivalsa non interrompe né sospende in nessun caso l'erogazione della prestazione socio-assistenziale in favore dell'utente<sup>65</sup>.

**CAPO III**  
**Rivalsa verso l'AUSL**

**Art. 178**  
**(Generalità)**

Secondo quanto indicato all'art. 172, il Comune agisce in rivalsa nei confronti dell'AUSL competente per il rimborso della “quota sanitaria”<sup>66</sup> anticipata dal Comune stesso nell'ambito dei servizi residenziali (ricoveri di anziani, portatori di handicap, inabili, etc).

---

<sup>65</sup> La *ratio* della norma risiede, com'è intuitivo, nella esigenza di garantire comunque le prestazioni ai soggetti in situazione di bisogno.

<sup>66</sup> Circa la ripartizione tra Comune e AUSL, rispettivamente, della “quota sanitaria” e della “quota sociale” nei servizi residenziali, si rimanda all'art. 132 del presente Regolamento.



**Art. 179**  
**(Norme procedurali)**

Il Comune attiva l'azione di rivalsa di cui all'articolo precedente entro cinque giorni<sup>67</sup> dal provvedimento che autorizza il ricovero, attraverso formale richiesta scritta.

In caso di esito infruttuoso, la richiesta verrà reiterata entro un termine congruo.

Persistendo l'inottemperanza, della questione sarà investito l'Ufficio Legale del Comune.

**CAPO IV**  
**Azione di ripetizione**

**Art. 180**  
**(Generalità)**

Secondo il disposto dell'art. 173, il Comune esercita la pretesa alla restituzione delle somme erogate per prestazioni assistenziali e percepite da soggetti che, per qualsiasi motivo, non ne avevano diritto.

Cittadini che abbiano indebitamente riscosso contributi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato, ed in unica soluzione, le somme percepite, facendo salva in ogni caso la comunicazione all'A.G. in relazione al reato previsto dall'art. 496 c.p..

Analogo obbligo di rimborso grava sugli utenti che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso.

Per l'eventuale restituzione coattiva delle somme di cui ai commi precedenti, l'A.C. attiverà le procedure previste dalla vigente normativa in materia di riscossione coattiva dei tributi locali.

---

<sup>67</sup> Tale termine è da considerarsi non perentorio.

# TITOLO VII

## TUTELA DEL CITTADINO

### CAPO I

#### Accesso agli atti amministrativi<sup>68</sup>

#### SEZIONE I

#### Sistema organizzativo

#### Art. 181

#### (Soggetti ed oggetto del diritto di accesso)

L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a tutte le persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, anche se cittadini di altri Stati, oltre che alle persone giuridiche ed ai soggetti collettivi, quando siano portatori ed abbiano la rappresentanza di un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 10 del 30.04.91.

Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato con riferimento ai documenti, agli atti, alle pubblicazioni, alle registrazioni ed ai dati in possesso dell'amministrazione comunale, il cui oggetto sia correlato con l'interesse sopra definito di cui il richiedente dimostri, con idonea specifica motivazione, di essere titolare.

---

<sup>68</sup> In Sicilia il diritto di accesso è disciplinato dalla L.R. n. 10 del 30.04.91 (Titolo V, artt. 25-31), che ha sostanzialmente recepito il contenuto della L. n. 241 del 07.08.90, nonché del Regolamento attuativo adottato con DPRS n. 12 del 16.06.98 (corrispondente al Regolamento nazionale – DPR n. 352 del 27.06.92).

L'art. 25, 1° co. L.R. n. 10/91 qualifica la pretesa all'accesso ai documenti amministrativi come diritto da far valere nei confronti dell'ente pubblico. Giuridicamente, dunque, si può parlare di una pretesa ad ottenere una prestazione da parte della P.A.. Il Consiglio di Stato (massimo organo di giustizia amministrativa) si è spinto anche più avanti, sostenendo che si tratta di "diritto ad una informazione qualificata" in relazione alla tutela di interessi giuridici individuali, ma anche di interessi generali quali, ad esempio, i precetti di imparzialità dell'azione amministrativa (sentenze n. 530/93, n. 216/94, n. 728/94, n. 588/95).

Sia in dottrina che in giurisprudenza, in definitiva, sembra ormai prevalere l'opinione che riconduce il diritto di accesso nell'alveo del diritto soggettivo pieno (e non in quello, più ristretto, dell'interesse legittimo), per il quale sussiste una giurisdizione esclusiva del TAR e del Consiglio di Stato (in Sicilia, del CGA).

Di contro, la P.A. non dispone che di un limitatissimo potere discrezionale in materia (rinvenibile peraltro in casi specificamente previsti e per i quali ogni facoltà di opporsi alla pretesa del cittadino deve essere sufficientemente motivata).

Non possono formare oggetto del diritto di accesso documenti non più o non ancora esistenti presso l'amministrazione comunale in quanto ottenibili solo a seguito di elaborazione di altri atti o delle notizie in essi contenute, o che comunque l'amministrazione non ha mai formato o non è più tenuta a conservare.

**Art. 182**  
**(Documento amministrativo)**

Con la definizione "documento amministrativo" s'intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di documenti, anche interni, formati dagli organi del comune o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documenti stabilmente detenuti dall'ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.

**Art. 183**  
**(Evasione delle richieste di accesso)**

L'esercizio del diritto di accesso è assicurato da ciascun settore dell'A.C. cui compete il possesso delle informazioni ovvero la formazione o la stabile detenzione degli atti e dei documenti oggetto della richiesta di accesso.

Le richieste di accesso che coinvolgono più servizi vengono evase dall'Ufficio della Segreteria Generale.

E' competente ad esaminare la richiesta di accesso il settore che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Il responsabile del settore, o suo incaricato:

- a) provvede al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione del richiedente ed alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
- b) cura la tenuta del registro sul quale annota le richieste di accesso, la scadenza entro cui darvi esito, la data di esercizio del diritto o gli estremi della lettera di comunicazione di esclusione o differimento;
- c) decide l'ammissione delle richieste e provvede a tutte le operazioni per l'esercizio del diritto di accesso, con le modalità ed entro i termini previsti dal presente Regolamento;
- d) comunica agli interessati l'esclusione ed il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalle leggi e dal presente Regolamento;
- e) nel caso di più istanze, dispone l'esercizio del diritto di accesso secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste.

## **SEZIONE II**

### **Esercizio del diritto di accesso**

#### **Art. 184** **(Visione ed estrazione copia)**

La visione dei documenti avviene presso l'ufficio competente per l'esame della richiesta, alla presenza di un incaricato responsabile, nelle ore destinate al ricevimento dell'utenza. E' vietata la asportazione degli atti dall'ufficio, nonché l'apposizione di segni o comunque l'alterazione dei documenti.

Qualora la documentazione sia complessa e voluminosa, la visione può essere ripartita in più giorni.

Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento ottenuto in visione, può inoltre ottenerne copia, anche se non autenticata.

#### **Art. 185** **(Accesso informale)**

Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, anche in modo verbale, limitatamente alla visione degli atti.

L'interessato deve indicare gli estremi dell'atto o comunque degli elementi che ne consentano la individuazione e, salvo che si tratti di documenti soggetti al regime di pubblicità, dovrà indicare il titolo della legittimazione all'accesso, oltre alla motivazione della richiesta in rapporto alla tutela degli interessi rappresentati.

Resta ferma per l'interessato la facoltà di iniziare comunque, in qualsiasi momento, il procedimento formale di cui agli artt. 186 e ss.

#### **Art. 186** **(Accesso formale)**

Il procedimento di accesso formale inizia mediante la compilazione da parte dell'interessato della richiesta in carta semplice e la consegna della stessa all'Ufficio Protocollo.

Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l'invio di richiesta a mezzo posta, telefax o strumenti informatici.

Nella istanza debbono essere riportate le generalità del richiedente, ogni elemento utile ad identificare il documento in oggetto, l'interesse di cui si è portatori, la motivazione, la eventuale richiesta di rilascio copie, la data e la sottoscrizione.

Della richiesta formale di accesso viene rilasciata ricevuta al soggetto richiedente, se presente.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso senza che l'amministrazione si sia pronunciata, la richiesta si intende rifiutata, secondo quanto stabilito in merito dalla citata L.R. n. 10/91.

**Art. 187**  
**(Modalità per l'esercizio dell'accesso)**

L'esercizio dei diritti di informazione e di visione degli atti e dei documenti amministrativi è assicurato dal Comune gratuitamente.

Per il rilascio di copie di atti e di documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione, nella misura stabilita dall'A.C. Quando l'invio delle informazioni o delle copie dei documenti è richiesto per posta, telefax o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l'inoltro.

Nel caso di richiesta di copia di documenti, verrà rilasciata una semplice fotocopia degli stessi, salvo che l'interessato chieda espressamente che gli sia consegnata una copia autentica in carta resa legale.

**Art. 188**  
**(Richiesta di comunicazione e diffusione dati)**

L'accesso ai dati personali contenuti in banche dati gestite dal Comune è consentito ai soggetti privati incaricati dal Comune stesso di svolgere attività che perseguono finalità di pubblico interesse e limitatamente ai dati necessari allo svolgimento delle suddette attività.

Ogni richiesta di dati di cui al comma precedente deve essere redatta per iscritto e motivata. In essa devono essere specificati le generalità del richiedente.

**SEZIONE III**  
**Limitazioni del diritto di accesso**

**Art. 189**  
**(Esclusione dal diritto di accesso)**

Nel rispetto della vigente normativa in materia, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di documenti:

- a) documenti dai quali possa rilevarsi l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro

- genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- b) documenti dai quali possa rilevarsi lo stato di salute e la vita sessuale.
- Quanto previsto ai punti a) e b) viene applicato salvo che:
- non sia previsto per legge il trattamento di tali dati;
  - non vi sia il consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali;
  - il richiedente sia l'interessato stesso;
- c) provvedimenti in materia di ordine pubblico;
- d) verbali di accertamento relativi a violazioni, irregolarità, informazioni che hanno dato o siano suscettibili di dare luogo a comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria, in quanto coperti da segreto istruttorio;
- e) segnalazioni di privati cittadini;
- f) progetti e cartografie di edifici adibiti ad installazioni militari;
- g) progetti relativi ad edifici destinati all'esercizio dell'attività creditizia;
- h) rapporti informativi, svolti su richiesta di Enti, concernenti situazioni economiche e morali;
- i) provvedimenti relativi a trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.);
- j) protocollo riservato;
- k) documenti e atti attestanti le condizioni socio-economiche dei cittadini, certificati dei carichi pendenti, certificati penali, certificati del casellario giudiziale, certificazioni antimafia, che siano allegati ad altri atti comunque accessibili;

E' altresì esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti del protocollo generale, di repertori, rubriche o cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di informazione, visione o estrazione di copie delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal precedente comma.

Le richieste di consultazione per serie periodiche o registri di atti relativi ad un periodo particolarmente ampio o ad un numero rilevante di atti, possono essere accolte solo se mirano ad uno scopo di studio o di ricerca di natura storica, statistica, scientifica. Tali finalità devono essere documentate nella richiesta e l'ammissione è subordinata al rispetto di condizioni atte ad impedire qualsiasi nocumento al regolare funzionamento degli uffici.

Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte del documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso.

A disporre l'esclusione dal diritto di accesso di cui al presente articolo provvede il responsabile del procedimento. Sui documenti oggetto dell'esclusione deve risultare:

- a) il nome e la qualifica del responsabile del procedimento che ha disposto l'esclusione;
- b) la data in cui è avvenuta tale apposizione;
- c) i motivi che hanno indotto all'esclusione, con riferimento sia alla normativa vigente che alle concrete circostanze di fatto che la giustificano.

I motivi dell'esclusione di cui al precedente comma lettera c) sono comunicati per iscritto al soggetto che ha prodotto l'istanza.

### **Art. 190 (Differimento del diritto di accesso)**

Il differimento dell'accesso è disposto dal responsabile del procedimento quando la divulgazione degli atti potrebbe impedire od ostacolare l'ulteriore corso dell'attività amministrativa .

Nei casi di cui al precedente comma l'accesso è differito per il tempo strettamente necessario ad evitare le possibili turbative.

L'accesso è differito per:

- gli atti relativi all'espletamento di una procedura concorsuale, fino al momento in cui la procedura sia conclusa;
- gli atti attinenti a procedimenti penali e disciplinari, fino al momento in cui i procedimenti stessi siano conclusi, salvo che la richiesta non provenga dall'interessato o da un suo delegato;
- gli elenchi delle ditte invitate a partecipare a gare pubbliche per l'appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi, fino alla data fissata per l'esame delle offerte.
- i pareri resi all'Amministrazione dai legali del Comune, fino alla eventuale costituzione in giudizio.

## **SEZIONE IV**

### **Concessionari – Società – Enti**

#### **Art. 191** **(Concessionari di servizi pubblici)**

Costituiscono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni dagli stessi desumibili, relativi al servizio che il concessionario gestisce per conto del Comune ed in particolare:

- a) le norme che regolano l'affidamento e l'esercizio del servizio;
- b) le tariffe di allacciamento ed erogazione del servizio e per prestazioni accessorie e complementari;
- c) i procedimenti amministrativi relativi all'ammissione del cittadino alla fruizione del servizio in concessione, compresi i documenti concernenti i preventivi di opere, di lavori, di tempi di esecuzione;
- d) ogni altro documento amministrativo relativo all'esecuzione del servizio comunale in concessione.

#### **Art. 192** **Società ed enti**

La disciplina sull'accesso è applicabile anche alle società e agli enti alla cui gestione il Comune partecipi quale detentore di quote di capitale o a qualsiasi altro titolo. In particolare, detta disciplina trova applicazione limitatamente all'attività di diritto pubblico delle società e degli enti cui ci si riferisce; è invece esclusa per tutto ciò che attiene all'attività di impresa svolta in regime di diritto privato.



## CAPO II

### Tutela amministrativa e giurisdizionale

#### Art. 193 (Contenuto)<sup>69</sup>

Avverso i comportamenti posti in essere dall'Ente-Comune ed i provvedimenti emessi nell'ambito delle sue funzioni socio-assistenziali, sono attivabili tutte le forme di tutela amministrativa e/o giurisdizionale apprestate dalla vigente normativa in materia. In particolare, fatto salvo il generale potere di autotutela attribuito alla P.A. fondato sugli istituti dell'annullamento, della revoca, dell'abrogazione, della pronuncia di decadenza e di altre figure di atti di ritiro, al cittadino compete il potere di esperire le azioni previste dall'Ordinamento Giuridico a protezione dei propri diritti ed interessi.

La tutela nei confronti della P.A. può essere:

- a) *Tutela in via amministrativa*, che si realizza attraverso i c.d. "ricorsi amministrativi" (nelle forme del ricorso gerarchico e del ricorso straordinario);

---

<sup>69</sup> La generica enunciazione contenuta nelle norme del presente Capo sottende il rinvio al complesso di regole su cui è fondato il sistema di tutela del cittadino avverso l'attività della P.A., che – secondo la tradizionale ma consolidata impostazione giuspubblicistica – può essere esemplificativamente distinta in "discrezionale" e "vincolata": dalla qualificazione assunta discende il riconoscimento per il cittadino di una diversa situazione giuridica soggettiva tutelata, che può consistere, di volta in volta, in un diritto soggettivo, in un interesse legittimo o soltanto in un interesse semplice (posizione, quest'ultima, giuridicamente priva di vera tutela).

La dottrina più tradizionale affianca, a quello appena esposto, il criterio della natura delle norme che regolano l'attività della P.A.: norme "di azione" o norme "di relazione", in virtù delle quali al soggetto privato destinatario dell'atto amministrativo competerebbe una posizione diversamente tutelata.

Ma, ampliando l'angolo visuale, vi è da rilevare una ulteriore scriminante, rappresentata dal tipo di attività posta in essere dalla P.A., che può essere "convenzionale" (retta da norme di diritto comune), "in parte convenzionale e in parte autoritativa" (retta da norme sia di diritto comune sia di diritto pubblico), "autoritativa" (retta da norme di diritto pubblico): più ci si sposta dall'attività convenzionale verso quella autoritativa, minore sarà l'intensità della tutela accordata al soggetto (degradando via via la sua posizione giuridica da diritto soggettivo ad interesse legittimo, fino all'interesse semplice).

Riguardo al concreto esercizio degli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento, sulla diversa natura della situazione giuridica soggettiva riconosciuta al cittadino si fonda l'attribuzione della competenza a conoscere della controversia al G.O. piuttosto che al G.A.; in particolare, il G.O. ha competenza sulle lesioni dei diritti soggettivi (la cui reintegrazione, in linea di principio si attua attraverso il risarcimento dei danni), mentre al G.A. compete il giudizio sulle lesioni degli interessi legittimi (la cui reintegrazione, di norma, si realizza attraverso l'annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo, vale a dire attraverso la demolizione giuridica dell'atto della P.A. ad opera di una pronuncia "costitutiva" dell'autorità giudiziaria).

Questo schema è risultato per lunghissimo tempo pienamente rispondente alla tradizione giuridica italiana sempre ancorata al "sistema binario" di tutela (avanti al G.O. o al G.A., a secondo della posizione soggettiva tutelata).

b) *Tutela in via giurisdizionale*, che si realizza attraverso le diverse azioni esperibili avanti il G.O. o il G.A.

### **Art. 194 (Rinvio)**

Tutti gli strumenti di tutela richiamati nel presente Capo sono disciplinati dalla corrispondente normativa specifica, alla quale si rimanda.

---

La recente evoluzione legislativa, sulla spinta di innovativi orientamenti giurisprudenziali, ha fortemente mitigato la suddetta impostazione dualistica attribuendo al G.A. una competenza esclusiva in ambiti sempre più vasti (vedasi l'art. 33 del D.Lgs. n. 80/98) e, al contempo, riconoscendo la risarcibilità anche degli interessi legittimi lesi, oltre che dei diritti soggettivi, infrangendo – finalmente – l'antico dogma dell'irrisarcibilità degli interessi legittimi (Cass., Sez. Un. civ., 22.07.99 n. 500). (Da ultimo, a dare maggiore compiutezza alla disciplina in esame, è intervenuta la L. n. 205/2000).

In questa complessa materia si innesta il problema più specifico della tutela del cittadino nei confronti della P.A. chiamata a gestire servizi socio-assistenziali.

In particolare, afferendo detti servizi ad una attività amministrativa che si concreta nel rendere prestazioni a favore della collettività nell'esercizio di una pubblica funzione, autorevole dottrina sostiene la tesi in base alla quale diversa è la posizione dei privati a secondo che la prestazione richiesta attenga ad un pubblico servizio propriamente detto ovvero ad una pubblica funzione: all'ottenimento della prestazione di un pubblico servizio (caratterizzato dall'offerta indifferenziata al pubblico) il cittadino può vantare un diritto soggettivo azionabile avanti al G.O.; viceversa, in relazione a prestazioni attinenti alle funzioni pubbliche (comunemente classificate, in base alle finalità perseguite, in: "di tutela", "di assistenza" e "di promozione") il cittadino può vantare solo un interesse legittimo, a meno che la prestazione non sia legata a determinati presupposti di carattere oggettivo, nel quale ultimo caso la pretesa del cittadino si configura pure come diritto soggettivo.

Orbene, nella categoria delle prestazioni legate a presupposti oggettivi rientrano a pieno titolo quelle rese nell'esercizio della funzione assistenziale, per le quali va riconosciuta la tutela accordata alle posizioni giuridiche soggettive piene.

D'altro canto, ogni incertezza in proposito sembra evitata grazie all'espressa previsione operata dall'art. 33 del D.Lgs. n. 80/98, che annovera i "servizi sociali" tra le nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. (che appunto, nell'ambito di tale competenza, ha il potere di conoscere della lesione tanto dei diritti soggettivi quanto degli interessi legittimi).

La stessa dottrina costituzionalistica più autorevole ha interpretato l'art. 38 della Costituzione come una norma programmatica in base alla quale il legislatore deve attribuire ai cittadini "assistibili" un diritto soggettivo a conseguire le prestazioni e, correlativamente, all'ente erogatore l'obbligo di provvedere (pur in considerazione delle "effettive disponibilità finanziarie": precisazione che vale a giustificare le diverse tecniche utilizzabili per coprire il costo del servizio, quali i contributi richiesti agli interessati o i tributi posti a carico dell'intera collettività). Ha inoltre evidenziato come la categoria dei "diritti di prestazione" (correntemente definiti "diritti civili") consista essenzialmente in un complesso di norme che impongono all'Ente pubblico un intervento attivo per assicurare il conseguimento di quei fini di interesse generale che corrispondono alla progressiva evoluzione di uno Stato che voglia realizzare la "libertà sostanziale" (sancita dall'art. 3, 2° co. Cost.) (Sandulli, Giannini, Galli, Vignocchi). Ma sembra anche azzardato concludere, come qualcuno ha fatto, che vada negata sempre e comunque l'attribuzione alla P.A. di una posizione di sovraordinazione e quindi di ogni potere discrezionale: significherebbe ripensare il rapporto fra cittadino e amministrazione secondo una posizione assolutamente paritaria modellata sullo schema "fonte-fatto" e non più sullo schema "fonte-potere-fatto". Radicalizzare questo orientamento comporterebbe per la P.A. uno svuotamento dei poteri necessari all'esercizio razionale delle pubbliche potestà, esponendo gli Enti erogatori, soprattutto l'Ente-Comune, al rischio di gravi squilibri tra attività programmate e risorse disponibili.

D'altronde, il riconoscimento della tutela degli interessi legittimi, cioè della pretesa del cittadino a che l'amministrazione si comporti in modo corrispondente alle esigenze sue proprie volte al soddisfacimento del pubblico interesse, va considerato non già come un declassamento rispetto al diritto soggettivo, bensì come l'attribuzione al cittadino di una posizione giuridica interna alla sfera della P.A., come una forma ulteriore di tutela a fronte dei poteri pubblici.

# TITOLO VIII

## PRIVACY

### SEZIONE I

#### Disposizioni generali

##### Art. 195 (Contenuto)

Il presente Titolo, in attuazione dell'art. 27 L. n. 675 del 31.12.96, modificata dal D. Lgs. 135/99, disciplina il trattamento dei dati personali in possesso dell'A. C. – servizi socio-assistenziali, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali.

Per “finalità istituzionali” si intendono:

- Le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
- Le funzioni svolte per mezzo di convenzione, accordi, intese e altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente;
- Le funzioni collegate all'accesso e all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.

##### Art. 196 (Trattamento dei dati personali)

L'Ufficio dei Servizi Sociali, nel trattamento dei dati personali correlato alle funzioni di sua competenza, si attiene ai principi stabiliti dalle fonti legislative richiamate nell'articolo precedente<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Si riporta il testo integrale della Determinazione Sindacale n. 86/2000 inerente al contenuto e agli obblighi dell'attività oggetto dell'articolo cui la presente nota si riferisce.

#### **ISTRUZIONE AI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n° 675**

##### **Inanzitutto va precisato :**

che si considera trattamento di dati qualsiasi operazione di raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, ecc.; che secondo quanto stabilito dall'art. 22 della L. n. 675/96 e ss. mm., le informazioni si classificano in due tipi:

**Dati comuni:** il numero di telefono, l'indirizzo di casa, il codice fiscale, ecc., per cui chi utilizza dati personali deve adottare gli accorgimenti tecnici necessari a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale o di manomissione delle informazioni.

---

## SEZIONE II

### Archivi e Banche-dati Comunali

#### Art. 197

#### (Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati)

Il Comune, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e all'identità personale dei soggetti, favorisce la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche-dati e gli archivi degli Enti territoriali, degli Enti pubblici non territoriali, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l'A. C. attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 195 del presente Titolo.

---

#### *Continuazione nota n. 70*

Vanno quindi esclusi dalla ricognizione i dati che, pur essendo correlati alle finalità di rilevante interesse pubblico (art. 7 D.Lgs.135/99 - autorizzazione del Garante 99/2000) non possono qualificarsi come **sensibili**; inoltre non rientrano nella predetta ricognizione i dati che attengono alla condizione economica, a status professionali o sociali, a requisiti culturali, ecc.

**Dati Sensibili** (com. 1 art. 22 L. 675/96): sono quelli che attengono all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, alle opinioni politiche, all'adesione a partiti e sindacati, ad associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, allo stato di salute, alla vita e alle abitudini sessuali.

Nel caso di **dati personali sensibili** la protezione deve essere di tipo più elevato, cioè quella prevista per le informazioni riservate. Va precisato, in proposito, che l'art. 22 co. 3, della legge 675/96, come modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 135/99, ammette il trattamento dei dati "sensibili" da parte dei soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Per i trattamenti non autorizzati da una espressa disposizione di legge, i soggetti pubblici possono chiedere al **Garante** per la protezione dei dati personali di individuare, tra le attività ad essi demandate dalla legge, quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali il trattamento dei dati sensibili è conseguentemente autorizzato nelle more di una specificazione legislativa (il termine per la decisione del Garante è di 90 giorni).

Nei casi in cui la rilevante finalità di interesse pubblico è specificata per legge o con provvedimento del Garante, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici dovranno identificare e rendere pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

La finalità dell'individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili consiste, da un lato, nella verifica della rispondenza di detti elementi a quanto previsto dalla legge n. 675/96 e ss. mm. ed ii.; dall'altro, nella pubblicità che, tramite la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è data a tali trattamenti eseguiti dall'ente pubblico in vista delle finalità di rilevante interesse pubblico.

A tal fine, con provvedimento 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000 il Garante (provvedimento n. 1/P/200) nelle more di una specificazione legislativa e ai sensi dell'art. 22 co. 3 L. 675/96, individua, tra le attività che le leggi demandano a soggetti pubblici, le seguenti attività che perseguono rilevanti finalità di interesse

---

## Art. 198

### (Definizioni di riferimento e correlazione a normative specifiche)

Ai fini della presente Sezione, per le definizioni dei termini correntemente usati nella materia in esame, si rinvia alla nota n. 72 apposta al precedente art. 196.

---

#### *Continuazione nota n. 70*

pubblico:

attività socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versino in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

indagini psico-sociali relative all'adozione di provvedimenti di adozione anche internazionale;

compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

interventi in tema di barriere architettoniche;

attività relative alla gestione di asili nido;

attività concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali e sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

attività finalizzate all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

attività relative alla leva militare;

attività di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente;

attività degli uffici per le relazioni con il pubblico;

attività in materia di protezione civile;

attività di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare in favore di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli lavoro;

attività di difensori civici regionali e locali con particolare riferimento alla trattazione di petizioni e segnalazioni.

L'art. 15 della legge 675/99 ha previsto che tutti gli archivi, elettronici e cartacei, debbano essere protetti; la norma fa riferimento a misure minime di sicurezza che ogni archivio deve adottare;

Le finalità dei trattamenti sono quelle istituzionali e l'Ente dovrà svolgerli nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare della citata L. n. 675/96 e ss. mm. e ii. Il Responsabile, nominato ai sensi dell'art. 8 L. cit. con determinazione sindacale, dovrà inoltre rispettare le presenti istruzioni ed in particolare:

- curare, qualora si proceda alla raccolta dei dati personali, che la stessa abbia ad oggetto esclusivamente i dati il cui trattamento è necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- curare che sia fornita agli interessati l'informativa di cui all'art. 10 della legge 675 con le modalità e nei tempi prescritti;
- curare, nei limiti delle proprie competenze specifiche, che i dati personali oggetto del trattamento siano:
  - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - utilizzati per scopi non incompatibili con quelli per cui sono stati raccolti;
  - esatti e, se necessario, aggiornati;
  - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

---

Alla gestione in via informatizzata dei dati personali, finalizzata allo svolgimento dell'attività amministrativa, si procede con l'atto amministrativo elettronico, che deve intendersi quale atto redatto con strumenti informatici o telematici secondo le forme previste dal D. Lgs. n. 39 del 12.02.93, art. 3 co. 2.

La gestione dei documenti informatici contenente dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal DPR n. 513 del 10.11.97.

---

*Continuazione nota n. 70*

- fornire al titolare, su richiesta di quest'ultimo, i dati e le informazioni che consentano al medesimo di adempiere ai propri obblighi di comunicazione previsti dalla legge 675/96 e ss. mm. e ii.;
- curare che siano rispettate le misure di sicurezza previste dal D.P.R. 318/99;
- curare, nei limiti delle proprie competenze specifiche, che sia compiuto tempestivamente quanto necessario per l'esecuzione di eventuali provvedimenti emanati dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria;
- provvedere tempestivamente alla nomina degli incaricati del trattamento, impartendo agli stessi per iscritto le istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati ed, in generale, il rispetto della normativa vigente;
- attuare un controllo sull'attività svolta dagli incaricati del trattamento al fine di verificare l'effettivo rispetto, da parte di questi ultimi, delle misure di sicurezza adottate e, comunque, delle istruzioni impartite;
- curare, nei limiti delle proprie specifiche competenze, che la comunicazione e la diffusione a terzi dei dati personali accessibili al pubblico avvengano nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, e delle finalità istituzionali dell'Ente per le quali le singole banche dati sono state costituite.

L'art. 27 della L. 675/96, commi 1, 2 e 3, dispone che:

- 1) Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- 2) La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data preventiva comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3, al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge;
- 3) La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

L'art. 23 della L. 675/96, comma 4, dispone che:

la diffusione dei dati idone a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Ai fini di una migliore comprensione, si intende:

- a) per **banca dati**, qualsiasi complesso di dati personali, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati, tali da facilitarne il trattamento;
- b) per **trattamento**, qualunque operazione o complesso di operazioni svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, la selezione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la cancellazione, la distruzione di dati;
- c) per **dato personale**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili;
- d) per **titolare**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali;

---

## Art. 199 (Titolare, Responsabili ed Incaricati)

Il Comune è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche-dati ad esse afferenti.

Con specifico atto, il Sindaco individua, ai sensi dell'art. 8 L. 675/96, i responsabili preposti al trattamento dei dati personali.

---

### *Continuazione nota n. 70*

- e) per **responsabile**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) per **interessato**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

Per completezza di trattazione, si riporta il testo integrale dell'art. 10 L. n. 675/96 (tratto dall'Opera "Leggi d'Italia" – ed. De Agostini Professionale). Con l'avvertenza che si è preferito lasciare immutati i riferimenti e le note a piè di pagina presenti nella suddetta edizione originale, allo scopo di facilitare eventuali ricerche o approfondimenti che il lettore voglia intraprendere.

### *Informazioni rese al momento della raccolta.*

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
  - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - e) i diritti di cui all'articolo 13;
  - f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile (6/c).
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e) e 14, co. 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (7)* e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 08.01.1997, n. 5, S.O.

(6/c) Comma così modificato dall'art. 1. *D.Lgs. 9 maggio 1997 n. 123* (Gazz. Uff. 10 maggio 1997 n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(7) Riportato alla voce Ordinamento giudiziario.

---

**Art. 200**  
**(Misure di sicurezza)**

Il Sindaco individua, con apposito atto, i soggetti in possesso di adeguate competenze tecnico-applicative che siano in grado di garantire l'attuazione delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della L. n. 675/96, al fine di:

- a. ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati sui supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche-dati e dei locali ove la relativa strumentazione è custodita;
- b. evitare l'accesso non autorizzato alle banche-dati, alla rete e, in generale ai servizi informatici del Comune;
- c. prevenire i trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti e la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

**Art. 201**  
**(Trattamento dei dati)**

I dati trattati dall'Amministrazione in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati sono soggetti alle disposizioni che il presente Regolamento detta per il trattamento dei dati in forma non automatizzata, in quanto compatibili.

Il diritto di accesso di cui al Titolo VIII, Sezione I del presente Regolamento, viene esercitato con le opportune cautele idonee a garantire la riservatezza degli atti e dei provvedimenti custoditi nelle banche-dati.

**Art. 202**  
**(Protocollo d'intesa. Informazione)**

La trasmissione di dati o documenti alle banche-dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati nel precedente art. 197, è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga l'indicazione del titolare e del responsabile della banca stessa e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

L'A. C., conformemente al disposto dell'art. 10 L. 675/96<sup>71</sup>, garantisce ai soggetti che conferiscono dati ogni necessaria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di gestione adottate.

<sup>71</sup> Vedasi già l'ultima parte della precedente nota n. 70.



---

**Art. 203  
(Controlli)**

A cura del responsabile sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di accertare e garantire la sicurezza delle banche-dati e l'attendibilità dei dati stessi in esse contenuti.

**Art. 204  
(Disposizioni finali)<sup>72</sup>**

Per quanto non previsto dalla presente Sezione, si applicano le disposizioni di cui alla L. 675/96, nonché le norme contenute nella Sezione I del presente Titolo VIII<sup>73</sup>.

<sup>72</sup> Le disposizioni della presente Sezione trovano applicazione dal momento in cui sarà operativo il sistema informatizzato del Comune (che, alla data di adozione del presente Regolamento, si trova in fase di realizzazione).

<sup>73</sup> Autorevole dottrina ha evidenziato che il sistema della L. 675/96 e le interpretazioni del Garante vanno nel senso di escludere l'applicazione dell'art. 22 co. 1 agli Enti pubblici. Per la P. A. il trattamento dei dati sensibili non è subordinato al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, ma alla specifica previsione di una normativa che individui finalità di rilevante interesse pubblico, tipi di dati trattabili e categorie di operazioni. In mancanza di una normativa che rispetti queste caratteristiche occorre che gli Enti provvedano ad individuare tipi di dati ed operazioni eseguibili per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge o ammesse dal Garante (si veda il provvedimento 1/p/2000, pubblicato sulla G.U. n. 26/2000, che riguarda anche i servizi sociali). A riprova di ciò, basti notare che le autorizzazioni del Garante emanate in attuazione del comma 1 dell'art. 22 riguardano solamente il settore privato (salvo che per gli organismi sanitari pubblici, rispetto ai quali si apre una problematica particolare – la cui trattazione esula dagli scopi della presente nota).

E' inoltre interessante segnalare, ai fini di una utile casistica rientrante nella materia di cui qui ci si occupa, una pronuncia del TAR Veneto Sez. III che, con sentenza n. 1071 del 26.04.2001, ha riconosciuto il diritto del genitore di un soggetto portatore di handicap a visionare gli atti relativi al ricovero del figlio presso una struttura assistenziale, sancendo così il diritto di accesso ai documenti custoditi dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune in favore di chi ne faccia richiesta allo scopo di tutelare diritti ed interessi afferenti a soggetti sottoposti a potestà parentale.

Val la pena, infine, accennare alla Circ. n. 111 b del 17.02.2003 diramata dall'Ass.to EE. LL. della Regione Sicilia in tema di "Accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali e Provinciali", alle cui disposizioni si rinvia per una corretta applicazione del diritto di accesso da parte di soggetti investiti di funzioni politico-elettive in ambito locale.

---

# **T I T O L O I X**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 205**

#### **(Incarichi conferibili ad Assistenti Sociali)**

L'A.C., nelle more della copertura dei posti in organico di Assistente Sociale ancora vacanti, può conferire, nei modi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento, incarichi ad Assistenti Sociali esterni in possesso dei necessari requisiti.

Gli incarichi di cui al comma precedente comportano l'instaurazione del rapporto di prestazione d'opera previsto e disciplinato dal Cod. Civ. all'art. 2222.

Contestualmente al conferimento dell'incarico, la Giunta dovrà approvare lo schema di uno specifico Disciplinare da proporre al soggetto delle cui prestazioni ci si intende avvalere; il Disciplinare verrà formalizzato tra le parti ad avvenuta approvazione della relativa deliberazione.

### **Art. 206**

#### **(Competenze del Consiglio Comunale)**

E' facoltà del Consiglio Comunale determinare modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento.

E' altresì nel potere del Consiglio Comunale, in occasione di eventi eccezionali o calamitosi che richiedano interventi urgentissimi, autorizzare deroghe al presente Regolamento su conforme proposta dell'Ufficio Servizi Sociali.

### **Art. 207**

#### **(Pubblicità delle erogazioni per trattamenti di assistenza economica)**

I criteri e le modalità di erogazione dei trattamenti di assistenza economica disciplinati dal presente Regolamento saranno resi pubblici, ai sensi dell'art. 13 L. R. n. 10/91, oltre che con la pubblicazione prevista dal successivo art. 214, mediante avvisi pubblici da affiggere nella Sede Comunale e nei locali dell'Ufficio Servizi Sociali.

---

**Art. 208**  
**(Rinvio – Interpretazione)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia, nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana.

Per l'interpretazione di fattispecie incerte trovano applicazione le circolari diramate in materia dall'Ass. EE. LL., fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per l'interpretazione autentica delle norme del presente Regolamento.

**Art. 209**  
**(Rilascio di copie del presente Regolamento)**

Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti relativi ai provvedimenti di concessione dei benefici economici può essere richiesto da ogni cittadino interessato, secondo i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente (richiamata dal Titolo VII, Capo I del presente atto normativo).

**Art. 210**  
**(Pubblicità)**

Il Comune di Racalmuto assume le iniziative idonee ad assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte dei cittadini e dei gruppi sociali organizzati sul territorio, degli Enti pubblici e privati, delle forze sociali e di ogni altro soggetto comunque interessato.

**Art. 211**  
**(Osservanza del Regolamento)**

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti emanati in sua attuazione.

E' fatto obbligo a chiunque osservare la disposizioni del presente atto normativo.

**Art. 212**  
**(Norme finali)**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari emanate nei vari settori di

---

intervento afferenti i Servizi Sociali, nonché ogni altra norma di pari grado o di grado inferiore che con lo stesso contrastano.

**Art. 213**  
**(Norme transitorie)**

I procedimenti per interventi socio-assistenziali avviati anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento saranno conclusi secondo i criteri e le modalità previste dalle norme dei precedenti Regolamenti vigenti a quella data.

Nei casi previsti dal comma precedente, potranno essere applicate le norme del presente Regolamento qualora esse risultassero, nel caso specifico, maggiormente favorevoli o comunque più vantaggiose per l'utente.

**Art. 214**  
**(Entrata in vigore)**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del competente organo di controllo e previa pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dal vigente Ordinamento EE. LL. per la Sicilia e dallo Statuto Comunale.

**Art. 215**  
**(Attuazione dei “Progetti”)**

Il Comune di Racalmuto, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di ogni altra fonte normativa sovraordinata, attua i Progetti e i Programmi socio-assistenziali provenienti dalla Regione Siciliana nei modi e nei termini in essi specificamente previsti, con l'unico limite del rispetto delle effettive disponibilità finanziarie<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup>Il “limite delle effettive disponibilità finanziarie” è riferito, ovviamente, ai Progetti (o a segmenti di essi) la cui realizzazione comporta impegno di denaro pubblico proveniente direttamente dall'Ente Comune; non rileva, invece, nei casi in cui la realizzazione del progetto è affidata a fondi provenienti da altre Istituzioni (per es., finanziamenti regionali, fondi stanziati dall'UE, ecc.).

# APPENDICE

## SCHEMI E MODULISTICA<sup>75</sup>

Con il duplice scopo di fornire agli utenti ulteriori strumenti per una più agevole fruizione dei servizi socio-assistenziali e di approntare modelli di atti e provvedimenti a beneficio degli operatori comunque coinvolti nella gestione dei servizi stessi, si propongono in Appendice vari schemi-tipo riferiti ad alcuni interventi ed ai relativi adempimenti disciplinati dal presente Regolamento.

Gli schemi proposti vengono ordinati secondo il seguente elenco:

<b><i>NORME REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO</i></b>	<b><i>OGGETTO DELLO SCHEMA</i></b>	<b><i>SCHEMA N.</i></b>
PREAMBOLO – § VI (Legge 328/2000).	MODELLO ORGANIZZATIVO “PIANO DI ZONA”	1
TITOLO II – Capo III – Sez. IV – art. 27	ELENCO AREE DISTRETTUALI SICILIA (COMUNI CAPOFILA)	2
TITOLO III – Capo I - art. 70	MANIFESTO PER CONOSCENZA AL PUBBLICO DEL SERVIZIO	3
TITOLO III – Capo II – Sez. II – art. 79	ISTANZA PER ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA	4
TITOLO III – Capo II – Sez. III – artt. 81-83	ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	5
TITOLO III – Capo II – Sez. IV – art. 85	RICHIESTA ASS.ZA ECON. INTEGRATIVA PER SOGGETTO A RISCHIO ISTITUZIONALIZZAZIONE	6
TITOLO III – Capo II – Sez. IV – art. 86	RICHIESTA ASSISTENZA ABITATIVA	7
TITOLO III – Capo II – Sez. IV – art. 87	RICHIESTA CONTRIBUTO GESTANTI NUBILI/RAGAZZE- MADRI	8
TITOLO III – Capo II – Sez. IV – art. 88	ELENCO BENEFICIARI ASSISTENZA IN NATURA	9

<sup>75</sup> E' opportuno avvertire che la tipologia di schemi proposta non contempla la totalità dei servizi ed interventi, limitandosi ai casi di più frequente attuazione. Gli schemi proposti, inoltre, si pongono come semplice “suggerimento” all'operatore, al quale viene comunque assicurata ampia libertà di servirsi di moduli e schemi diversi, purchè integrino i requisiti di forma e di sostanza della fattispecie trattata. Sarà cura dell'Ufficio predisporre nuovi moduli ogni qualvolta si ravvisasse la necessità di adeguare gli schemi in uso ad eventuali modifiche imposte dalla normativa di riferimento.

TITOLO III – Capo II – Sez. V	SCHEDA SVOLGIMENTO ISTRUTTORIA	10
TITOLO III – Capo II – Sez. V - art. 91	COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	11
TITOLO III – Capo II – Sez. V – art. 91	COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE PROCED. AMM.VO E AVVISO RIVALSA	12
TITOLO III - Capo II – Sez. V	REFERTO D’ISTRUTTORIA	13
TITOLO III – Capo II – Sez. V – art. 98	SCHEDARIO SOGGETTI ASSISTITI	14
TITOLO III – Capo II – Sez. VIII – artt. 102 e ss.	SCHEDA PROGETTO ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (“SERVIZIO CIVICO”)	15
TITOLO III – Capo II – Sez. VIII – art. 107	BANDO PER PROGETTO “SERVIZIO CIVICO”	16
TITOLO III – Capo II – Sez. VIII – art. 102 e ss.	RICHIEDA INSERIMENTO IN PROGETTO “SERVIZIO CIVICO”	17
TITOLO III – Capo II – Sez. VIII – art. 109	PROTOCOLLO/DISCIPLINARE PER PRESTAZIONE LAVORO SOCIALMENTE UTILE (“SERVIZIO CIVICO”)	18
TITOLO III – Capo II – Sez. IX – art. 110	ARTT. 433 – 448 Cod. Civ. (“OBBLIGATI AGLI ALIMENTI”)	19
TITOLO III – Capo III – art. 111	TABELLE 1 E 2 (CRITERI UNIFICATI ISE E SCALA DI EQUIVALENZA)	20
TITOLO III – Capo IV – Sez. II – art.129	REGOLAMENTO SUI REQUISITI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	21
TITOLO III – Capo VI – art. 144	DPRS 04.06.1996, ALL. A-G: SCHEMI DI CONVENZIONE-TIPO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	22
TITOLO IV – Capo II – art. 160	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE	23
TITOLO IV – Capo II – art. 161	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’	24
TITOLO V – art. 170 e art. 205	BANDO CONFERIMENTO INCARICO AD ASSISTENTE SOCIALE	25
TITOLO V – art. 170 e art. 205	DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE AD ASSISTENTE SOCIALE	26
TITOLO VI - Capo II – art. 177	AVVISO/AZIONE DI RIVALSA VERSO “OBBLIGATI AGLI ALIMENTI”	27
TITOLO VIII – Sez. I – artt. 195-204	SCHEDA TRATTAMENTO DATI SENSIBILI	28



